



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Via Q. Sella, 12 - 13900 Biella - Tel. 015 8480611- Fax 015 8480740/858

Servizio Rifiuti, Valutazione dell'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue

CONFERENZA PROVINCIALE DEI SERVIZI
ai sensi art. 14 Legge 241/90 e ss.mm.ii.

VERBALE DELLA SEDUTA

01.02.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno primo del mese di Febbraio, in Biella, alle ore 09:43, con modalità da remoto, in osservanza alle indicazioni fornite dal D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi, sulle misure da adottare per il contenimento del contagio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si è riunita la Conferenza Provinciale dei Servizi, secondo quanto disposto dall'art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., da condursi in forma simultanea e modalità sincrona, previo preavviso di convocazione, per la prosecuzione dell'istruttoria relativa al progetto denominato: "*Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI), con elettrodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia. All'ordine del giorno della sessione istruttoria odierna vi è l'individuazione e contestuale illustrazione al soggetto proponente suddetto, degli argomenti tematici necessitanti di chiarimenti, per la successiva formalizzazione, da parte del Responsabile del Procedimento, in una nota scritta apposita, da far pervenire al proponente entro il 04.02.2022. In secondo luogo si procederà, per quanto possibile - stanti i termini e l'opzione, per il proponente, di sospensione dei predetti previsti dal comma 5 dell'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – all'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori della Conferenza dei Servizi.

Per la trattazione dei punti all'ordine del giorno della seduta sono presenti:

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
e Responsabile del Procedimento
A.R.P.A. Piemonte Dip. NE

dott. Graziano STEVANIN Dirigente Area
Provinciale Tutela e Valorizzazione Amb.le
dott. Jacopo FOGOLA Dirigente Responsabile
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est
dott. Paolo SARTIRANA Dirigente Resp.
Tutela e Vigilanza Sede di Biella
dott.ssa Francesca VIETTI, Struttura di
Produzione, I.F. Monitoraggio Qualità Corpi
Idrici
dott.ssa Elena FODDANU, Servizio territoriale
di Biella, I.F. Controllo Rifiuti e amianto
dott.ssa Laura ANTONELLI, Struttura di
Produzione, I.F. Valutazioni Ambientali
dott.ssa Loretta BADAN, Struttura di
Produzione, I.F. Monitoraggio qualità dell'aria

A.R.P.A. Struttura "Imp.ti Industr. ed Energia"
A.R.P.A. Strutt. Sempl. V.A. e G.O
A.S.L. BI Biella Dip.to Prevenzione S.I.S.P.
Amministrazione Provinciale di Vercelli

A.S.L. VC Dip.to Igiene e Medicina Preventiva

Comune di Cavaglià (BI)

Comune di Santhià (VC)

Regione Piemonte Settore Emiss. e Rischi Amb.li
"CORDAR S.p.A. Biella Servizi"

"Co.S.R.A.B." A.T.O. Biella

Ministero dell'Interno – Comando Prov.le BI

"A2A Ambiente" S.p.A., sogg. proponente

ing. Stefano FERRARIS, Servizio territoriale di Vercelli, I.F. Controllo emissioni in atmosfera
dott.ssa Chiara CARPEGNA, funz.rio tecnico
dott. Enrico RIVELLA, funz.rio tecnico
dr.ssa Claudia SUDANO, funz.rio tecnico
ing. Nadia CASALE, inc.to di P.O. Serv. Rifiuti e Serv. V.I.A., Area Provinciale Ambiente
dott.ssa Paola CARELLO, Resp. Serv. Emissioni in Atmosfera, Area Provinciale Ambiente
ing. Paolo BELLO, funz.rio tecnico Servizio Viabilità e Manutenzione Stradale, Area Tecnica Provinciale
dott.ssa Paola LAMBERTI, funz.rio Servizio V.I.A.
prof. Fabrizio FAGGIANO, direttore Osserv. Epidemiologia
dr.ssa Virginia SILANO direttore S.I.S.P.
dr.ssa Silvia DURANTE, f.f. direttore SPRESAL
geom. Mosè BRIZI, Sindaco
dott. Corrado CELLOCCO, Segretario Comunale
geom. Gianluca CAPITANI, Resp. Servizi Tecnici
sig.ra Angela ARIOTTI Sindaco
arch. Alessandra CORRADINO Resp. Servizi Tecnici
ing. Giuseppe PETROSINO, funz.rio tecnico
ing. Anna BROCIERO, funz.rio tecnico
ing. Valeria CALÒ funz.rio tecnico
dott. Claudio MARINARO, funz.rio tecnico
sig. Gabriele BODO SASSO Presidente
geom. Natalino ZANIN, Resp. Serv. Tecnici
ing. Fabrizio MANISCALCO, Vice Comandante
ing. Lorenzo ZANIBONI, delegato dal Legale Rappresentante

Partecipano inoltre alla seduta: il funzionario tecnico dell'Area Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale dott.ssa Federica Facchino; l'istruttore direttivo tecnico dell'Area Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale dott. Giovanni Maria Foddanu, l'istruttore direttivo tecnico dell'Area Provinciale Tutela e Valorizzazione Ambientale dott. Marco Pozzato; l'istruttore direttivo tecnico dell'Area Provinciale Tecnica, dott. ric. Marco Baietto

Il funzionario tecnico dell'A.S.L. BI, S.I.S.P., dr.ssa C. Sudano è coadiuvata dalle biologhe in servizio presso la Regione Piemonte e di supporto all'A.S.L. BI con riferimento al progetto "Progetto Ambiente Clima e Salute", dott.ssa Marilisa Falzone e dott.ssa Valeria Stefanini.

I rappresentanti dell'A.S.L. VC sono coadiuvati dal dr. Jefferson Binala, in servizio presso il Servizio Igiene e Medicina Preventiva dell'Azienda Sanitaria Locale stessa.

Il Rappresentante delegato della "A2A Ambiente" S.p.A. è coadiuvato dai seguenti progettisti/consulenti/dipendenti: ing. Cristina Donati, dott.ssa Laura Gamba, ing. Lorenzo Magni, dott.ssa Marzia Mainardi, ing. Davide Marinzi, ing. Marta Mazzarella, ing. Alessia Miranti; ing. Benedetta Omarchi, ing. Marta Paravidino, ing. Omar Retini.

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soggetti convocati: i Settori Regionali: Tecnico Regionale Biella-Vercelli/Infrastrutture Pronto Intervento/Polizia Mineraria Cave e Miniere; l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia Vercelli; la "Coutenza Canali Cavour" Santhià (VC); il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario "Angiono Foglietti" Villareggia (TO); l'"E.N.A.C." S.p.A.; l'"E.N.A.V." S.p.A.; il Ministero dello Sviluppo Economico Dip.to Territ. Piemonte e Valle d'Aosta; l'Agenzia delle Dogane di Biella; il Comando R.F.C. Interregionale Nord; la "TIM - Telecom Italia" S.p.A.; la R.F.I. S.p.A.; la "TERNA" S.p.A.; la "e-distribuzione" S.p.A. S.R. Piemonte e Liguria; la "SNAM Rete Gas" S.p.A. - Distretto Nord Occidentale; l'Autorità di Bacino per il Fiume Po, Parma; la "S.A.T.A.P." S.p.A.; l'"A.N.A.S." S.p.A.

Sono, in ogni caso, pervenute alla Provincia di Biella le seguenti note scritte:

- nota della "Coutenza Canali Cavour" prot. n. 49 del 28.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1571 del 28.01.2022);
- nota "A.N.A.S. - Gruppo FS Italiane" S.p.A., Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, prot. n. 21092 del 14.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 684 del 14.01.2022);
- nota "Co.S.R.A.B. - A.T.O." Biella, datata 01.02.2022 e pervenuta via P.E.C. in due soluzioni (ma con identici forma e contenuto) entrambe in data 01.02.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1819 e n. 1825, entrambi del 01.02.2022);
- nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali Protocollo n. 00011252_2022 dell'01.02.2022 Codice Ente r_piemon Codice Aooo A1600A (prot. ricez. Prov. n. 1828 dell'01.02.2022);
- nota Comune di Cavaglià (BI) (Ufficio Tecnico) prot. n. 698/2022 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1687 del 31.01.2022);
- nota Sindaco Comune di Cavaglià (BI) prot. n. 714 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1730 del 31.01.2022);
- nota dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Biella prot. 1197 dell'01.02.2022 (prot. ricez. Provincia n. 1872 del 01.02.2022).

Copia della predette note è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che sono collegati ai lavori della Conferenza dei Servizi, per assistervi in qualità di uditori, i rappresentanti di: Movimento Valledora; Legambiente "Dora Baltea" Ivrea; Movimento 5 Stelle Sede di Biella; Comitato "Salussola Ambiente E' Futuro"; Associazione "S.O.S. - Santhià Obiettivo Salute"; "Pro Natura Piemonte" Torino; Legambiente Circolo Biellese "Tavo Bùrat" Biella; "LIPU" sez. Biella-Vercelli; il Sindaco del Comune di Alice Castello (VC); il Sindaco del Comune di Salussola.

Assiste altresì ai lavori della Conferenza dei Servizi, anch'egli quale uditore, il Consigliere della Provincia di Vercelli sig. Gian Morello.

Svolge le funzioni di Verbalizzante l'istruttore direttivo del Servizio Provinciale Rifiuti, V.I.A. Qualità dell'Aria Energia Acque Reflue Risorse Idriche: dott. Marco Fornaro, coadiuvato dal geom. Fulvio Manacorda, istruttore tecnico appartenente al Servizio predetto.

La seduta è aperta dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** che, dopo la verifica dei collegamenti da remoto e della qualifica di

ciascuno di essi, presenta l'oggetto della seduta secondo quanto indicato nell'Ordine del Giorno della nota di convocazione. Quindi riassume, in sintesi, gli accadimenti inerenti il procedimento di cui trattasi, successivi allo svolgimento della precedente seduta della Conferenza dei Servizi del 14.01.2022.

Il **dott. Stevanin** ricorda che, proprio in occasione della precedente seduta del 14.01.2022, fu definita, nell'ambito della configurazione di un primo crono-programma dei lavori, l'organizzazione dei lavori della Conferenza dei Servizi e, sulla base dell'Elenco appositamente allegato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. all'istanza qui istruita, si diede corso alla ricognizione delle autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri equipollenti, necessari per la realizzazione ed esercizio delle opere illustrate nel progetto, da rilasciare a conclusione del presente procedimento, qualora ne sia previamente accertata la compatibilità ambientale.

Il **dott. Stevanin** richiama poi la circostanza che la consultazione del pubblico si svolse facendo luogo all'Inchiesta Pubblica (di cui agli artt. 27 bis e 24 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 14 comma 3, della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) e che i termini del procedimento, stabiliti dall'art. 27 bis del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati adeguati tenendo conto dei tempi di conclusione dei lavori della predetta, al fine di dar modo all'Organismo Collegiale Inquirente di completare la propria attività di esame delle osservazioni scritte presentate dal pubblico sul progetto qui istruito. La Relazione conclusiva dell'Inchiesta Pubblica fu ricevuta via P.E.C. in data 05.01.2022 ed acquisita al prot. Prov. n. 176 del 07.01.2022. La predetta è, dai giorni immediatamente successivi a tale ricezione, disponibile sul sito *Internet* della Provincia di Biella, tra gli allegati relativi al procedimento in oggetto, per la conoscenza dei suoi contenuti da parte di chiunque ne abbia interesse.

Il **dott. Stevanin** fa, in seguito, presente che, come riportato nella nota di convocazione prot. n. 1135 del 21.01.2022, la seduta odierna della Conferenza dei Servizi ha l'obiettivo principale di individuare eventuali argomenti per i quali si renda necessario richiedere chiarimenti alla società proponente. Ricorda che, in base a quanto stabilito dall'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e con riferimento alla data di conclusione delle attività di consultazione del pubblico (e cioè dal recepimento della Relazione conclusiva dell'Inchiesta Pubblica), i chiarimenti che oggi debbono eventualmente essere illustrati dai soggetti istituzionali presenti al proponente, saranno dalla Provincia formalizzati a quest'ultimo in una nota scritta strutturata in "Questioni" singole e numerate, da recapitargli entro il 04.02.2022.

Il **dott. Stevanin** aggiunge che – sempre a norma dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – una volta ricevuta la nota di richiesta chiarimenti, la "A2A Ambiente" S.p.A. disporrà di 30 giorni per la consegna degli approfondimenti richiesti. Rimane tuttavia ferma, per la "A2A Ambiente" S.p.A. stessa, la possibilità di avanzare una richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a 180 giorni.

Infine, il **dott. Stevanin**, nel ricordare che la procedura (a causa della previsione di parte delle opere illustrate nel progetto sul territorio provinciale di Vercelli) - seguendo la disposizione dell'art. 6 comma 2 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. - è svolta di concerto con la Provincia di Vercelli. In tale ottica l'istruttoria tecnica è operata tramite l'Organo Tecnico Provinciale (temi relativi alla V.I.A.) congiuntamente al Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (temi relativi all'I.P.P.C.) integrati, in ciascuna riunione, con funzionari appartenenti alla Provincia di Vercelli.

Le sessioni di lavoro sinora svolte dall'O.T.+C.T. predetto sono state le seguenti

1. 04.11.2021: inizio lavori;
2. 25.11.2021: sessione di aggiornamento lavori;
3. 16.12.2021: sessione di aggiornamento lavori;
4. 21.12.2021: sopralluogo nell'area interessata dalle opere in progetto;
5. 13.01.2022: sessione di aggiornamento lavori per presa d'atto e valutazione contenuti Relazione Finale Inchiesta Pubblica;
6. 20.01.2022: sessione di aggiornamento lavori per presa d'atto e valutazione contenuti Relazione Finale Inchiesta Pubblica;

7. 25.01.2022: sessione di aggiornamento lavori per presa d'atto e valutazione contenuti Relazione Finale Inchiesta Pubblica;
8. 28.01.2022 sessione di aggiornamento lavori per presa d'atto e valutazione contenuti Relazione Finale Inchiesta Pubblica – Conclusione dei lavori.

Dopo aver fornito i surriportati ragguagli ai presenti, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, comunica che sarà, nel prosieguo, fornita lettura delle note scritte pervenute per la seduta odierna. Prima, tuttavia, di dare inizio a tale lettura, il dott. Stevanin - poiché compito principale della seduta odierna è la ricognizione delle richieste di chiarimenti al proponente e che, in occasione della seduta precedente del 14.01.2022, fu letta la nota dell'“E.N.A.C.” Caselle Torinese (TO) prot. n. 99282 del 06.09.2021 (prot. ricez. Prov. n. 18891 del 06.09.2021), con la quale l'“E.N.A.C.” segnalava la necessità di richiedere chiarimenti – propone alla Conferenza dei Servizi di non procedere ad ulteriore lettura della nota di cui trattasi. Il dott. Stevanin precisa comunque, a beneficio del proponente, che la nota stessa sarà comunque allegata alla nota di richiesta chiarimenti che la Provincia, in esito alla seduta odierna, recapiterà alla “A2A Ambiente” S.p.A.

Nessuno dei presenti richiede che la lettura della nota di cui sopra sia reiterata. Il contenuto della nota predetta è quindi dato per conosciuto. La Conferenza dei Servizi prende atto di questa indicazione.

Il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, procede, quindi, alla lettura delle note pervenute per la seduta odierna. Come segue:

- nota “Coutenza Canali Cavour” prot. n. 49 del 28.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1571 del 28.01.2022);
- nota “A.N.A.S. – Gruppo FS Italiane” S.p.A., Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, prot. n. 21092 del 14.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 684 del 14.01.2022).

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti delle due note testé lette, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** informa poi i presenti che, il “Co.S.R.A.B.-A.T.O” Biella ha fatto pervenire la:

- nota “Co.S.R.A.B. – A.T.O.” Biella, datata 01.02.2022 e pervenuta via P.E.C. in due soluzioni (ma con identici forma e contenuto), in data 01.02.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1819 e n. 1825, entrambi del 01.02.2022).

Dal momento che il “Co.S.R.A.B.-A.T.O” è presente alla seduta con propri rappresentanti, il **dott. Stevanin** domanda ai medesimi se vogliono procedere direttamente ad esporre i contenuti della nota stessa alla Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Responsabile dei Servizi Tecnici del “Co.S.R.A.B.-A.T.O.”, Biella** Geom. Natalino ZANIN risponde all'invito del Presidente della Conferenza dei Servizi ed afferma: “Grazie. Noi abbiamo evidenziato delle considerazioni, che rappresentano ciò che avevamo espresso già in altre sedi. Intanto sul ruolo del “Co.S.R.A.B.”, con riferimento anche a questi tempi, in cui si sta formando la Conferenza dei Servizi Regionale, che è il soggetto propriamente competente per quanto riguarda la pianificazione dei nuovi impianti. Siamo, insomma, in un momento, diciamo, “ibrido”, per quanto riguarda questa materia, anche come Consorzio di area vasta. Noi riteniamo che il nostro compito sia quello di verificare se questi interventi sono compatibili con gli strumenti di pianificazione già approvati. Ebbene, per quanto riguarda questo tipo di impianto, non c'è una pianificazione vera e propria. Il riferimento normativo è la Legge n. 1/2018, con la quale si assume come principio il Servizio Integrato all'interno della Regione Piemonte. E' chiaro che, di inceneritori, in Piemonte c'è soltanto quello di Torino - se non consideriamo *quello del cementificio*

- e quindi, come pianificazione, non c'è una vera e propria rispondenza ad un Piano. Noi, nel Piano d'Ambito che abbiamo approvato, non abbiamo previsto questo tipo di impianto. All'epoca, come si evince anche dalle Deliberazioni adottate in quel periodo, la soluzione proposta, condivisa dalla parte politica di quel tempo, era costituita dall'ampliamento della discarica: indirizzo che, a seguito della *Sentenza del Consiglio di Stato*, è stato poi definitivamente abbandonato. La discarica sarebbe stata una soluzione per la risoluzione del problema dei rifiuti biellesi per circa 10 anni e, probabilmente, anche con un costo nettamente inferiore a quello che stiamo sostenendo in questa fase. Abbiamo visto il progetto ed abbiamo notato che la capacità di trattamento dell'impianto in progetto è, rispetto alla produzione di rifiuti dell'ambito biellese, di circa 10 volte tanto. Di conseguenza desumiamo che questo impianto non sia a servizio solo dell'ambito biellese ma abbia una valenza almeno regionale. Ne concludiamo che, a causa di questa considerazione, una decisione specifica su questo aspetto dovrebbe essere presa tenendo conto delle esigenze dell'intero A.T.O. Regionale. Per quanto ci riguarda, per il momento mi fermo qui".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dell'intervento del "Co.S.R.A.B.-A.T.O", la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale informa che la nota testé commentata dal geometra Zanin sarà allegata alla nota di richiesta chiarimenti da recapitare al proponente.

Di seguito il **dott. Stevanin** comunica che, in data odierna, sono poi pervenute due note da parte del Comune di Cavaglià e precisamente:

- nota Comune di Cavaglià (BI) (Ufficio Tecnico) prot. n. 698/2022 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1687 del 31.01.2022);
- nota Sindaco Comune di Cavaglià (BI) prot. n. 714 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1730 del 31.01.2022);

Con riferimento alle predette, essendo sia il Responsabile dei Servizi Tecnici che il Sindaco del Comune di Cavaglià presenti alla seduta, il **dott. Stevanin** domanda ai medesimi se vogliono procedere direttamente ad esporre i contenuti delle note suindicate alla Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, geom. Gianluca Capitani** risponde all'invito del Presidente della Conferenza dei Servizi, affermando: "Procedo. Il parere riguarda le considerazioni rispetto, ovviamente, al progetto presentato, sia dal punto di vista tecnico che urbanistico, in quanto l'Ufficio Tecnico si deve esprimere sulla regolarità edilizia del progetto e, al contempo, anche sulla regolarità urbanistica. Le considerazioni sono state operate in funzione degli elaborati originariamente presentati dalla "A2A Ambiente" S.p.A. ad Agosto scorso, quando fu presentata l'istanza qui istruita ed in funzione, poi, delle prime integrazioni documentali presentate nei mesi immediatamente successivi. Il parere prevede tutte le osservazioni e le richieste di chiarimento che il Comune di Cavaglià - con particolare riferimento all'Ufficio Tecnico - avanza alla "A2A Ambiente" S.p.A., per tutti gli aspetti inerenti il progetto. E' piuttosto ampio e articolato, lo debbo leggere integralmente?".

Risponde al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Direi che, se nessuno ha obiezioni, potrebbe leggere il parere per le parti che contengono richieste di chiarimenti".

Riprende la parola il **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, geom. Gianluca Capitani** e risponde: "Per me va bene, certo. Direi che posso omettere l'enunciazione delle norme alle quali il progetto deve attenersi, sia a livello nazionale che regionale. Partirei quindi dalla premessa, che *riassume in sé il concetto*".

Ciò premesso il **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, geom. Gianluca Capitani** procede a dare lettura della nota del Comune di Cavaglià (BI) (Ufficio Tecnico) prot. n. 698/2022 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1687 del 31.01.2022).

Come già precisato in premessa al presente Verbale, copia della nota di cui trattasi è allegata al Verbale stesso per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della norma testé letta, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale richiede se, con riferimento a quanto udito, vi siano osservazioni da parte di qualcuno.

Richiede di poter intervenire il **Consigliere della Provincia di Vercelli, sig. Gian Morello**, affermando: "Scusate, sono Consigliere della Provincia di Vercelli e Sindaco di Balocco (VC). Desidererei dire alcune cose".

Eccepisce tuttavia al sig. Morello, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Le chiedo scusa Consigliere ma, durante l'iniziale verifica della funzionalità dei collegamenti da remoto alla seduta, Lei ha comunicato di assistere alla seduta in veste di mero uditore; ragion per cui, se conferma questa circostanza, come per tutti gli altri uditori collegati, non posso darLe la parola per fare interventi".

Risponde al dott. Stevanin il **Consigliere della Provincia di Vercelli, sig. Gian Morello**: "Sì, confermo di essere solo uditore. D'accordo, magari faccio pervenire un appunto, allora".

Riprende quindi la parola il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** ed afferma: "Desidererei, con il fine di garantire la regolarità del Procedimento, operare io una considerazione su quanto udito dal parere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cavaglià. Laddove, in detta nota, il Comune ha evidenziato la possibile esistenza di un'area, coinvolta nel progetto, soggetta a tutela paesaggistica, ha, in tal modo, introdotto un elemento inedito rispetto alla ricognizione dei provvedimenti autorizzativi a vario titolo operata dalla Conferenza dei Servizi nel corso della precedente seduta del 14.01.2022; ricognizione che, con il consenso di tutti i partecipanti alla seduta, era stata completata. Preso atto di questo elemento nuovo e, cioè, della possibile necessità del conseguimento di un'autorizzazione paesaggistica, appreso dal Comune di Cavaglià solamente oggi, credo sia necessario che, nelle prossime fasi istruttorie, procediamo ad integrare i destinatari delle convocazioni anche con il Settore Regionale che si occupa di Territorio e Paesaggio e, naturalmente, con la Soprintendenza. Pertanto, se non vi sono riserve da parte di qualcuno dei partecipanti, dalla prossima seduta della Conferenza dei Servizi, saranno dalla Provincia di Biella convocati alle sedute anche i predetti soggetti. Gli stessi saranno anche da noi informati della richiesta di chiarimenti che, in esito alla seduta odierna, sarà inviata al proponente".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto testé comunicato dal Responsabile del Procedimento, senza che nessuno avanzi obiezioni in proposito, richiede di poter intervenire il Sindaco di Santhià (VC). La parola gli è data dal Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Santhià (VC), sig.ra Angela Ariotti** afferma: "Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià perché, a mio avviso, ha toccato diversi punti veramente importanti, evidenziando tutte le criticità di questo progetto. Io ho poche cose da dire ma, non essendo un tecnico, vorrei focalizzare l'attenzione su tre aspetti. Per prima cosa, sull'aspetto sanitario. Avendo noi letto il progetto ed altro ma, avendo ora ascoltato la lettura del contributo tecnico del Comune di Cavaglià, che esamina

dettagliatamente questo impianto insalubre di 1^a classe, ecco che a me viene da richiederVi, con la massima determinazione, l'effettuazione della Valutazione dell'Impatto Sanitario: la famosa "V.I.S.". La V.I.S. fu richiesta in passato per impianti decisamente più ridotti e che ora noi invochiamo a gran voce per questo progetto di impianto, che, forse, sarebbe il più grande del Piemonte.! Questa, secondo noi, è la questione primaria, la più importante di tutte. E' tale perché riguarda direttamente la tutela della salute dei cittadini, della vita dei cittadini! La vita dei cittadini del nostro territorio, non di chi abita a Milano o a Vercelli! Lo dico a gran voce: necessitiamo assolutamente di essere tutelati!! Sottoscriviamo quindi la richiesta primaria del Comune di Cavaglià sulla necessità che sia svolta questa "V.I.S." e, personalmente, sono molto soddisfatta di constatare la significativa presenza odierna dell'A.S.L. Vercelli con diversi funzionari, oltre che di quelli dell'A.S.L. di Biella. Chiedo alle due A.S.L. che ci tutelino! Chiedo la loro tutela per quanto riguarda la salute e la ricaduta degli effetti dell'attività di questo impianto! Affronto questo aspetto sanitario, ripetendo che si sta parlando del NOSTRO territorio!! Il territorio di chi ci abita!! Parliamo anche delle attività che sono già state descritte ed anche di attività che servono a rilanciare il territorio: di RINASCITA! Perché, in quel territorio, abbiamo cercato di rialzare la testa. E sappiamo della nascita ma anche solo del rafforzamento di quel campo da golf a diciotto buche, che è uno dei campi migliori dell'Italia settentrionale! Un campo da golf è sinonimo di area incontaminata, dove proliferano animaletti da bosco: stiamo parlando di un'area dove si va a passare del tempo e a svolgere delle attività che rigenerano le persone! Come è possibile ignorare tutto ciò? Come è possibile che stiamo discutendo di costruire una torre alta quasi 100 m?! Ma poi non c'è solo il golf club; parliamo anche di una palestra che prima non c'era e che, negli anni, è nata! Parliamo di attività ricettive! Ma parliamo anche solo di persone che abitano lì nella zona oltre a quelle che frequentano le predette attività e che sono centinaia di persone al giorno. Voglio quindi sottolineare ancora che l'impatto sulla salute dei cittadini è un argomento primario che andrà assolutamente affrontato con attenzione. Dobbiamo poi pensare a queste attività commerciali, alle attività agricole, a tutte le attività presenti a Santhià. C'è un'impresa agricola - vicinissima in linea d'aria all'area del progetto - che fa agricoltura biologica ed ha piantato 25.000 alberi di melo: non potremo ignorare il lavoro ed il futuro di queste realtà economiche che già esistono lì!! Faremo ragionamenti anche su quelle attività lì? Sono attività di giovani, di giovani uomini, che, con coraggio ed iniziativa, stanno provando, coi loro progetti, a rialzare la testa e noi siamo sempre qui a parlare degli unici progetti che siamo capaci di inserire su quel territorio: quelli degli impianti dei rifiuti!! Non vogliamo ritrovarci sempre di più immersi nei rifiuti, anche se sembra proprio che, sul nostro territorio, ormai sappiamo inserire solo attività di rifiuti...*(lascia in sospensione la frase)*. Però noi non lo accettiamo! E poi non ci dimentichiamo anche del turismo, nato in questi ultimi anni; parliamo di associazioni *Slowland*, che stanno cercando di introdurre, con l'Unione dei vari Comuni, un "Turismo Lento" appunto: percorsi del cammino d'Oropa, della via Francigena e così via. Tutto ciò con riferimento ad un territorio, in cui ora si ha in mente di realizzare un termovalorizzatore! Perciò: 1) primo aspetto, quello sanitario; 2) subito dopo l'aspetto delle realtà economiche legate all'agricoltura ed al turismo. Poi, affrontando la lettura del progetto con, ovviamente, il supporto di tecnici che lo sanno interpretare, emergono richieste che ora Vi illustro verbalmente, e che poi potrò comunque formalizzare per iscritto appena dopo la conclusione di questa seduta di oggi. Innanzitutto, la cosa che salta di più all'occhio di questo progetto - a partire dalle pagine 105-139, nelle quali è descritta e si entra nel merito della progettazione dell'impianto - la cosa che mi ha colpito, da persona, ripeto, inesperta di conoscenze tecniche specifiche, è una serie di descrizioni, di progettazione e via di seguito...*(lascia in sospensione la frase)*. Insomma, nei vari punti - guardate, me li sono appuntati; ne prendo uno caso, ma è proprio quello che poi racconta tutto il resto - si dice, ad esempio, a pag. 107, quanto segue: "Sistema avanzato di combustione: una descrizione maggiormente dettagliata potrà essere fornita alle Autorità di Controllo nella fase di progettazione esecutiva, poiché ogni Costruttore ha un proprio sistema di regolazione e controllo della combustione". Ma poi ce n'è un altro analogo, in cui ci dicono: "Sistema bruciatori - La suddivisione della potenza termica installata sarà definita in fase esecutiva sulla base della tecnologia del Costruttore dell'impianto". Ora, io mi chiedo: ma come

faranno i vari soggetti che devono condurre l'istruttoria, che svolgono l'esame degli elaborati progettuali, a confrontarsi con una serie consistente di rimandi come quelli che ho appena citato? Di dichiarazioni con cui si rimanda a qualcosa in futuro? Non so se sto dicendo una cosa sensata o meno ma a me verrebbe da farmi questa domanda: io che devo valutare il progetto, devo o no poter avere l'idea precisa della progettazione di questo o di quell'elemento? Perché, davvero, la cosa che colpisce qualcuno che non è in grado di capire appieno *la cosa*, è questo interrogativo: ma come sarà mai possibile che io, Ente preposto alla Valutazione degli Impatti Ambientali di un'opera così impattante e al rilascio dell'autorizzazione del relativo progetto, mi ritrovi in più punti della trattazione puntualmente un lasciare in sospeso, per elementi, per tutta una serie di cose che magari io, Ente preposto, se conoscessi a dovere ora, non approverei? Ripeto, questa cosa dei rimandi mi ha personalmente colpito molto, perché – anche se, come ho detto, non ho competenze tecniche approfondite ma comunque alcuni progetti, come questo, li ho letti - questi punti in sospeso, questi rimandi al futuro non li avevo mai visti! Poi Voi, sicuramente, mi darete conto di questo mia perplessità...*(lascia in sospensione la frase)*. Ora concludo, riallacciandomi un po' anche all'intervento del Responsabile Tecnico del Comune di Cavaglia, in cui si parla delle questioni inerenti l'urbanistica ed il P.R.G.C. Il mio ricordo si riallaccia al nostro P.R.G.C. di Santhià, approvato nel 2018 e, quindi, ho molti ricordi su quel Piano Regolatore. Ricordi in proposito li hanno sicuramente la anche la nostra Provincia di Vercelli e la Regione, perché ci furono interventi, anche molto forti, da parte degli Enti che, diciamo, ci tracciarono un percorso, al quale, da parte nostra, eravamo comunque già arrivati. Poi certo furono messi paletti – giustamente – con riferimento al consumo di suolo, al rispetto dei corridoi ecologici ed altro. Si trattava, magari, di *vedere una piccola impresa commerciale...**(non prosegue il pensiero)*. M'è venuto proprio in mente ascoltando la lettura del parere del Comune di Cavaglia: una piccola attività localizzata proprio in quell'area e, avendo un terreno agricolo in territorio di Santhià, richiedeva la possibilità che quel piccolo terreno potesse essere trasformato in produttivo. Ecco che la Provincia di Vercelli e la Regione ci dissero di no e giustamente, per altro! Ci dissero di no, perché lì è proprio quel corridoio ecologico da rispettare! Ci dissero: "A poche centinaia di metri avete il vostro P.I.P., il vostro terreno adibito ad usi produttivi, artigianali e quindi no! Questa persona non ci può stare dal punto di vista commerciale!". Benissimo, perché è vero, è così! Così, allora, io oggi mi chiedo: se dobbiamo noi Comuni rispettare l'ordine sovra-ordinato, ovvero tutto quello che ci impone il Piano Territoriale di una Provincia, piuttosto che di una Regione, io mi chiedo - come ci leggeva in precedenza il Responsabile Tecnico di Cavaglia - quante incongruenze realmente si possano rilevare per questo termovalorizzatore in un territorio del genere! Non voglio tediarVi ulteriormente. Volevo proprio solo che ci si focalizzasse sull'aspetto primario della salute dei cittadini, sull'aspetto sanitario insomma, che ritengo sia la cosa massima e poi diciamo anche un aspetto da un punto di vista di territorio e di salvaguardia del territorio. Vi ringrazio molto".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto di quanto esposto dal Comune di Santhià, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale, rivolgendosi al Sindaco di Santhià, puntualizza: "Solo per correttezza formale, vorrei dirLe, signor Sindaco, che, qualora intendiate l'esposizione che abbiamo appena udito come una richiesta formale di chiarimenti al proponente, dovrete cortesemente formalizzarla in una nota scritta in cui individuate una serie di richieste circostanziate e dettagliate, sugli argomenti di cui ci ha appena parlato. Nota che, poi, Vi chiedo di farci pervenire a strettissimo giro di posta, perché noi possiamo allegarla alla nostra richiesta di chiarimenti, da far pervenire alla "A2A Ambiente" S.p.A. entro e non oltre il 04.02.2022."

Risponde, al Responsabile del Procedimento, il **Sindaco del Comune di Santhià (VC), sig.ra Angela Ariotti** che è intenzione del Comune di Santhià approfittare della possibilità di chiedere chiarimenti al proponente e che, quindi, farà senz'altro pervenire alla Provincia di Biella una nota del Comune, avente i requisiti indicati dal Responsabile del Procedimento e lo farà a strettissimo giro di posta.

Di seguito il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dà la parola nuovamente al Comune di Cavaglià, nella persona – questa volta – del Sindaco, perché esponga i contenuti della nota del Comune di Cavaglià da lui sottoscritta, più sopra indicata.

Avuta la parola, il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi** afferma: "La ringrazio. Faccio soltanto una breve introduzione ad integrare la nota a mia firma inviata nella giornata di ieri alla Provincia di Biella e chiedo innanzitutto che la stessa sia allegata al Verbale della presente seduta. Si tratta di una nota nella quale, così come previsto dagli articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, Regio Decreto n. 1265/1934, in qualità di Sindaco del Comune nel quale è collocata l'area d'impianto, ho rilevato nel progetto una serie di criticità e carenze sotto il profilo strettamente sanitario, richiedendo, conseguentemente, l'esecuzione di una Valutazione dell'Impatto Sanitario. Mi consenta anche di premettere che quanto è contenuto nella nota che leggerò non è frutto di un'opposizione preconcepita all'impianto ma esclusivamente dell'attenta analisi delle criticità del progetto, in relazione alla localizzazione prescelta. Perché quello della località Gerbido è un contesto caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni, servizi, bar, ristoranti, palestre ed altro ancora. Ciò anche sulla base degli approfondimenti di carattere tecnico-giuridico, contenuti in memorie scritte e relazioni predisposte da esperti che sono state fatte proprie dal Comune di Cavaglià e poi confluite negli atti dell'Inchiesta Pubblica. Tutte criticità che sono state confermate nella Relazione Finale dell'Organismo Collegiale Inquirente. Procedo quindi alla lettura integrale della nota fattavi pervenire per la seduta odierna".

Dopo tale premessa il **Sindaco del Comune di Cavaglià, geom. Mosè Brizi** dà quindi corso alla lettura integrale della nota Comune di Cavaglià prot. n. 714 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1730 del 31.01.2022), da lui stesso sottoscritta.

Come già precisato in premessa al presente Verbale, copia della nota di cui trattasi è allegata al Verbale stesso per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della norma testé letta, la parola è ripresa dal **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, il quale richiede se, con riferimento a quanto udito, vi siano osservazioni da parte di qualcuno.

Appurato che non vi è alcuna richiesta di intervento da parte dei presenti, il **dott. Stevanin** comunica ai presenti che darà ora lettura di una nota fatta pervenire dalla Regione Piemonte a riscontro di una richiesta di parere inoltrata dalla Provincia di Biella (*n.d.v.: cfr. nota prot. uscita Provincia n. 189 del 07.01.2022, agli atti del procedimento*). Legge quindi la:

- nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali Protocollo n. 00011252_2022 dell'01.02.2022 Codice Ente r_piemon. Codice Aooo A1600A (prot. ricez. Prov. n. 1828 dell'01.02.2022).

Come già precisato in premessa al presente Verbale, copia della nota di cui trattasi è allegata al Verbale stesso per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto dei contenuti della norma testé letta, il **dott. Graziano Stevanin**, richiede se qualcuno dei partecipanti alla seduta voglia intervenire su quanto appena udito.

Accertato che non vi sono richieste di intervento, il **dott. Stevanin** afferma: "Come avrete già potuto notare nella lista dei destinatari della nota di convocazione della presente seduta, è stato aggiunto, rispetto alla convocazione della seduta del 14.01.2022, un altro Settore Regionale. Infatti,

durante una recente sessione di lavoro dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico Provinciale, era emersa la necessità di coinvolgere nel procedimento anche il Settore Regionale Emissioni e Rischi Ambientali. Detto Settore Regionale è oggi presente nella persona dell'ing. Giuseppe Petrosino. Il Settore predetto è stato coinvolto nell'istruttoria con riferimento a quanto disposto dall'art. 22 comma 10 del D.Lgs. 105/2015, c.d. "Seveso", perché si esprima – come nel caso in specie – quando non sia stato adottato l'elaborato "Rischi ed Incidenti Rilevanti". Si fa riferimento alla presenza, in un'area contermina a quella di eventuale realizzazione del progetto qui istruito, di un'attività che ha operato la notifica di cui al D. Lgs. 105/2015, nel mese di Luglio scorso. Tuttavia l'elaborato "Rischi ed Incidenti Rilevanti" non è ancora stato adottato. In tale eventualità, la legge stabilisce che i titoli normativi edilizi relativi ai nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti possano essere rilasciati solo nel caso in cui il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza, previo parere tecnico del Comitato Tecnico Regionale sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Ecco quindi il motivo per il quale abbiamo ritenuto necessario coinvolgere il Settore Regionale citato".

Al termine di questa informazione fornita dal dott. Stevanin, richiede di intervenire il rappresentante della Regione Piemonte, Settore Rischio Ambientale. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **rappresentante della Regione Piemonte, Settore Rischio Ambientale, ing. Giuseppe Petrosino**, rivolgendosi al dott. Stevanin, precisa: "Il Decreto Legislativo, da Lei correttamente richiamato, prevede una verifica del territorio da parte del Comune e, in assenza dell'elaborato "R.I.R." predisposto dal Comune nel proprio P.R.G.C., un parere del Comitato Tecnico Regionale. Vorrei chiarire tuttavia che il Comitato Tecnico Regionale è insediato all'interno della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, insieme all'A.R.P.A. ed assieme a tutti i comandi dei Vigili del Fuoco, più altre figure. Quindi non fa capo alla Regione Piemonte ma è incardinato nella Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, a Grugliasco (TO), in Strada del Barocchio. Quindi, per capirci, il Comune interessato dovrebbe chiedere un parere in assenza di un elaborato "R.I.R.". Io suggerisco al Comune di fare una verifica con la segreteria del Comitato Tecnico Regionale, in quanto, fino a – se non erro – ad *Aprile di quest'anno*, il Comune era dotato di un elaborato "R.I.R." con dei vincoli previsti attorno a quella che si chiama oggi "Polynt" S.p.A. - o ex "Chemial", come nella denominazione sociale pregressa - e solo nella verifica di variante, hanno escluso lo stabilimento. Purtroppo lo stabilimento, a Luglio/Agosto del 2021 *si è notificato come soglia superiore*. Il procedimento prevede che vi sia una verifica, da parte del Comitato Tecnico, su un nulla-osta di fattibilità presentato dall'azienda, credo nel mese di Dicembre, ma che prevede un'istruttoria da parte di una Commissione che, se ancora non è stata nominata, in questi giorni verrà nominata dal Comitato Tecnico Regionale. Espletato questo primo passaggio, l'azienda dovrà, sulla base delle osservazioni, predisporre un documento particolareggiato che dovrà essere nuovamente esaminato dalla Commissione nominata dal Comitato Tecnico Regionale; dopo di che potrà sviluppare le attività che ha richiesto con la notifica inviata preventivamente sei mesi prima dell'avvio dell'attività. Quindi direi che la "Polynt" S.p.A., in qualche modo, ha seguito l'iter corretto o, perlomeno, sembrerebbe aver seguito correttamente l'iter previsto dal D. Lgs. 105. Il Comune di Cavaglià, dal canto suo, aveva correttamente predisposto l'elaborato "R.I.R." a contorno della "Chemial", in quanto la "Chemial" era un'azienda "Seveso" ai sensi del Decreto Legislativo 334 del 1999 e, solo recentemente, in quanto la "Chemial" era - come dire - stata considerata esclusa dalla "Seveso", il Comune ha modificato il proprio P.R.G.C. o perlomeno non ha più tenuto conto dei vincoli previsti. Quanto alla variante che sta portando avanti in questi mesi, suggerirei al Comune di verificare con la segreteria del Comitato Tecnico se sia possibile comunque presentare una richiesta di parere al Comitato Tecnico, perché, in alternativa, il Comune dovrà adottare individualmente il P.R.G.C. con la variante e quindi, con l'elaborato "R.I.R.", previsto dal D. Lgs. 105 stesso. Grazie".

Interviene, a questo punto, il **Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Cavaglià, geom. Gianluca Capitani** ed afferma: "Concordo totalmente con quanto è stato appena detto dalla Regione Piemonte. Il Comune di Cavaglià, con l'urbanista arch. Maggia, sta effettivamente predisponendo l'elaborato "R.I.R." necessario, in quanto tutta questa vicenda è stata un accavallarsi di accadimenti legati a questa industria: tra uscita e successivo *rientro della "Polynt" S.p.A. dalla R.I.R.* e, nel frattempo, la stesura del nuovo P.R.G.C....*(lascia in sospensione la frase)*. Ripeto: noi stiamo già predisponendo tutti gli elementi necessari per produrre l'elaborato "R.I.R." - come tra l'altro è stato richiesto in sede di prima Conferenza di Co-pianificazione dagli Enti colà partecipanti - e ci muoveremo il più in fretta possibile. Abbiamo già anche preso contatti con l' *azienda interessata*, in quanto il nostro elaborato "R.I.R." prevedrà anche di essere allineato con tutte le autorizzazioni che hanno posto in essere con l'ISPRA e con tutto quello che è necessario per adeguare il P.R.G.C. agli adempimenti del "rischio Seveso".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto del dibattito qui sopra riportato, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dopo aver informato i presenti che gli atti rilevanti del procedimento sono pubblicati sul sito *Internet* della Provincia di Biella, nella sezione in cui è pubblicato il progetto, constatato che sono ormai le ore 12.45 e che deve ancora essere operata la lettura delle parti del Verbale della riunione del 04.11.2021 e successive sessioni di aggiornamento lavori dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, contenenti richieste di chiarimento al proponente, propone ai soggetti presenti di procedere con la lettura del documento predetto sino alle ore 13:15 e, successivamente, di sospendere la seduta e riprenderla alle ore 14:15.

Tutti i soggetti presenti concordano con tale proposta del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Di seguito, pertanto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** procede nella lettura delle parti del Verbale della riunione del 04.11.2021 e successive sessioni di aggiornamento lavori dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, contenenti richieste di chiarimento al proponente. Prima di iniziare la lettura, il dott. Stevanin comunica ai presenti che, come tutti gli altri atti rilevanti di questo procedimento, il Verbale che andrà di seguito a leggere, sarà, nei prossimi giorni, pubblicato sul sito *Internet* della Provincia di Biella, a disposizione per la consultazione da parte di chi ne abbia interesse.

La lettura del Verbale da parte del **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** inizia dalla pagina 12 e successive, precisamente nelle parti seguenti:

"L'O.T.+C.T. rileva che le due proposte di variante contenute nelle tavole 42 e 43 non sono coerenti fra loro:

- *in relazione al P.R.G.C. vigente viene proposta in variante una zonizzazione prevalente di NIP Aree con nuovi impianti produttivi, una porzione riguardante la palazzina uffici esistente come IPC Aree con impianti produttivi che si confermano e una piccola porzione Aree per attrezzature pubbliche (come riportato nella Tav 42);*
- *relativamente alla Variante Generale in itinere invece viene proposta una differenziazione dell'area individuata come oggetto di Variante che prevede sia N.I.P. Aree con nuovi impianti produttivi che IPC Aree con impianti produttivi che si confermano (estesa oltre che all'area della palazzina anche all'area oggetto di altri procedimenti autorizzativi) (vedi Tav 43).*

L'O.T.+C.T. rileva inoltre che l'area oggetto della Variante urbanistica non è limitata al lotto interessato dal Progetto in oggetto, ma comprende un'area molto più ampia che corrisponde

all'area individuata a PEC dal P.R.G.C. vigente e va anche a modificare la previsione di aree a parcheggi e di viabilità in progetto che viene cancellata.

L'O.T.+C.T. precisa che la variante semplificata prevista dalla L.R. 56/77 all'art. 17bis comma 15bis e all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 deve essere limitata alla proposta di progetto sia per quanto riguarda le modifiche agli azzonamenti che alle norme di attuazione: infatti nelle previsioni del legislatore deve essere la fotografia del progetto una volta realizzato e il suo inserimento nello strumento urbanistico comunale (non è quindi possibile prevedere modifiche al di fuori dell'area oggetto del progetto o modifiche normative che abbiano ricadute anche su altre zonizzazioni).
Le norme di attuazione della variante comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/77 dovrebbero specificare le altezze, i volumi, i rapporti di copertura e le distanze tra fabbricati e confini esattamente relativi al progetto in essere e inoltre non modificare in maniera generica l'articolato normativo ma proporre una scheda ad hoc.

Relativamente alle distanze dai confini e dagli edifici adiacenti è necessario verificare la fattibilità del progetto in merito alle normative vigenti (codice civile art. 873 e 890, Decreto Interministeriale n. 1444/1968, Regolamento Edilizio del Comune di Cavaglia e Piano Regolatore vigente) fatti salvi i diritti di terzi.

L'O.T. + C.T. richiede pertanto al proponente di effettuare la verifica di conformità del progetto e della variante proposta rispetto alle norme vigenti sopra riportate. Segnala inoltre la necessità di evidenziare nelle tavole di progetto (in particolare nella tavola "46 Planimetria dell'area di proprietà" e nelle sezioni) il buffer rappresentante la proiezione delle altezze al fine di valutare le distanze da mantenere dai fabbricati confinanti, tenendo conto di quanto riportato all'art. 9 del Decreto Interministeriale n. 1444/1968.

Inoltre, si segnala che anche la modifica alle norme del piano relative ai parametri edilizi dovrà soddisfare il requisito degli artt. 8 e 9 del Decreto Interministeriale n. 1444/1968.

Programmazione Nazionale:

Il D.L. 12.09.2014 n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito con Legge 11.11.2014 n. 164 all'art. 35 comma 1 stabilisce che "1 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica."

In attuazione della disposizione richiamata, con il D.P.C.M. 10.08.2016 "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati", vengono individuati gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, con

l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento nonché quella nazionale complessiva al mese di Novembre 2015 (Tabella A); gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati non in esercizio con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento (Tabella B);

Nel seguito il provvedimento all'art. 5 individua il numero e la capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare tenendo conto della programmazione regionale, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, riportata nella tabella C che evidenzia per la Macro Area Geografica di Appartenenza: Nord, un fabbisogno residuo da soddisfare nullo.

Il decreto richiamato parte dall'esigenza di garantire a livello nazionale una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata limitando per gli stessi il ricorso allo smaltimento in discarica ed effettua una ricognizione puntuale degli impianti esistenti e della potenzialità installata e di prossima attivazione, andando ad individuare i fabbisogni reali del territorio suddivisi per Macroarea allo scopo di salvaguardare il principio di autosufficienza e di prossimità nella gestione dei rifiuti stabilito dalle norme comunitarie (art. 16 Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (art. 182 bis D. Lgs. 152/2006).

Per completezza va precisato che il T.A.R. Lazio, con sentenza 6/10/2020 n. 10095 ha annullato il D.P.C.M. richiamato nella parte in cui non prevede il previo espletamento della V.A.S.

Programmazione regionale:

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con D.C.R. 19.04. 2016, n. 140-14161, relativamente al fabbisogno di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato dell'A.T.O. 1, al quale faceva capo la Provincia di Biella, sulla base della suddivisione degli Ambiti territoriali all'epoca vigente, non evidenziava nell'immediato problematiche impiantistiche, nel contempo tra le priorità di Piano (Cfr. tab. 12.6) si stabiliva di privilegiare l'impiantistica esistente con avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è tecnicamente ed economicamente possibile il recupero di materia (contrarietà a nuovi impianti di incenerimento) e tra gli obiettivi quello di incentivare la produzione di energia termica da termovalorizzatori (Cfr. tab. 50 – Rapporto Ambientale, tab. 6 – Piano di Monitoraggio Ambientale).

Con la D.G.R. 12.03.2021, n. 14-2969, la Regione Piemonte approvava un atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche.

Lo strumento di programmazione tiene conte dell'evoluzione in atto del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Piemonte che dovrà portare a breve alla costituzione di un unico Ambito regionale con funzioni inerenti l'eventuale individuazione e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa, tra i quali i termovalorizzatori.

I dati aggiornati e le proiezioni condotte nello strumento di programmazione ritengono plausibile, per il nuovo Ambito piemontese, senza ulteriori interventi rispetto a quelli già messi in campo, un aumento della RD tale da superare il 70% nel 2030 ed il 75% nel 2035 ed un'ulteriore riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati a meno di 600.000 t nel 2030 e poco più di 500.000 t nel 2035, pur ipotizzando un incremento degli scarti di trattamento della raccolta differenziata.

Sulla base di tali proiezioni, l'impiantistica installata per il trattamento termico (termovalorizzatore sito a Torino, località Gerbido, autorizzato a trattare 562.269 t) dovrebbe essere sufficiente a garantire in prospettiva la termovalorizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati piemontesi, se si considera che a seguito del Trattamento Meccanico Biologico operato negli impianti esistenti in Regione Piemonte in numero di 9, potrebbe ridurre sensibilmente (ca. 30 %) il quantitativo di rifiuto da smaltire, senza contare che una parte del CSS ottenibile anche dal

trattamento del rifiuto indifferenziato, potrà essere utilizzato presso gli impianti di co-incenerimento presenti nel territorio piemontese.

L'atto di indirizzo al par. 7.3 "Criteri" affronta anche la questione del Recupero energetico, ed indica che il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero energetico dei rifiuti indifferenziati, in relazione al possibile aumento degli scarti derivanti dalla selezione e dal trattamento delle raccolte differenziate, oltre alla riduzione a valori inferiori al 10% dei RU in discarica entro il 2035 rendono necessario ripensare l'attuale pianificazione in merito al ruolo del recupero energetico.

In tale contesto fornisce alcuni indirizzi ai quali si dovrà attenere la futura programmazione regionale in materia di recupero energetico: nel rispetto dell'ordine gerarchico previsto dalle normative comunitarie e nazionali, utilizzando tecnologie che consentano un'ottimizzazione della risorsa energetica, quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia.

Tali aspetti dovranno essere rivalutati in sede di V.A.S. ed individuati i possibili scenari proprio in relazione al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili (frazione indifferenziata e scarti derivanti dalle raccolte differenziate) che si rendesse necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica.

La proposta descritta nel progetto qui istruito risulta inoltre ampiamente sovradimensionata rispetto ai fabbisogni dell'Ambito Territoriale Biellese, il quale secondo i dati 2020 ha prodotto 26.090 t di rifiuto indifferenziato, il quale peraltro, prima di essere smaltito viene sottoposto a trattamento presso il vicino impianto di bioessiccazione con un'ulteriore riduzione in peso di circa il 30%, pertanto in concreto il contributo del bacino biellese all'impianto in progetto potrebbe essere di circa 18.000 t all'anno.

Relativamente a quelli che vengono definiti dal proponente scarti provenienti dall'area Gerbido e quantificati in circa 104.600 t anno, occorre precisare che l'impianto di trattamento meccanico biologico in capo alla "A.S.R.A.B." S.p.A. partecipata dalla "S.E.A.B." S.p.A., società pubblica dei Comuni Biellesi, è nato come impianto consortile per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla Provincia di Biella; lo stesso dal 2000, anno di avvio, ad oggi, ha visto progressivamente ridursi il quantitativo di rifiuto indifferenziato biellese per effetto degli incrementi conseguiti nella Raccolta Differenziata. Le capacità residue sono state progressivamente saturate da rifiuti indifferenziati provenienti da altri ambiti, tuttavia ai soli fini del trattamento, con l'impegno a provvedere autonomamente allo smaltimento del rifiuto trattato in assenza di spazi idonei nella discarica a servizio dell'impianto parte del Sistema integrato biellese in fase di progressivo esaurimento.

Tale situazione non può tuttavia essere un dato di partenza per valutare la localizzazione dell'impianto in funzione dei fabbisogni che vanno ricondotti, come anticipato precedentemente, ad una logica di ambito territoriale ottimale piemontese, il quale dovrà individuare concretamente i fabbisogni impiantistici su scala regionale e dovrà individuare le localizzazioni più idonee secondo criteri di baricentricità in relazione alle provenienze dei flussi di rifiuti. I flussi attualmente gestiti dall'impianto di trattamento ASRAB al di fuori del bacino biellese: V.C.O., Vercelli, Novara, Pavia, Napoli (dati 2020); non rispondono certamente a criteri ottimali soprattutto in considerazione degli impatti derivanti dal trasporto dei rifiuti e non possono costituire il presupposto per l'individuazione di un nuovo impianto di smaltimento.

Sarà compito del nuovo ambito regionale individuare gli impianti più idonei sia al TMB, qualora ritenuto opportuno in un'ottica di progressiva riduzione della componente biodegradabile presente nel rifiuto indifferenziato, che allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, allo scopo di ridurre le percorrenze ed ottimizzare i flussi.

Relativamente all'applicabilità del principio di prossimità ai rifiuti trattati dall'impianto in progetto, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 16 della direttiva 2008/98/CE, ribaditi dagli artt. 178, 179, 182-bis del D. Lgs. 152/2006, si richiamano alcuni principi contenuti nella recente

Sentenza della Corte di Giustizia UE (Ottava sezione) dell'11.11.2021, dirimente sulla questione. La stessa nell'ambito di una controversia tra la Regione Veneto ed una società richiedente l'autorizzazione preventiva per la spedizione verso un cementificio sito in Slovenia, ai fini del loro utilizzo in co – combustione, di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a trattamento meccanico e classificati con il CER 19 12 12, ha stabilito che, allo scopo di salvaguardare il principio di garantire il trattamento dei rifiuti nell'impianto più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce CER 19 12 12 a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico che non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà iniziali, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati.

Anche i principi contenuti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 5025 dell'01.07.2021 fanno emergere come il criterio di prossimità vada considerato anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani, secondo l'assunto che l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare.

Anche l'art. 181 del D. Lgs 152/2006, che prevede la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni differenziate destinate a recupero inserendo il recupero di queste frazioni in un regime giuridico di mercato, pone però l'attenzione sul principio di prossimità in un'ottica di salvaguardia ambientale atta a contenere o limitare la movimentazione dei rifiuti o comunque considerare nelle valutazioni ambientali l'impatto dato dal traffico non solo a livello locale ma in generale. Il recupero può quindi avvenire in un territorio diverso da quello dal quale il rifiuto si origina, ma la norma tende a evidenziare come sia auspicabile che il trattamento non avvenga a distanze tali da trasformare la movimentazione del rifiuto in un impatto ambientale negativo.

L'analisi del bacino di provenienza dei rifiuti è indispensabile in quanto, in assenza dell'applicazione del principio di vicinanza, vi potrebbe essere un impatto ingiustificato dovuto ai trasporti (generazione di emissioni, traffico indotto e spreco di combustibili) la cui quantificazione deve essere considerata a livello di progettazione. Si richiama in proposito il principio stabilito dal Consiglio di Stato (sez. V, 12.05.2017, Sentenza n. 2238) "E' canone di ragionevolezza che la minore movimentazione dei rifiuti permette di conseguire il migliore risultato ambientale possibile."

In conclusione, relativamente alle caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nell'impianto in progetto rispetto alla programmazione:

- *non è giustificata la potenzialità di trattamento rispetto all'A.T.O. attuale biellese tenuto conto del fabbisogno di smaltimento del rifiuto indifferenziato quantificabile in circa 18.000 t, non ritenendo peraltro utili ai fini del computo i quantitativi provenienti dall'impianto di trattamento TMB presente sul medesimo sito essendo soggetti ad accordi temporanei per risolvere situazioni contingenti ma che vanno ricondotti ad una programmazione di ambito regionale che tenga conto dei fabbisogni complessivi ai fini di una razionalizzazione del sistema integrato che potrebbe anche non contemplare tale impianto.*
- *non è dimostrata la coerenza con la pianificazione regionale né in termini di necessità impiantistica, tenuto conto della potenzialità di smaltimento mediante recupero energetico installata (termovalorizzatore di Torino, in grado di trattare circa 560.000 t, impianto di co-incenerimento presente in Provincia di Cuneo in grado di trattare circa 59.000 t), né in termini di collocazione impiantistica rispetto ai fabbisogni, intesa come collocazione più idonea a limitare gli impatti derivanti dai trasporti;*
- *l'impianto proposto non risponde ai criteri regionali assegnati con DGR 12.03.2021, n. 14-2969 (cfr. par. 7.3) volti ad indirizzare la valorizzazione energetica verso le tecnologie che consentano un'ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia, modalità non contemplate nel Progetto esaminato.*
- *la mancata indicazione della provenienza dei rifiuti trattati determina l'impossibilità a verificare l'osservanza del principio di prossimità sancito dall'art. 16 della direttiva rifiuti*

98/2008/CE che trova applicazione nell'ordinamento italiano non solo con riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani ma anche con riguardo ai rifiuti speciali.

L'eventuale ricorso all'approvvigionamento sul mercato dei rifiuti urbani ed assimilati, deve inoltre tenere conto della Programmazione Nazionale (D.P.C.M. 10.08.2016 – Allegato C) che evidenzia per la Macro Area Geografica di Appartenenza Italia del Nord, un fabbisogno residuo da soddisfare nullo e della conseguente necessità di valutare gli impatti derivanti dal trasporto dei rifiuti trattati su lunghe distanze rispetto ai ridotti benefici ambientali derivanti dall'energia prodotta.

Relativamente ai rifiuti speciali costituiti da fanghi di depurazione (Codice EER 190805) la D.G.R. 13- 1669 del 17.07.2020 evidenzia che (dati 2018) delle circa 145.000 t di "tal quale", il 70% è stato avviato a riutilizzo in agricoltura (tramite compostaggio), il 26% è stato avviato ad incenerimento e co-incenerimento ed il 4% è stato conferito direttamente in discarica; destinazione, quella a riutilizzo in agricoltura dei fanghi, prevalente e considerata una modalità virtuosa di recupero della sostanza organica dall'atto di indirizzo medesimo. Il proponente deve chiarire quale fabbisogno di incenerimento andrebbe a soddisfare l'impianto proposto e quali presupposti fanno ritenere idonea la collocazione scelta tenuto conto della distribuzione a livello regionale, della limitata produzione dell'Ambito Territoriale Biellese (ca 7.000 t tal quale, dato 2012, confermato da estrazione MUD 2020) e dei principi richiamati nell'atto di indirizzo in termini di prossimità nell'utilizzo/recupero dei materiali con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei mezzi di trasporto e di diversificazione nei processi di trattamento/recupero/smaltimento nel rispetto della cosiddetta gerarchia sui rifiuti.

Dalla progettazione risulta assente l'analisi del bacino di provenienza (esterno al Polo "A2A Ambiente" S.p.A.) dei rifiuti (che si intuisce essere sovra-regionale con priorità teorica ai flussi regionali), l'analisi del bacino di destino dei rifiuti prodotti dallo stabilimento nonché un raffronto/analisi degli attuali conferimenti dei rifiuti decadenti dagli altri impianti di titolarità "A2A Ambiente" S.p.A. (circa 104.000 t/a) rispetto all'ipotesi di conferimento all'impianto di incenerimento.

Preme inoltre sottolineare che nel quadro progettuale il proponente ipotizza di poter destinare parte dei rifiuti derivanti dagli impianti del Gerbido al nuovo impianto di recupero energetico mentre nel quadro ambientale - analisi matrice traffico e nell'analisi delle alternative localizzative viene presentata come una certezza (elemento di rilievo nella scelta del sito). Vi è al riguardo poca chiarezza circa le intenzioni del proponente.

L'assenza di queste informazioni, incidenti in particolare sulle matrici traffico ed emissioni, e del relativo studio di dettaglio è un elemento non di poco conto in quanto viene a mancare nella progettazione e nella trattazione una valutazione su vasta scala degli impatti complessivi del progetto.

L'analisi del bacino di provenienza e dei bacini di conferimento finali, (in generale una corretta trattazione circa il bacino di riferimento) rappresenta infatti un elemento fondamentale delle valutazioni ambientali di un progetto in un'ottica complessiva di sostenibilità e di bilanciamento degli impatti su diversa scala. In tale contesto, ad esempio, l'analisi del traffico non può essere considerata solo a livello locale, ma deve conteggiare l'impatto complessivo del traffico derivante dalla movimentazione dei rifiuti dal produttore al recuperatore ("A2A Ambiente" S.p.A.) e dal produttore ("A2A Ambiente" S.p.A.) allo smaltitore. L'analisi complessiva - non solo su scala locale - degli impatti serve per permettere agli Enti di valutare la sostenibilità ambientale complessiva di un progetto.

L'O.T.+C.T. evidenzia quindi l'assenza di un elemento essenziale per la valutazione complessiva del progetto e l'analisi della fattibilità dell'impianto intesa come elemento per analizzare la

sostenibilità ambientale, territoriale e sociale che comporta l'inserimento dell'impianto in un determinato contesto e territorio.

Il proponente ha effettuato una verifica di coerenza con il P.T.C. della Provincia di Vercelli per il solo tratto di posa dell'elettrodotto.

- La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà completare tale verifica di coerenza ed inquadramento anche per le aree contigue allo stabilimento, ricadenti nel territorio della Provincia di Vercelli.

In merito al quadro programmatico relativo alle norme di pianificazione degli impianti di trattamento rifiuti:

- l'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente effettui una verifica di coerenza con i criteri stabiliti dalla D.G.R. 12.11.2021, n. 18-4076. O.d.G. Consiglio Regionale 486/2021 "Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 06.07.2018", dando atto che tali criteri sono stati emanati successivamente alla presentazione del progetto".

Al termine della lettura delle parti qui sopra riportate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, rileva che, nella sostanza, tale ultima osservazione letta ha lo stesso contenuto di quanto riportato nella nota della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali Protocollo n. 00011252_2022 del 01_02_2022 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 1828 del 01.02.2022), precedentemente letta.

Poi, avuto conto del fatto che sono le ore 13:18, come concordato in precedenza, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** dichiara sospesi i lavori della seduta sino alle ore 14:15.

Alle ore 14:20 il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, dichiara nuovamente aperti i lavori della Conferenza dei Servizi.

Il **dott. Stevanin** riprende la lettura delle parti del Verbale della riunione del 04.11.2021 e successive sessioni di aggiornamento lavori dell'Organo Tecnico + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, contenenti richieste di chiarimento al proponente. La lettura riprende dalla pagina 22 (§ c) *Descrizione delle principali caratteristiche della fase ecc...del Titolo I*) e successive, precisamente nelle parti seguenti:

"Gestione rifiuti:

Gli elaborati progettuali valutati delineano in modo generale il funzionamento dell'impianto, risultando carenti nella definizione dei trattamenti previsti e dei sistemi di controllo che verranno messi in atto. Al fine di acquisire elementi tecnici di maggior dettaglio, per una adeguata disamina del progetto, si ritiene necessario che vengano approfonditi i seguenti aspetti, relativi alla gestione dei rifiuti.

- *Bacino di utenza: tra i rifiuti in ingresso, deve essere chiarito se i rifiuti prodotti dal Polo Tecnologico "A.S.R.A.B." S.p.A. di Cavaglià, riconducibili alla raccolta dei rifiuti urbani della Provincia di Biella, saranno destinati all'inceneritore. Fatte salve le considerazioni svolte nella lettera a) del presente Titolo il proponente deve chiarire se, in caso di approvazione del Progetto ritiene prioritario garantire che l'inceneritore tratti i rifiuti provenienti dall'A.T.O. biellese.*

- *Rifiuti in ingresso: il quantitativo totale di rifiuti annuo è indicato in 278.000 t/a, a cui si aggiungono 84.000 t/a di fanghi ad alto contenuto di acqua. Le quantità sono indicative in quanto all'impianto verranno approvvigionati rifiuti con un PCI variabile tra 9200 e 18000 kJ/kg, al fine di saturare il carico termico massimo continuo (CMC di 110 MW) dell'impianto.*

Anche la gestione dei fanghi, complementare alla linea di combustione, sarà modulata sulla base del PCI dei rifiuti in ingresso e potrà prevedere la nebulizzazione diretta dei fanghi nella camera di combustione o la loro miscelazione in ingresso t.q. o il loro incenerimento dopo essiccamento, sfruttando l'energia termica prodotta dall'impianto stesso. In ragione della flessibilità delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, al fine di definire la miscela da inviare alla combustione, è necessario che:

- *vengano indicati quali controlli saranno eseguiti sui rifiuti in ingresso, specificando frequenza, modalità e i parametri merceologici/chimici verificati. In particolare, per ogni tipologia di codice EER in ingresso, occorre fornire indicazioni in merito alle caratteristiche merceologiche/chimiche attese. Si chiede di indicare le prove che verranno svolte sui codici EER a specchio, con particolare riferimento al codice EER 160306 "Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160303" ed al codice EER 191212 "Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti". Per quanto riguarda i rifiuti EER 191210 "Rifiuti combustibili" occorre indicare la loro riconducibilità ai requisiti del CSS. In particolare, per quanto attiene i fanghi da depurazione in ingresso all'impianto, si ritiene che debba essere tenuta in considerazione anche la ricerca dei PFAS, considerando la sempre maggior importanza e complessità del problema relativo all'inquinamento da parte di questi contaminanti "emergenti";*
- *vengano fornite indicazioni sulla gestione dei fanghi, indicando quali condizioni di processo saranno favorevoli per la scelta di una delle tre modalità illustrate di gestione. Per quanto riguarda i fanghi devono inoltre essere specificati i criteri seguiti per lo stoccaggio iniziale (modalità e tempistiche);*
- *vengano indicate le modalità con cui i rifiuti verranno trattati nella vasca di ricezione (omogeneizzazione, vagliatura ecc) allo scopo di rendere più costanti le caratteristiche della miscela avviata a combustione;*
- *il gestore indichi, visto l'ampio spettro di tipologie di rifiuti previste in accettazione (CSS, scarti di compost, tessili, gomma, legno, carta ecc), se ha stabilito un nesso tra la variabilità dei rifiuti in ingresso e le caratteristiche del combustibile alimentato nella camera di combustione. Il gestore deve indicare l'origine dei rifiuti e la compatibilità dei codici previsti per l'ottenimento di una miscela il più omogenea possibile da avviare alla combustione. A tale proposito si chiede che il gestore fornisca considerazioni circa la possibilità di eseguire la miscelazione dei rifiuti liquidi con i rifiuti solidi/palabili (vedasi BATc Incenerimento, BAT14 lett. a per la miscelazione di rifiuti liquidi e pastosi compatibili)*

Tali aspetti sono riconducibili anche a quanto stabilisce la BAT9 indicata nella Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12/11/2019 per l'incenerimento dei rifiuti.

- *il proponente specifichi come intende verificare che i rifiuti di carta e cartone (EER 150101, 191201, 030307), legno (EER 150103, 170201, 191207), plastica (EER 170203, 191204) siano avviati a recupero energetico soltanto se non hanno caratteristiche idonee per essere sottoposti alle operazioni di recupero di materia (Osservazione Inchiesta Pubblica);*
- *per i rifiuti speciali organici EER 160306(rifiuti organici), 190502(rifiuti animali e vegetali), 190805(fanghi da depurazione acque reflue urbane) 190814 (fanghi da depurazione acque reflue industriali) che possono essere avviati a recupero per la*

produzione di biometano, il proponente deve indicare le condizioni che rendono necessario l'incenerimento. (Osservazione Inchiesta Pubblica).

- *Gestione flusso rifiuti in ingresso: indicare le modalità di gestione dell'impianto, al fine di garantire continuità nell'approvvigionamento dei rifiuti nella camera di combustione. Devono essere indicate le tempistiche dell'eventuale deposito preliminare all'invio nel forno e le modalità gestionali in caso di fermo impianto. (vedasi BATc Incenerimento, BATI Punto xxi e BAT9).*
- *Gestione fermo impianto: in ragione della presenza di una sola linea di processo (a riguardo si rimanda alle considerazioni sulle alternative progettuali contenute nel successivo Titolo II), il gestore deve indicare le modalità di gestione del flusso di rifiuti in caso di fermo impianto per guasti/manutenzione/incidenti (vedasi BATc Incenerimento, BATI Punto xii e xxv).*
- *Rifiuti confezionati: è necessario dettagliare meglio le procedure di trattamento dei rifiuti confezionati e specificare le modalità di gestione degli eventuali contenitori recuperati.*
- *Procedure accettazione (vedasi BATc Incenerimento, BAT9 e BAT11): la ditta deve presentare una procedura di accettazione dei rifiuti che contempli i seguenti aspetti:*
 - *Fase preliminare all'accettazione dei rifiuti: devono essere indicate le modalità e le frequenze di caratterizzazione dei rifiuti, da parte dei produttori, per tutti i codici accettati in impianto. Per i codici EER a specchio indicare se viene prevista l'individuazione degli analiti ritenuti critici per la verifica della non pericolosità. Per le analisi merceologiche devono essere indicate le frazioni che verranno determinate. Indicazione delle eventuali caratteristiche che rendono recuperabile il rifiuto ai fini energetici e non ai fini di recupero di materia, quindi accettabili presso l'impianto;*
 - *Fase di accettazione: indicare le prove analitiche che verranno eseguite sui rifiuti accettati, precisando la frequenza di controllo, eventuali verifiche presso i produttori ed il set analitico che verrà ricercato. Devono inoltre essere incluse le verifiche amministrative sui carichi accettati ed i controlli in fase di scarico dei rifiuti, indicando se sono previste ispezioni a campione sulla composizione dei rifiuti. Per tale aspetto si rimanda alla BAT11 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019 per l'incenerimento dei rifiuti, in cui si prevede la determinazione del potere calorifico, tenore di alogeni e metalli/metalloidi e, per quanto riguarda i fanghi di depurazione, la verifica dell'umidità, cenere e mercurio. Nella fase di accettazione deve inoltre essere compreso il controllo radiometrico;*
 - *Carichi non conformi: prevedere le modalità di respingimento dei carichi non conformi e di gestione di quelli in attesa di verifica preliminare all'accettazione.*
- *Vasca di stoccaggio dei rifiuti in entrata: vista la profondità della vasca (5,50 m da p.c.) devono essere indicate le modalità di impermeabilizzazione della stessa.*
- *Gestione rifiuti liquidi: in merito alla possibilità di inviare i percolati e le acque di lavaggio nel forno di combustione, il gestore deve integrare l'elenco dei codici EER alimentati all'impianto con i rifiuti liquidi previsti ed indicare i casi in cui intende avvalersi dell'iniezione diretta nel forno o della possibilità di miscelarli con i fanghi pompabili. (vedasi BATc Incenerimento, BAT14 lett. a per la miscelazione di rifiuti liquidi e pastosi compatibili).*
- *Rifiuti prodotti: per quanto riguarda la gestione delle ceneri pesanti non risultano esplicitate le analisi chimiche per la dimostrazione del rispetto dei requisiti del comma 2 art. 237-octies D.Lgs. 152/06 (tenore di incombusti TOC < 3% o perdita per ignizione > 5% in peso sul secco). Tale verifica rappresenta una BAT (BAT 7 e BAT 14 Tabella 1) indicata nella Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019 per l'incenerimento dei rifiuti. Il gestore deve indicare inoltre, per i rifiuti prodotti, le analisi che verranno svolte per la classificazione di pericolosità, la frequenza di verifica e le dimensioni dei lotti che andranno caratterizzati. Per le ceneri leggere deve inoltre essere indicato se queste verranno gestite in modo differente, sulla base della fase di produzione.*

- *Il proponente deve fornire indicazioni precise sugli impianti autorizzati al recupero di materia presso i quali saranno conferite le ceneri pesanti, specificandone denominazione e ubicazione, estremi dell'autorizzazione e capienza. Inoltre lo SIA dovrà valutare gli impatti derivanti dal trasporto presso i siti di destinazione delle ceneri pesanti prodotte.*
- *Il proponente deve fornire indicazioni precise sugli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero presso i quali saranno conferite le ceneri leggere, specificandone denominazione e ubicazione, estremi dell'autorizzazione e capienza. Inoltre lo S.I.A. dovrà valutare gli impatti derivanti dal trasporto presso i siti di destinazione delle ceneri leggere prodotte.*
- *Trattamento ceneri: il gestore deve fornire indicazioni più dettagliate in merito alla possibile installazione di un sistema di de-metallizzazione delle ceneri, descrivendo il processo di separazione dei materiali ferrosi.*
- *Efficienza energetica ai fini dell'attività di recupero R1: il proponente deve esplicitare il calcolo dell'efficienza energetica richiesta per poter classificare nell'attività di recupero R1 gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, come specificato nella nota (4) dell'Allegato C alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (per gli impianti autorizzati dopo il 31.12.2008 l'efficienza deve essere pari o superiore a 0,65). Si dà atto che nell'elaborato "CAVP09O10000PET000010100 - Relazione Tecnica Progettuale 2, a pagina 18 nella tabella 3 "Caratteristiche tecniche impianto di combustione dei rifiuti speciali non pericolosi", è indicato che l'efficienza R1 attesa dell'impianto, senza applicazione del CCF (Climate Correction Factor), è pari 0,75 per il caso "full electric" e 0,77 in caso cogenerativo, non sono però riportati i dati da inserire nella formula di calcolo. La verifica dell'efficienza energetica R1 è indicata tra le prove di collaudo a pag. 227 del medesimo elaborato".*

Quindi, a pagina 26 e successive, il **dott. Stevanin** legge:

"Acque meteoriche:

E' necessario potere avere una stima della quantità delle precipitazioni sulla base dei dati degli ultimi dieci anni rilevate nella centralina prossima al sito ubicata presso la discarica della "A2A Ambiente" S.p.A. In questo modo dovrebbe essere possibile se non individuare un volume certo di acque meteoriche, individuare almeno diversi scenari a partire da uno scenario a zero precipitazioni (valutazione attualmente proposta) e valutando sulla serie decennale un dato medio annuale e un dato massimo".

In seguito legge la parte seguente:

"Bilancio idrico:

- *i consumi medi indicati per le diverse sezioni dell'impianto nella Tabella 13 sono differenti e più elevati rispetto ai consumi delle stesse sezioni indicate in Tabella 12 e non è sempre possibile risalire attraverso le note alla giustificazione di tale discrepanza;*
- *manca la certezza sulla installazione di alcune linee (reattore a semi secco linea fumi impianto di combustione) per cui non è possibile valutare compiutamente la quantità di refluo riutilizzabile;*
- *sono esplicitati gli approvvigionamenti necessari all'impianto per le diverse fasi, al netto di quanto indicato relativamente alla stima di approvvigionamento da acque meteoriche, mentre non viene in alcun modo effettuato un bilancio delle risorse sulla base della percentuale di acque riutilizzabili, su quanto perso per evaporazione, su quanto scaricato (stimato ca. 105.120 m³/anno) e su quanto smaltito come rifiuto".*

In seguito legge la parte seguente:

Fase di cantiere:

Da quanto dichiarato nel S.I.A. si ipotizza che i 3.500 l/giorno di acqua, riconducibili a 14 a.e. (corrispondenti a una trentina di persone) presenti in sito per i lavori di costruzione, siano probabilmente utilizzati esclusivamente per alimentare le sole docce e i lavandini in quanto si legge che verranno posizionati WC chimici. Si richiede al proponente di dettagliare e motivare in maniera puntuale l'uso dei 3.500 l/giorno di acqua indicati nel S.I.A.

Con riferimento al § d) "Valutazione del tipo e della quantità dei residui ecc..." del Titolo I, il **dott. Stevanin** legge poi le parti seguenti:

"Acque reflue civili:

Relativamente alle planimetrie presentate si richiedono i seguenti chiarimenti:

- *è rappresentata la rete reflui civili proveniente dal blocco 6.3, definito come "vasca principale stoccaggio rifiuti" e dal blocco 8 "fabbricato caldaia e linea trattamento fumi" ma non sembrano essere presenti servizi igienici, per cui deve essere chiarito che tipo di reflui vengono convogliati nella corrispondente fossa Imhoff;*
- *nell'area 18 "area attrezzata per baracche di cantiere ditte esterne", viene rappresentata una condotta che confluisce in una fossa Imhoff benché, sia in relazione che in planimetria, nella suddetta area non viene indicata la presenza di bagni se non nella fase di cantiere (cfr. SIA CAVP09O10000GAA0600401_SIA). In questa fase, tuttavia, è previsto, da un lato un consumo idrico di 1.500 l/giorno per servizi igienici, dall'altro non risulterebbero scarichi civili per l'utilizzo dei bagni chimici: deve essere meglio chiarito questo aspetto in relazione alla installazione di una fossa Imhoff che, fuori dalla fase di cantiere, non verrebbe più utilizzata.*
- *fornire il numero di addetti che usufruiscono di ognuna delle fosse settiche tipo Imhoff e specificare le dimensioni delle fosse (dalla Tavola 3 parrebbero essere 3) al fine di verificarne l'adeguatezza".*

In seguito legge la parte seguente:

"Acque meteoriche:

I pozzetti scolmatori, per quanto rappresentati in Tav.21, non sono specificamente indicati in legenda, per cui se ne richiede la corretta indicazione.

Le acque di prima pioggia entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorologico verranno rilanciate alla vasca polmone VPP5 oppure inviate a smaltimento. In caso di riutilizzo le acque verranno inviate alla vasca di accumulo VAT2 previa analisi; nella relazione non vengono indicati i requisiti qualitativi minimi per la scelta se inviare a riutilizzo o smaltimento l'acqua di prima pioggia, pertanto, si richiede di specificare le modalità di scelta.

Le acque meteoriche che ricadono nelle aree dotate di cordolo afferenti al sistema di gestione della soluzione acquosa di NH₃ verranno raccolte nella sottostante vasca drenaggi soluzione ammoniacale denominata VR1. A seconda del contenuto di NH₃ nelle acque raccolte, che verrà verificato tramite apposita presa per le analisi chimiche, attraverso una rete dedicata (quella delle acque tecnologiche) le acque raccolte potranno avere 3 differenti recapiti:

- *avvio a smaltimento presso impianto esterni autorizzati in caso di presenza di NH₃ rilevante;*
- *invio a recupero nella vasca acque tecnologiche VAT2 in assenza di NH₃;*
- *rilancio al forno dell'impianto di combustione in caso di presenza di tracce di NH₃.*

In base a quanto proposto si richiede che vengano fornite indicazioni più dettagliate sulle concentrazioni soglia di NH₃ e sui metodi analitici utilizzati.

Il gestore precisa che l'impianto in progetto ha in comune con l'impianto per il recupero della FORSU attualmente in costruzione "la gestione delle acque meteoriche ricadenti sulla strada di accesso all'impianto in progetto, per un tratto percorsa anche dai mezzi dell'impianto FORSU, attraverso la rete di raccolta acque meteoriche dell'impianto FORSU". Tale aspetto non è stato trattato adeguatamente nell'elaborazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. Il proponente dovrà aggiornare il Piano proposto tenendo conto dell'utilizzo promiscuo della strada prevedendo contestualmente l'aggiornamento del Piano di gestione acque meteoriche già autorizzato all'impianto FORSU.

Acque bianche da tetti e coperture:

Riguardo al recapito delle eccedenze di tali acque negli strati del sottosuolo si segnala che nella Relazione acque meteoriche è presente un paragrafo intitolato "POZZI DI DISPERSIONE – SUBIRRIGAZIONE" in cui si legge "Per la vasca volano dedicata alle acque scolanti sulle coperture, la portata in uscita è previsto venga dispersa nei primi strati del sottosuolo." Si ritiene che si tratti di un refuso in quanto successivamente riguardo alla vasca volano viene specificato che per le acque dalle coperture è previsto lo stoccaggio completo delle acque precipitate fino al valore pari a 30 mm di pioggia per il riutilizzo all'interno dell'impianto e solo l'eccedenza da tale quota sarà dispersa nei primi strati del sottosuolo.

Si ritiene che il recapito negli strati superficiali del sottosuolo della quota di acque meteoriche eccedente i primi 30 mm di precipitazione non sia accettabile, vista la tessitura del terreno in cui dovrà sorgere l'impianto e considerata la zona ricadente in aree di ricarica della falda così come individuata dalla Regione Piemonte. Si richiede pertanto una valutazione di fattibilità per convogliare le acque di tetti e coperture in altro recapito idoneo.

L'aspetto che tuttavia appare di primaria importanza riguardo alle acque che ricadono sulle coperture è che, da quanto indicato nel Piano di Prevenzione e Gestione (P.P.G.), questa tipologia di acqua viene considerata a basso contenuto di inquinanti: si ritiene indispensabile che il gestore approfondisca la caratterizzazione di tali acque in particolare valutando l'eventuale ricaduta degli inquinanti dal camino durante i periodi di pioggia.

In caso di possibile contaminazione per queste acque meteoriche come per quelle ricadenti sulle coperture degli impianti vicini, occorrerà rivalutare la gestione allineandola a quella delle acque di prima pioggia dalle superfici scolanti, evitando in ogni caso il recapito negli strati superficiali del sottosuolo".

In seguito legge la parte seguente:

"Acque tecnologiche di processo:

In relazione alla vasca VAT3 non vengono fornite informazioni circa le caratteristiche di quest'acqua che portano a procedere allo smaltimento anziché allo scarico in fognatura/acque superficiali. Si ritengono necessari chiarimenti in merito a tale aspetto".

In seguito legge le parti seguenti:

"Sistema trattamento acque reflue impianto essiccamento fanghi:

Rispetto a quanto descritto si rileva come:

- *manca un'indicazione sulle modalità di convogliamento del permeato o direttamente verso SP4 o in vasca d'accumulo (ad es. pozzetto partitore);*

- mancano indicazioni previsionali sulle caratteristiche chimiche del refluo da depurare anche per valutare se il trattamento previsto sia appropriato rispetto agli inquinanti da abbattere. Si richiede pertanto di indicare il potenziale carico inquinante dei reflui derivanti dall'impianto di essiccamento rifiuti (vedasi BATc Incenerimento, BAT17);
- manca una valutazione adeguata dei rifiuti in ingresso che possa escludere la presenza nei reflui trattati di sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B del D.Lgs. 172/2015 (la valutazione è cautelativa perché è riferita a sostanze scaricate nei corpi idrici e non in fognatura. Tuttavia la particolare conformazione del tratto fognario recettore, privo di depurazione terminale, fa ritenere indispensabile tale valutazione).

Si osserva inoltre che sarebbe opportuno prevedere, oltre che sul punto di scarico S1, anche sul pozzetto SP4 la misurazione della portata scaricata (somma del permeato recapitato direttamente e del troppo pieno della vasca VA).

Osservazioni generali sulla gestione delle acque:

Nei vari processi di trattamento sia di reflui industriali che trattamento di acque meteoriche non vengono indicati gli eventuali misuratori/sensori per la gestione del processo di depurazione dei reflui e/o gestione delle acque meteoriche. Mancano di conseguenza indicazioni gestionali che permettano di comprendere se gli smaltimenti previsti ad ogni livello dello schema di flusso delle acque reflue (Tavola 19) siano determinati esclusivamente da problemi di eccedenza volumetrica o siano in qualche modo legati alle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui. Vanno individuati, quantificati e valutati i recapiti e gli impatti di eventuali conferimenti esterni di rifiuti liquidi.

Nella tavola 21 è riportato, in alto a destra rispetto alla rappresentazione del sito, uno scolmatore che risulta esterno al limite di intervento ma compreso nel limite di proprietà e per il quale non è presente alcuna descrizione. Si richiede che venga chiarita la tipologia di rete e la natura del manufatto.

Nella tavola 19 non si evince la presenza del serbatoio polmone in uscita dal sistema di essiccamento fanghi.

Si chiede di presentare un inventario delle vasche di raccolta delle acque reflue, così come presentate nella Tavola 19, con indicazione del nome della vasca, della tipologia di acqua raccolta e del relativo dimensionamento".

In seguito legge la parte seguente:

"Gestione terre e rocce da scavo:

Valutato il suddetto elaborato si effettuano le osservazioni che seguono:

- Il proponente, rispetto ad un quantitativo complessivo di materiale da scavo pari a 157.241 m³, prevede il riutilizzo in sito di circa 75.860 m³ di materiale. Per la quota parte rimanente viene dichiarato che "I quantitativi residui, in assenza di un sito di destinazione, saranno trattati come rifiuti". Considerata la presenza in zone contermini di numerose aree per le quali si renderà necessario quanto prima operare ripristini, ritombamenti (cave e discariche) l'O.T.+C.T. ritiene ambientalmente preferibile privilegiare, qualora le caratteristiche dei materiali lo consentano, la gestione dei materiali in esubero come "terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti", individuando puntualmente siti idonei e predisponendo un piano di utilizzo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.
- Premesso che il piano di indagine proposto pare in generale coerente con le indicazioni dell'allegato 2 del D.P.R. 120/2017, si ritiene opportuno specificare come si intende realizzare il campionamento in considerazione delle elevate profondità di scavo (a pag. 13

del piano esaminato si parla di "saggi con prelievi dei campioni in conformità all'allegato 2 del DPR 120 del 13.06.2017").

- Occorre chiarire le CSC di riferimento per i campioni prelevati in corrispondenza del tracciato del cavidotto, laddove lo stesso si discosta dalla sede stradale.
- L'O.T.+C.T. segnala che il piano di utilizzo sopraccitato dovrà prevedere il reimpiego delle terre e rocce da scavo anche tenendo in considerazione le recenti modifiche normative alla L.R. 23/2016 apportate con la L.R. 25/2021 di riordino dell'ordinamento regionale.
- Lo S.I.A. dovrà individuare gli impatti derivanti dal trasporto delle terre e rocce in esubero non riutilizzate in sito".

Quindi, con riferimento al Titolo II – "Alternative", § a) "Descrizione delle principali alternative ragionevoli ecc...", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge quanto qui di seguito riportato:

"L'O.T.+C.T. rileva che:

Il proponente, al paragrafo "Alternative di localizzazione" di pag. 78 dello Studio di Impatto Ambientale, dichiara che "La Società A2A Ambiente S.p.A. ha condotto un'attività preliminare volta ad individuare nella Regione Piemonte dei siti idonei ad ospitare impianti come quello in progetto." A seguire viene presentato un elenco di criteri ritenuti essenziali per la realizzazione dell'impianto ed un elenco delle caratteristiche del sito di progetto che, a giudizio del Proponente, lo rendono idoneo ad ospitare la nuova attività, alcuni dei quali peraltro alquanto discutibili (cfr. Viabilità, Consumo di suolo). La documentazione esaminata indica, in sostanza, quelli che secondo il Proponente rappresentano i punti di forza della scelta effettuata senza presentare una vera e propria analisi comparativa delle alternative localizzative considerate, che tenga conto anche del bacino di provenienza dei rifiuti in ingresso all'impianto. In proposito si ricorda che, ai sensi dell'Allegato VII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere:

"2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato".

L'aspetto localizzativo va posto in relazione con le considerazioni svolte nel Titolo I lett.a) del presente Verbale in merito alla Programmazione nazionale e regionale ed alla realizzazione dell'Ambito unico regionale per la gestione integrata degli impianti tecnologici, con riferimento alla capacità impiantistica installata, ai fabbisogni ed ai flussi, in un ottica di baricentricità impiantistica e di riduzione ed ottimizzazione dei trasporti.

Non si ritiene pertanto accettabile eludere qualunque tipo di valutazione circa il bacino di utenza dell'impianto in quanto gli impatti derivanti dal trasporto dei rifiuti potrebbero annullare od essere superiori ai benefici che potrebbero essere ottenuti a livello energetico dall'impianto in progetto.

La necessità di ridurre per quanto possibile l'uso di suolo impone altresì valutazioni in ordine alla collocazione di un impianto di grandi dimensioni come quello in progetto di privilegiare scelte localizzative in aree industriali dismesse a parziale mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto.

Risulta inoltre opportuno ribadire la necessità che il proponente tenga in debito conto, nell'analisi delle alternative localizzative dell'impianto, di quanto indicato dalla D.C.R. 19.04.2016, n. 140-14161 relativamente alla necessità di promuovere anche la produzione di energia termica dai

processi dei termovalorizzatori, ed alla sua ottimizzazione mediante teleriscaldamento e/o stoccaggio di Energia (cfr D.G.R. 12.09.2021 n 14-2969).

Come espressamente richiamato dall'art. 22 della Parte II D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida SNPA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" - "Conformità delle possibili soluzioni progettuali rispetto a normativa, vincoli e tutele": Al fine di scegliere quale sia il progetto più sostenibile dal punto di vista ambientale, devono essere considerate più soluzioni progettuali alternative, ciascuna delle quali descritta dal punto di vista tipologico-costruttivo, tecnologico, di processo, di ubicazione, dimensionale, di portata con particolare riguardo agli aspetti richiamati nel titolo I lett. a) e precedentemente nel presente paragrafo in ordine alle criticità evidenziate alla proposta in esame circa la scelta localizzativa. L'analisi deve comprendere anche l'Alternativa "ZERO", cioè la non realizzazione dell'intervento.

La scelta della migliore e più ragionevole alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.

Non si ritiene che il proponente abbia prodotto elementi tecnici quantificabili e verificabili atti a dimostrare che la scelta di realizzare l'impianto a Cavaglià rappresenti la migliore e più ragionevole alternativa ambientale rispetto a non realizzarla o a realizzarla in altro sito.

Il proponente deve considerare tra le alternative progettuali la soluzione di un impianto a due linee, che potrebbe garantire una migliore affidabilità per la gestione di eventuali fermi impianto (accidentali o per manutenzione ordinaria o straordinaria). Anche nell'ipotesi ad una sola linea deve indicare come avverrà la gestione dei possibili fermi impianto (Osservazione Inchiesta Pubblica)".

Poi, con riferimento al Titolo IV - "Descrizione fattori art. 5 ecc...", § a) "Descrizione fattori specificati all'art. 5 comma 1 lett. c) ecc...", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge quanto qui di seguito riportato:

"Componenti biotiche:

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto, essendo inserito in un'area industriale occupata da specie erbacee semiruderali tipiche di suoli manipolati con ai margini siepi arboree dell'esotica Robinia, appare verosimilmente di scarso interesse naturalistico. Il progetto non comporta pertanto impatti legati alla sottrazione diretta di habitat, se non per eventuali interferenze che possono aver luogo nella posa del cavo elettrico AT di collegamento tra l'impianto e la Stazione Elettrica (SE) "Santhià RFI" di Terna S.p.A. collocata in Comune di Santhià. In merito a quest'ultimo aspetto il Proponente non ha effettuato alcun rilievo e cita nel S.I.A. l'interessamento di una rete ecologica che si sviluppa lungo il reticolo idrografico, costituito principalmente dal reticolo irriguo, in riferimento alla quale la descrizione del corredo floristico delle sponde e alveo dei canali interessati è riassunta nella singola generica frase "estremamente contenuto e frammentato, costituito da siepi e filari, con composizione specifica spesso alloctona (robinia, ailanto, ecc.)" (cfr. S.I.A., pag. 201). Si fa presente che nell'area in esame il reticolo irriguo rappresenta uno degli elementi di interesse conservazionistico principali in virtù della presenza di risorgive che alimentano la rete irrigua a cui sono associate flore di macrofite acquatiche che sono riconducibili all'habitat 3260, tutelato dalla Direttiva habitat, di riferimento per la Z.P.S. Risaie Vercellesi che si sviluppa poco a valle dell'impianto. Pertanto la dichiarazione che la realizzazione della trincea di posa del cavo avviene sempre a fianco di viabilità esistente non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità che si verifichino impatti, sia per taglio di vegetazione, che per frammentazione della continuità delle formazioni lineari ed eventuali

intorbidamenti della vegetazione acquatica. Le aree lambite dalla viabilità nella zona in esame sono infatti spesso costituite da fossi irrigui, alcuni anche con presenza di habitat di pregio, essendo la zona di Santhià localizzata sulla linea dei fontanili della pianura vercellese. Si chiede quindi di effettuare una valutazione di dettaglio, con cartografia della vegetazione della fascia di 25 m ai due lati del cavidotto.

Lo studio trascura la presenza e qualità di alcuni agroecosistemi di pregio, che ricadono anche all'interno dell'area di maggior ricaduta degli inquinanti (quadrato 4X4 km). Si fa in particolare riferimento:

- alla presenza di vigneti storici di Erbaluce e altri vitigni d.o.c. sui suoli dei depositi grossolani mindeliani che sono presenti a poca distanza dal sito (circa 1km) e sull'anfiteatro morenico negli intorni dei Siti di Importanza Comunitaria dei "Laghi di Viverone" e "Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo";
- agli insediamenti zootecnici che producono carni e latte di qualità, base per formaggi di eccellenza (che basano la salubrità dei prodotti sulla disponibilità ed autosufficienza alimentare sfruttando i propri prato-pascoli, evitando il ricorso a insilati da agricoltura intensiva e climalterante);
- alle produzioni frutticole (pesche, kiwi, mirtili e frutti di bosco) nella zona di Alice Castello e Borgo d'Ale;
- all'agroecosistema specializzato risicolo che inizia a partire da Santhià in corrispondenza delle sue strette connessioni con la circolazione idrica sotterranea per l'apporto dei fontanili al sistema irriguo, all'interno del quale ricadono nella porzione NNE anche territori ricadenti nella DOP del Riso della Baraggia.

Si evidenzia inoltre un paesaggio rurale storico di particolare pregio presente sui depositi grossolani e fluvioglaciali mindeliani a circa 500 m in direzione nord est del sito di progetto, che costituisce un comprensorio agrituristico specializzato in aspetti connessi alle produzioni fitoalimurgiche e all'apicoltura, particolarmente sensibili alla contaminazione da microinquinanti e ricco di cascine storiche sede di insediamenti zootecnici che hanno adottato tecniche di coltivazioni ecocompatibili e biologiche.

In tutti questi casi i microinquinanti ricaduti al suolo, anche qualora in quantitativi rientranti nei limiti di legge, possono, in presenza di disciplinari, denominazioni e menzioni molto esigenti in termini di assenza di residui tossici, generare scadimento qualitativo dei prodotti e della fertilità naturale del suolo, rischi di accumulo nella dieta alimentare e il mancato rispetto dei requisiti fino all'abbandono delle certificazioni biologiche su cui diverse aziende agricole di quest'area hanno puntato.

Si fa presente che lo studio di caratterizzazione dei suoli non è stato effettuato se non per il sedime dell'impianto. Nel settore sud dove ha inizio il territorio specializzato risicolo andrebbe considerata con più attenzione anche la possibile interazione tra l'accumulo al suolo degli inquinanti e la falda acquifera superficiale che alimenta a valle la linea dei fontanili. Si rimanda a riguardo alle considerazioni contenute nel successivo Titolo V lettera c) per la matrice suolo e sottosuolo.

Le considerazioni sulle ricadute di inquinanti valgono anche per le aree protette dalla Rete Europea Natura 2000, di cui la più prossima all'impianto in progetto è l'area Z.S.C. IT1130004 "Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo", ubicata a circa 4,6 km in direzione nord ovest. Lo SIA non cita inoltre l'area Z.P.S. "Risaie vercellesi", ubicata pressappoco alla stessa distanza della precedente, che si estende a sud in prossimità di Tronzano Vercellese. A circa 5,5 km rispetto agli interventi in progetto in direzione sud est si individua un'ulteriore area identificata anche come Z.P.S.-Z.S.C. IT1120005 "Garzaia di Carisio".

A dispetto di questa abbondanza di aree di importanza europea, a livello faunistico non è stata effettuata un'analisi congruente alle tipologie di habitat presenti nell'area di influenza dell'impianto. Viene esclusivamente evidenziata la fauna sinantropica (ad es.: le nutrie), trascurando gruppi faunistici come l'Erpetofauna, gli Odonati, i Lepidotteri legati agli ambienti

umidi del reticolo idrografico e dei fontanili che costituiscono il principale habitat naturale di quel territorio. L'unica emergenza faunistica a cui si accenna sono i Gechi, genere mediterranea, di recente introduzione antropica a Biella, di cui si ha solo una segnalazione per Tarentola per Biella città e nessuna informazione per il Geco verrucoso.

Nell'immediato intorno del sito, in direzione Sud dell'impianto lungo il canale della Mandria si estende una formazione boschiva compatta. Nonostante la prevalenza della specie esotica Robinia, una tale formazione può sicuramente ospitare una fauna forestale che non è stata considerata in relazione ai possibili impatti degli interventi in progetto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si riassumono nel seguito gli aspetti meritevoli di approfondimento:

- Produrre una cartografia della vegetazione della fascia di 25 m ai due lati del cavidotto.
- Verificare all'interno di un'area 10x10 km la distribuzione di agroecosistemi di pregio e la presenza di produzioni agricole della zona con denominazioni di origine e qualità, analizzando le caratteristiche di qualità (suoli, varietà colturali ecc.) e di sostenibilità ambientale del sistema colturale, i disciplinari di tutela e le possibili interazioni con il progetto, valutando eventuali problematiche di bioaccumulo, contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee, rischio di perdita di certificazioni di qualità e biologiche. In particolare occorre considerare:
 - vigneti storici di Erbaluce e altri vitigni D.O.C.;
 - insediamenti zootecnici che producono carni e latte di qualità;
 - produzioni frutticole nella zona di Alice Castello e Borgo d'Ale;
 - zona risicola e D.O.P. baraggia, in rapporto anche alla vicinanza alla linea dei fontanili presso i comuni di Santhià e Tronzano.
 - produzioni fitoalimurgiche ed apicoltura.
- Inserire nelle considerazioni sulle ricadute di inquinanti nelle aree protette della Rete europea Natura 2000 la Z.P.S. "Risaie vercellesi" che si estende a sud in prossimità di Tronzano. Approfondire le interazioni con le aree umide dell'area Natura 2000 prossima all'impianto in progetto Z.S.C. IT1130004 "Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la strada per Roppolo";
- Effettuare una caratterizzazione delle Macrofite acquatiche e dei gruppi faunistici Erpetofauna, Odonati e Lepidotteri legati agli ambienti umidi del reticolo idrografico e dei fontanili che costituiscono il principale habitat naturale del territorio di pianura agricola interessato nelle vicinanze dell'inceneritore.
- *Coenonympha Oedippus*, chiamata comunemente ninfa delle torbiere, è la farfalla diurna più minacciata di estinzione in Europa: nel territorio interessato dalle emissioni dell'impianto la specie ha una presenza significativa dovuta alle particolari caratteristiche del territorio e all'abbondante presenza di *Molinia coerulea* che è la principale pianta nutrice delle sue larve. Si invita il proponente a valutare gli impatti dell'opera con particolare attenzione per questo Lepidottero
- Per quanto riguarda il paesaggio rurale tradizionale dei terrazzi ondulati mindeliani che iniziano a circa 500m in direzione Nord-Est, lo studio dovrebbe individuarne l'estensione e le caratteristiche ambientali di pregio al fine di valutarne la sensibilità.
- Effettuare un'analisi faunistica e vegetazionale della formazione boschiva a sud dell'impianto".

Poi, con riferimento al Titolo V – "Descrizione probabili impatti ambientali rilevanti ecc...", § b) "Utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio ecc...", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge quanto qui di seguito riportato:

“Consumo di suolo:

Lo Studio d'Impatto Ambientale dichiara che “La realizzazione del progetto non comporta consumo di suolo ad uso non industriale in quanto le opere vengono realizzate completamente nell'area industriale in località Gerbido nel Comune di Cavaglià (BI), in posizione baricentrica rispetto ad un'area industriale ben più vasta e già sviluppata e totalmente nella disponibilità della proponente” (cfr. pag.242 del S.I.A.).

Tenuto conto di quanto sopra sintetizzato si evidenzia che le previsioni urbanistiche vigenti non sono state valutate nell'ambito di una Valutazione Ambientale Strategica pregressa e che il redigendo Nuovo Piano Regolatore, secondo quanto dichiarato, introduce per le aree d'interesse la modifica della destinazione d'uso, pertanto si deve valutare la trasformazione rispetto allo stato di fatto, non di diritto, riconoscendo nella sua attuazione un consumo di suolo e la relativa perdita di servizi ecosistemici. Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Report SNPA, 22/21 - Rapporto su consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici – edizione 2021¹, “Le funzioni ecologiche che un suolo di buona qualità è in grado di assicurare garantiscono [...] oltre al loro valore intrinseco, anche un valore economico e sociale attraverso la fornitura di diversi Servizi Ecosistemici² (SE), che si suddividono in³:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);*
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e regolazione degli elementi della fertilità, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);*
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).*

I servizi ecosistemici possono essere considerati come un contributo indiretto del “capitale naturale”, ovvero l'insieme delle risorse naturali che forniscono beni e servizi all'umanità (World Bank, 2012).

Oltre all'effetto diretto si osserva una riduzione di S.E. anche nell'intorno delle aree costruite. Gli studi di SNPA elaborano stime indicative dell'impatto potenziale del consumo di suolo, considerando un criterio di influenza in base alla distanza, individuando le superfici potenzialmente interessate come aree con buffer (cioè una fascia all'interno di una certa distanza) di 60, 100 e 200 metri dalla superficie coperta artificialmente (cfr. Report SNPA, 22/21, pag.183).

Per quanto si riconosca come l'intervento ricada in un contesto produttivo, occorre considerare che la realizzazione dell'impianto incrementa le superfici impermeabilizzate e compatte.

Da una simulazione speditiva effettuata tramite l'uso di modelli disponibili in rete, quali ad esempio Simulsoil, l'applicazione informatica sviluppata nell'ambito del Progetto SAM4CP⁴ che consente di analizzare la variazione di valore dei S.E. derivate dalle trasformazioni del suolo, è possibile rilevare che la modificazione dell'area oggi libera in “edificato denso” induce la perdita pressoché totale dei S.E. di purificazione dell'acqua e stoccaggio di carbonio. L'impatto, mitigabile

¹ Munafò, M. (a cura di), 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21

² *Le attuali definizioni di servizi ecosistemici mettono in relazione i benefici che l'uomo ottiene, direttamente o indirettamente, dagli ecosistemi (Costanza et al., 1997), necessari al proprio sostentamento (Blum, 2005; Commissione Europea, 2006; Millennium Ecosystem Assessment, 2005), o, secondo la TEEB Foundations (Kumar, 2010): “Ecosystem Services are the direct and indirect contributions of eco-systems to human well-being”.*

³ *CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) - www.cices.eu*

⁴ *Progetto Soil Administration Model 4 Community Profit (SAM4CP), finanziato attraverso il programma LIFE+2013 dell'Unione Europea, coordinato dalla Città metropolitana di Torino con il Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino (DIST), l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). <http://www.sam4cp.eu/>*

solo in minima parte, risulta essere certo, irreversibile e con carattere cumulativo, pertanto si rende necessaria l'individuazione di misure di compensazione ecologica. Tenuto conto che l'eventuale espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto comporterebbe variante automatica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., indipendentemente dall'approvazione del redigendo nuovo Piano, si ritiene che in questa procedura debbano essere individuate adeguate misure di compensazione ecologica”.

Con riferimento al Titolo V – “Descrizione probabili impatti ambientali rilevanti ecc...”, § c) “Emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge le parti qui di seguito riportate:

“Relazione geologica /Relazione geotecnica:

Lo studio geologico/idrogeologico costituisce supporto alla realizzazione di un impianto che determina impatto su un'area vasta, soprattutto in relazione alla potenziale ricaduta delle polveri. Gli aspetti idrogeologici e di vulnerabilità degli acquiferi dovrebbero pertanto essere esplorati su un'area di maggiore ampiezza rispetto a quella considerata nella relazione geologica, limitata nell'immediato intorno dello stabilimento.

Benché le caratteristiche geologiche/idrogeologiche dell'area siano ben note, la relazione geologica non contiene una ricostruzione esaustiva dell'assetto idrogeologico con indicazione dei rapporti tra falda superficiale e profonda. Mancano inoltre riferimenti alla quota topografica dell'area, alla piezometria ed alla escursione piezometrica. Vengono riportate considerazioni generiche sulla presenza di pozzi idropotabili nell'area, ma manca la verifica delle situazioni puntuali, soprattutto alla luce del fatto che questi rappresentano un bersaglio di potenziale contaminazione.

Il proponente nell'ambito delle relazioni a supporto della progettazione e nel S.I.A. dovrà tener conto dei dati idrogeologici disponibili nell'area. Si dovrà in particolare considerare che:

- sulla base della carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento redatta dalla Provincia di Vercelli (Civita, Fisso, Governa, Rossanigo, anno 1988), gran parte dell'area in esame è classificata a vulnerabilità estremamente elevata, in relazione alla presenza di numerose cave in coltivazione ed alla granulometria grossolana del terreno;
- nell'area non si evidenzia un orizzonte impermeabile sufficientemente potente e continuo tale da rappresentare la BAS (base dell'acquifero superficiale) e determinare una vera separazione tra I e II acquifero;
- l'area rientra nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo ai sensi della D.G.R. Piemonte n. 12-6441 del 02.02.2018 ed è oggetto di specifiche disposizioni. Per l'area in esame la suddetta D.G.R. specifica che: “gli orizzonti semipermeabili che normalmente isolano il sistema acquifero profondo da quello superficiale siano qui poco continui lateralmente. Tale situazione, sommata all'elevata permeabilità dei depositi grossolani superficiali e all'elevata vulnerabilità intrinseca della zona non satura, rende il sistema profondo suscettibile ad una vulnerazione proveniente dagli strati superficiali”;
- la soggiacenza della falda è molto variabile, da molto elevata (anche > di 30 m) nell'area in cui è in progetto l'inceneritore a molto ridotta verso Sud-Est, fino ad affiorare in corrispondenza dei laghetti di cava in Comune di Tronzano Vercellese (VC);
- la direzione dei venti, che condiziona la ricaduta delle polveri, è orientata verso Sud-Est.

Si ritiene pertanto necessario che il proponente:

- valuti gli effetti della ricaduta di polveri depositate sul suolo (considerando tutti i possibili inquinanti tra cui il mercurio), prese in carico dalla falda e idrotrasportate in falda fino ai recettori quali ad esempio i pozzi idropotabili di Santhià, Cavaglià e Alice Castello.

Il proponente dovrà inoltre effettuare considerazioni su eventuali problematiche determinate dall'area indicata come potenzialmente inondabile, indicata in Fig. 12 della Relazione Geologica).

In merito all'impatto sulle acque sotterranee (S.I.A. - Ambiente idrico sotterraneo - Ambiente idrico sotterraneo nell'area di sito), le valutazioni effettuate non tengono conto della presenza nell'area in esame di impianti ed attività di cava che nel tempo hanno modificato in maniera importante la conformazione del territorio e l'idrogeologia (andamento della falda sotterranea dell'area).

In particolare risulta fondamentale tenere in debita considerazione la valenza idrogeologica del sito e l'attuale contesto produttivo presente. Infatti nell'area ove insisteranno le ricadute ambientali dello stabilimento è presente un'attività di cava di considerevole estensione, che sta conducendo un'escavazione a fossa senza ritombamento. La profondità di scavo scende, in alcuni lotti, anche oltre i 25 m da p.c con un franco dalla falda ben diverso da quello che cita il proponente nelle relazioni ambientali e tecniche.

Pertanto l'O.T.+C.T. rileva che l'affermazione del proponente, riportata in più parti dei documenti progettuali, risulta non corretta, se si considera l'area subito a valle idrogeologica del sito:

- o la soggiacenza della falda è di circa 30 m con oscillazioni massime dell'ordine di qualche metro;*
- o per quanto riguarda l'impianto in progetto, vista l'elevata soggiacenza della falda non sono assolutamente possibili interferenze (ad eccezione del nuovo pozzo che avrà una profondità di 60 m) con la superficie freaticometrica, dato che il franco di sicurezza risulterebbe mediamente pari a circa 20 m.*

Il proponente dovrà rivedere le valutazioni relative alla matrice acque sotterranee tenendo conto delle indicazioni sopra richiamate nonché della D.G.R. 12.11.2021, n. 18-4076 "D. Lgs. 152/2006. L.R. 1/2018. O.d.G. Consiglio Regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 06.07.2018."

L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba tenere conto, nella valutazione degli impatti del progetto presentato e del loro cumulo con le installazioni adiacenti gestite dalla "A2A Ambiente" S.p.A. stessa, di quanto indicato dalla D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441, Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2017, Parte I, punto 4. "Attività Considerate Significative Perché Detengono o Impiegano Sostanze a Ricaduta Ambientale", in considerazione degli obiettivi alla base del provvedimento di ridurre, per quanto possibile, le pressioni sulla matrice acque sotterranee in aree considerate particolarmente vulnerabili; si segnala peraltro che tali disposizioni sono state recepite con il recente provvedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione del Consiglio Regionale del 02.11.2021 n. 179-18293).

A riguardo l'O.T.+C.T. rileva che nella documentazione A.I.A., scheda Ambientale F1 (CAVP09O10000GAA0600501_Schede Ambientali F-J), sono state elencate solo le sostanze, classificate come tossiche per gli organismi acquatici (frasi di rischio H410/411/412 Aquatic), riferite esclusivamente all'installazione in progetto, senza tenere in conto delle sostanze detenute negli altri impianti esistenti gestiti dalla "A2A Ambiente" S.p.A.

L'O.T.+C.T. rileva infatti che il valore dell'indice I determinato dai conteggi effettuati dal proponente risulta comunque superiore a 0,2, valore che imporrebbe l'attuazione delle disposizioni di prevenzione previste dalla D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441 e che non sono state inserite nella documentazione progettuale presentata.

L'O.T.+C.T. richiede pertanto al proponente di rivalutare gli impatti sulle acque sotterranee del progetto in esame tenendo conto di quanto indicato nella D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441, provvedendo:

- al ricalcolo dell'indice I computando il contributo di tutte le sostanze classificate come tossiche per gli organismi acquatici (frasi di rischio H410/411/412 Aquatic) detenute nei vari stabilimenti gestiti nell'area (impianto di valorizzazione delle plastiche e produzione di CSS, impianto di trattamento meccanico-biologico del "Polo Tecnologico", l'impianto di recupero della FORSU e produzione di biometano e le discariche di rifiuti speciali non pericolosi "A2A Ambiente" S.p.A. e "A.S.R.A.B." S.p.A.);
- a specificare in base a quanto sopra le disposizioni di prevenzione di propria competenza come indicato al punto 3 della lettera B) dell'Allegato 4 della citata D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441.

Relazione realizzazione nuovo pozzo:

Il progetto prevede la realizzazione di un pozzo di profondità pari a 60 m. Dalla consultazione della D.D. n. 900 del 3 dicembre 2012 la BAS (Base acquifero superficiale) nell'area in esame parrebbe collocata a 165 m s.l.m. (se le isolinee fossero continue) quindi, posto che la quota del p.c. sia circa 220 m s.l.m. (la relazione di progetto non riporta questa indicazione), un pozzo profondo 60 m raggiungerebbe quota 160 m s.l.m e pertanto interesserebbe anche la falda profonda.

Si ritiene opportuno un chiarimento sull'assetto idrogeologico, anche ai fini della valutazione dell'interferenza con gli altri pozzi (captanti la prima e la seconda falda). In ogni caso al fine di garantire il rispetto della L.R 22/96, che vieta la miscelazione tra falde diverse, si ritiene opportuno, per un principio di tutela, richiedere che la profondità del pozzo sia tale da non raggiungere la quota 165 m s.l.m.

Il pozzo parrebbe progettato per garantire un fabbisogno idrico di 30 l/sec, tuttavia il quantitativo idrico e la profondità parrebbero essere stati individuati sulla base di similitudini con pozzi esistenti, perforati in data antecedente la determina regionale che individua la BAS.

Considerata la necessità di realizzare un pozzo efficiente, che garantisca il fabbisogno idrico richiesto causando il minimo impatto, e, nel caso specifico, riducendo la profondità di trivellazione, si richiede di esplicitare gli elementi idrogeologici di interesse (livello statico della falda con relativa escursione (che nell'area è molto elevata) direzione di flusso, gradiente, trasmissività, che vengono valutati ai fini della progettazione, ubicazione di filtri).

La simulazione effettuata con DC_software per simulare l'abbassamento indotto da un nuovo pozzo con portata 40 l/sec non tiene conto della piezometria, gradiente ecc. e nemmeno dell'eventuale emungimento da altri pozzi. Si ritiene pertanto che l'informazione fornita sia una stima di scarso significato.

Nel calcolo del fabbisogno idrico riportato nella Relazione Tecnica Progettuale (Tabella 12 di pag. 46-48) in termini di portata media, massima, di picco sono escluse le situazioni definite emergenziali, che dovrebbero concorrere, a meno di situazioni imprevedibili, a definire il fabbisogno idrico.

L'O.T.+C.T. precisa che in relazione alla richiesta di perforazione di un nuovo pozzo a servizio dell'impianto, verrà dato corso alla procedura di rilascio della nuova concessione dopo l'acquisizione dei pareri che saranno richiesti in sede di conferenza dei servizi ai seguenti soggetti: Comando Militare Esercito Piemonte Regione Piemonte Settore A1906a – Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est, Comune di Cavaglià.

L'O.T.+C.T. rileva tuttavia che nell'istanza non sono presenti valutazioni in merito a possibili interferenze con i pozzi vicini, sia in Provincia di Biella sia in quella di Vercelli; si chiede pertanto alla "A2A Ambiente" S.p.A. delle valutazioni in merito, in modo particolare per l'esclusione di mutue interferenze alle portate massime concesse.

Matrice "SUOLO E SOTTOSUOLO":

L'O.T.+C.T. esprime le seguenti osservazioni:

Il rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo derivante da utilizzo di sostanze pericolose e dalla movimentazione dei rifiuti è risolto in maniera semplicistica nei vari documenti specifici quali la Verifica di sussistenza dell'obbligo di predisposizione della Relazione di Riferimento (CAVP09O10000GAA0600601_All.Y4 Verif RdR) e gli aspetti inerenti il § 4 dell'allegato alla D.G.R. 2-2-2018 n. 12-6441 recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", e necessita di approfondimento anche nelle parti relative all'analisi delle B.A.T. (CAVP09O10000GAA0600301 All.E - BATC) ed al Piano di Monitoraggio e Controllo (CAVP09O10000GAA0601301_PMC).

Il proponente deve effettuare uno studio relativo allo stato qualitativo dei suoli ante-operam, esteso a tutta la zona di possibile ricaduta degli inquinanti, con particolare attenzione alla presenza di metalli pesanti, e deve operare una valutazione quantitativa dell'eventuale peggioramento della qualità dei suoli stessi. (Inchiesta Pubblica).

La verifica di sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento individua 7 sostanze pericolose che per i quantitativi in stoccaggio fanno superare i valori soglia delle classi di pericolo 1, 2 e 4. I commenti relativi alle caratteristiche chimico-fisico delle sostanze evidenziano per alcune di queste possibile persistenza nell'ambiente e bassa biodegradabilità, per alcune invece non ci sono informazioni su questi aspetti che permettano di escludere il rischio di contaminazione per proprietà chimico fisiche delle sostanze stesse (vedasi in particolare Gasolio, Acido tricloroisocianidrico, Olio dielettrico e Etilen glicole). Le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito individuano una soggiacenza della falda alta, ma una granulometria grossolana con presenza di terreni quasi sempre molto sciolti costituiti prevalentemente da ghiaie sabbiose, talora differenziati in lenti a debole coesione di modesta estensione laterale. L'O.T.+C.T. ricorda che l'area su cui sorge l'impianto ricade in area di ricarica della falda profonda, elemento non preso in considerazione nella Verifica di Sussistenza e che fa ricadere il progetto in un'area ad elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo.

L'analisi delle misure di gestione delle sostanze pericolose è molto sommaria e rimanda a successiva adozione di procedure gestionali. Il proponente si limita a specificare che le operazioni saranno svolte su superfici impermeabili senza individuarne le caratteristiche (spessori, materiali, ecc.), le modalità di conservazione e la verifica nel tempo. Inoltre, si ritiene che le misure di gestione debbano specificare nel dettaglio come avvengono le movimentazioni delle sostanze, sia all'interno del ciclo produttivo sia nelle reti di raccolta reflui e/o sversamenti che possano contenere sostanze pericolose. Premesso quanto sopra l'O.T.+C.T. ritiene che la verifica di sussistenza non escluda il progetto in esame dall'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento.

Rispetto all'applicazione delle B.A.T. n. 12 (Incenerimento rifiuti) e B.A.T. n. 4-5 (Trattamento rifiuti) si chiede al proponente di approfondire le caratteristiche tecniche delle superfici impermeabili e di tenuta idraulica delle reti fognarie, nonché le modalità di verifica nel tempo della conservazione delle caratteristiche.

Per quanto concerne il Piano di Monitoraggio e Controllo manca indicazione delle attività di monitoraggio su suolo e non sono chiari i dati tecnici (ad es. curve isopiezometriche) che hanno portato alla definizione dell'ubicazione dei piezometri individuati per il monitoraggio".

Matrice "ATMOSFERA":

Vasche di stoccaggio rifiuti:

il progetto prevede la realizzazione di:

- *vasca di stoccaggio principale dalla capacità di 12.000 m³;*
- *vasca stoccaggio rifiuti confezionati dalla capacità di 300 m³;*
- *n. 2 vasche di ricezione fanghi ad elevato contenuto di acqua aventi un volume ciascuno pari a circa 70 m³;*
- *n. 2 sili di stoccaggio fanghi ad elevato contenuto di acqua aventi una capacità ciascuno pari a 450 m³.*

Due di queste saranno poste in depressione (vasca di stoccaggio principale dalla capacità di 12.000 m³ e vasca di stoccaggio fanghi ad elevato contenuto di acqua in coerenza con la BAT21) e le rispettive arie verranno utilizzate come aria comburente in camera di combustione.

In merito a questa sezione impiantistica si invita il proponente a fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

- *confermare che il tenore di umidità per il quale verrà deciso il destino finale dei fanghi (disidratazione o combustione) sarà fissato in un range tra il 18% e il 25%;*
- *indicare i tempi massimi di permanenza dei rifiuti all'interno dei vari volumi di stoccaggio qualora l'impianto di incenerimento fosse fermo;*
- *presentare un elaborato grafico delle vasche di stoccaggio;*
- *il progetto prevede l'utilizzo di n. 7 portoni ad apertura rapida mentre non valuta la possibilità di impiegare soluzioni alternative come, ad esempio, sistemi a bussola; il proponente deve presentare considerazioni a riguardo;*
- *motivare l'assenza di un sistema di triturazione quale mezzo di pretrattamento utile alla successiva fase di termossidazione, ovvero dimostrare che la pezzatura dei rifiuti alimentati all'impianto non rappresenti un elemento limitante alla loro corretta termossidazione;*
- *nel caso in cui non fosse attiva la termossidazione, le arie del reparto verrebbero inviate "[...] ad un impianto a carboni attivi [...] i cui componenti saranno installati in parte sulla copertura dello stoccaggio dei fanghi e in parte sotto il piazzale ricezione e scarico rifiuti avanzofossa"; in ragione di ciò, il proponente deve fornire dettagli utili a valutare il dimensionamento dell'unità di adsorbimento, le modalità che intende adottare per verificarne l'efficienza di adsorbimento e considerazioni circa la compatibilità della soluzione prospettata con le caratteristiche chimiche delle arie che intende trattare (capacità ritenitiva);*
- *modalità di controllo/monitoraggio utili ad assicurare la depressione dei locali;*
- *elaborato grafico di tutto il sistema di aspirazione delle arie di prevista installazione.*

Impianto essiccazione fanghi:

Il progetto prevede l'installazione di n. 2 unità di essiccazione (indiretta) a film sottile aventi ciascuna una capacità evaporante pari a circa 3 t/h, alimentate con vapore a media pressione fornito dall'impianto di termossidazione dei rifiuti.

In merito a questa sezione impiantistica il proponente deve fornire le seguenti informazioni aggiuntive:

- *considerata la dichiarata contemporaneità di funzionamento dell'impianto in questione con quello di termossidazione dei rifiuti, risulta necessario acquisire delucidazioni circa la gestione e l'approvvigionamento dei fanghi ad elevato contenuto di acqua nei casi in cui l'impianto di termossidazione dei rifiuti risultasse fermo;*
- *osservata l'intenzione di inviare gli streams gassosi prodotti dalle due unità di essiccazione all'impianto di termossidazione dei rifiuti come aria comburente, si invita il proponente a*

dimostrare che l'umidità ivi contenuta non determinerà instabilità termica in camera di combustione;

- *in riferimento alle informazioni tecniche presentate a pag. 23 della Relazione Tecnica Progettuale, si richiede al proponente a chiarire cosa intende con la dicitura "gas di processo";*
- *chiarire se la tipologia del sistema di trasporto dei fanghi essiccati sarà chiuso oppure aperto;*
- *fornire un dettaglio impiantistico delle due unità di essiccazione (P&ID);*

Termossidazione - Componente camera di combustione e postcombustione:

Nelle intenzioni del proponente l'impianto dovrà processare materiali eterogenei sia dal punto di vista chimico (composizione, PCI) che da quello fisico (solidi, semiliquidi e liquidi). Considerato ciò, il Proponente deve fornire le seguenti integrazioni:

- *modalità impiantistico/procedurali utili a garantire la stabilità e l'efficienza della termossidazione in qualunque configurazione di funzionamento, ovvero con qualunque tipologia di rifiuto processato e, come già premesso, anche con il contributo di uno stream di aria umida proveniente dalle due linee di essiccazione fanghi (capacità evaporante pari a 6 t/h) quale aria comburente sottogriglia;*
- *dettagliare le modalità per garantire l'omogeneizzazione chimico/fisica dei rifiuti solidi che verranno processati al fine di conseguire la stabilità e controllabilità del processo di termossidazione di cui sopra (BAT30);*
- *fornire dettagli impiantistici del serbatoio percolati fanghi denominato SP e sue condutture di convogliamento e allontanamento reflui e loro modalità di miscelazione con fanghi, al fine di dimostrare l'assenza di condizioni che potrebbero generare criticità odorogene (rif. pag. 47/77 della Relazione Tecnica A.I.A.-Allegato Y2);*
- *pur ammettendo che non si tratta di un progetto esecutivo, la richiesta del Proponente di non considerare vincolante il ricircolo dei fumi in camera di combustione (BAT20, BAT29) non può essere accolta. La valutazione del progetto proposto non dovrebbe ammettere modifiche così significative nella fase esecutiva, pertanto appare indispensabile acquisire certezze impiantistiche già nella presente fase valutativa. Si invita quindi il Proponente a presentare una soluzione impiantistica definitiva circa l'applicazione di questa BAT settoriale;*
- *dimostrare che la tecnologia a griglia sia una MTD utile a processare qualunque tipologia di rifiuti introdotta in camera di combustione, nonché di essere adatta a prevenire qualunque fenomeno di vetrificazione/intasamento dei suoi elementi mobili;*
- *dettagliare le modalità di pulizia della sezione di recupero termico, con particolare riferimento ai possibili fenomeni di neoformazione di microinquinanti organici (PCCD/F) (BAT 30);*
- *chiarire le logiche di regolazione e controllo della combustione (dettaglio ingegneristico). Quanto affermato a fine di pag. 27 della Relazione Tecnica Progettuale e a pag. 24 della Relazione Tecnica A.I.A.-Allegato Y2, appare troppo generico;*
- *dimostrare l'assenza di emissioni fuggitive dalla fase di spegnimento ceneri pesanti;*
- *dimensionamento della camera di post-combustione al fine di dimostrare il rispetto dei criteri normativi ($T=850^{\circ}\text{C}$ per almeno 2 s misurata in punto rappresentativo della camera). In questo contesto di approfondimento, il proponente dovrà indicare l'esatta ubicazione dei sistemi di misura della temperatura di previsto impiego al fine di dimostrarne la corretta rappresentatività, anche con il supporto di una valutazione termofluidodinamica. Le risultanze dell'indagine dovranno essere confermate almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto (art. 237-quattordicesima comma 8 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);*

- *indicazione sulla ubicazione di tutti gli strumenti di misura in camera di combustione;*
- *in riferimento al grafico di combustione presentato, osservata l'eterogeneità dei rifiuti trattati, indicare le modalità di conduzione dell'impianto utili a garantire il corretto funzionamento in continuità e quelle necessarie per gestire carichi di funzionamento in marcia limite, indicando per questa particolare conduzione un tempo massimo di funzionamento ammesso;*
- *a supporto di quanto indicato a pag. 22 della Relazione Tecnica AIA-Allegato Y2, fornire uno schema grafico completo della distribuzione delle arie di combustione primaria e secondaria (provenienza/zona di utilizzo) e relative portate);*
- *analogamente al punto precedente si chiede la presentazione di uno schema di distribuzione dell'aria secondaria;*
- *preso atto che la potenza termica della batteria di bruciatori ausiliari a bassa emissione di NO_x alimentati a gas metano sarà pari a 70 MW, si chiede di chiarire il loro numero, il loro posizionamento e le loro potenze termiche, nonché se è previsto il monitoraggio dei consumi di metano;*
- *motivare i consumi di metano ipotizzati;*
- *indicare le modalità di avviamento dell'impianto ritenute utili a minimizzare le emissioni in atmosfera (rampa termica, tempistiche senza carico di rifiuti ecc.);*
- *presentare una proposta di minimo tecnico dell'impianto;*
- *valutare la possibile formazione di emissioni di inquinanti organici persistenti a natura fluoro alchilica (ad es.: PFAS, PFC). Viene chiesta, quindi, una valutazione di pertinenza circa questa tematica focalizzata sulla potenziale presenza di tali composti nei rifiuti processati e della capacità di una loro fattiva termodistruzione alle condizioni termiche ipotizzate, compresi i fenomeni di parziale termodistruzione e ricombinazione.*

Emissioni convogliate:

E1: Impianto di incenerimento rifiuti:

A livello qualitativo il proponente ha individuato gli inquinanti contemplati dalla norma di riferimento (Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 smi) e dalla BAT-C. Dal punto di vista quantitativo ha presentato un sunto dei valori previsti dal TUA e dal BAT-C. A tal proposito, il proponente ha proposto di fissare un limite emissivo per PCDD/F + PCB dl (Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-bifenili dioxin like - indicazione offerta dai BAT-C) anziché un limite emissivo specifico per ciascuna delle due famiglie di composti (indicazione offerta dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), nonché ha avanzato la richiesta di utilizzare la concentrazione di mercurio restituita dall'analizzatore in continuo, come elemento conoscitivo affidando alle misure discontinue la verifica di conformità. Quest'ultima richiesta non pare accoglibile alla luce di quanto premesso dal documento europeo nella nota 5 della BAT4, pertanto la verifica di conformità per questo inquinante dovrà avvenire per mezzo di analizzatore automatico rispondente ai criteri di cui al metodo UNI EN 14884.

Considerata l'opportunità di conseguire un livello elevato di protezione ambientale, osservati i contenuti di cui all'art. 29-sexies comma 4-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., valutata l'evoluzione tecnologica che contraddistingue gli impianti e le tecnologie oggetto della presente valutazione, appare opportuna l'applicazione di limiti emissivi riconducibili alle migliori prestazioni ambientali previste dai riferimenti tecnico/normativi di settore (lower end laddove previsti).

Sistema trattamento fumi:

Il proponente ha progettato un trattamento a secco dei fumi coerente con le B.A.T. di settore costituito da:

- primo stadio di neutralizzazione con dosaggio di agente alcalino e carbone attivo (il proponente ha richiesto che non sia considerata vincolante questa soluzione ritentiva) – BAT27, BAT31;
- primo filtro a maniche – BAT25;
- secondo stadio con dosaggio di NaHCO_3 in polvere – BAT27 ed eventuale carbone attivo se reputato necessario;
- secondo filtro a maniche – BAT25;
- reattore catalitico tipo SCR – BAT29.

Con la soluzione prospettata, i filtri a maniche svolgerebbero sia un ruolo di media filtranti che di incentivazione dei fenomeni di neutralizzazione (cake).

Nel merito si ritiene necessario acquisire:

- elementi progettuali di dettaglio di ciascun stadio depurativo e una valutazione di compatibilità tra il principio di funzionamento/caratteristiche dei materiali costituenti e le caratteristiche chimico-fisiche dei gas da trattare. A tal fine si richiede anche una stima del profilo di temperatura interstadio che il Proponente ipotizza conseguire (rif. pag. 32 della Relazione Tecnica Progettuale);
- in riferimento alla Relazione Tecnica AIA-Allegato Y2 e alle relazioni tecniche trasmesse, chiarire il numero di filtri a maniche di prevista installazione;

Appare necessario acquisire considerazioni circa eventuali meccanismi di riformazione PCDD/F (sintesi de novo) negli scambiatori di calore (temperature e fenomeni di sporcamento), valutazione tecnica circa l'installazione di una tecnica di prevenzione ambientale tipo quenching.

Considerata la presumibile varietà di rifiuti che verranno trattati, ritenuto di adottare un approccio basato sulla prevenzione ambientale, non pare accoglibile la proposta avanzata di utilizzare carbone attivo sul secondo filtro a maniche per l'abbattimento del mercurio "...ove si rendesse necessario". E' necessario prevedere l'impiego di una opportuna unità ritentiva già in fase progettuale. In ragione di ciò si chiede al Proponente di motivare la scelta individuata, tra tecnologie tipo secco e quelle ad umido, evidenziandone aspetti positivi e negativi sia in termini di rendimento depurativo che gestionale (rif. BAT31). Analogamente, una volta individuata la soluzione definitiva, occorre illustrare le modalità di monitoraggio delle rese depurative specifiche con particolare riferimento alla possibilità di misurare le concentrazioni in continuo a monte/valle dell'unità ritentiva finale, nonché presentare considerazioni utili a valutare l'adozione di possibili tecniche specifiche per prevenire o ridurre il verificarsi di picchi di emissioni di mercurio durante l'incenerimento (aspettative attese in funzione della tipologia di rifiuti che verranno processati).

Si invita il proponente a indicare le modalità gestionali utili a garantire le corrette performances ambientali delle unità depurative. Nel prendere atto delle modalità che verrebbero seguite per dosare il chemical nel secondo reattore (feed back da SME, leggasi rispetto dei limiti emissivi – BAT28), risulta necessario comprendere maggiormente le logiche di dosaggio dei chemicals al primo reattore, nonché definire l'impiego di sistemi di allarme malfunzionamento di tutte le unità ritentive.

Analogamente si richiede al proponente di fornire riscontro circa le caratteristiche chimico/fisiche dei chemicals di previsto utilizzo.

Viene richiesto al gestore un chiarimento circa la temperatura di utilizzo del sistema ritentivo tipo SCR, caratteristiche dei catalizzatori impiegati e loro modalità di rigenerazione/pulizia al fine di evitare condizioni di accumulo e successivi rilasci di inquinanti (ad esempio mercurio) per effetto spugna.

Modalità di monitoraggio:

Sono previste in forma continua e discontinua come da riferimenti normativi vigenti e BAT-C; si segnala l'intenzione di utilizzare un campionatore in continuo per microinquinanti organici.

Il D. Lgs. 152/06 prevede l'impiego di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni quale strumento utile alla verifica di conformità ai limiti emissivi prescritti. Il proponente si è impegnato a installare al camino EI uno strumento di monitoraggio delle emissioni senza però entrare nel merito dei suoi requisiti funzionali (idoneità) e delle procedure di garanzia di qualità dei dati che intenderà adottare (UNI EN 15267, UNI EN 14181): tutte condizioni tecniche queste, richieste dalla norma vigente ed intese dalla stessa quali elementi discriminanti tra uno strumento di monitoraggio conoscitivo e uno utile alla verifica di conformità (rif. Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta).

Analogamente il gestore non ha espresso considerazioni tecniche circa il rispetto dei requisiti della sezione di campionamento/misura (UNI EN 15259).

In ragione di ciò, e senza chiedere in questa fase valutativa la presentazione di un Manuale di gestione dello SME redatto coerentemente alle Linee guida dell'A.R.P.A. Piemonte e un Manuale di Gestione dell'analizzatore a lungo termine di PCCD/F e PCB dl (documenti che il proponente dovrà comunque presentare nel caso in cui acquisisse le autorizzazioni ambientali richieste), appare comunque indispensabile la presentazione di elaborati che valutino tutte le considerazioni sopra richiamate, quale elemento preliminare a qualsiasi successiva valutazione che verrà condotta. In questo contesto si dovrà altresì fornire riscontro del monitoraggio di tutte le altre variabili fisiche dei fumi previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 237-quattordices), delle condizioni di funzionamento dell'impianto (art. 237-otties c.11), delle grandezze caratterizzanti il suo stato di marcia (Allegato VI Parte I punto 2.1). Analogamente viene richiesta la presentazione di una proposta di campionamento di PCCD/F e PCBdl, che assicuri la disponibilità di n° 1 campione al mese al fine di consentire di ricavare la distribuzione percentuale dei congeneri emessi (espressa in concentrazione in massa e in tossicità equivalente), ovvero l'impronta digitale del processo di combustione. In questo contesto si attendono considerazioni circa la possibilità di impiegare il campionatore in continuo per monitorare particolari regimi di funzionamento (avviamento e spegnimento impianto).

Valutazione degli impatti di alcuni inquinanti:

Nel rimandare al successivo Titolo VI del presente verbale, in questo contesto si è posta l'attenzione sulla valutazione dello studio previsionale presentato riguardo le emissioni di NO_x e PCDD/F + PCB dl.

Per valutare l'impatto delle emissioni di PCDD/F, il Proponente ha utilizzato come valore di riferimento 40 fg (femtogrammi) TEQ/m³ (Tolleranza Equivalente) proposto dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale nell'ambito di un parere rilasciato nella seduta del 12/02/18 e lo ha confrontato con il valore di concentrazione massima ricavato dallo studio di modellistica pari a 0,41 fg/m³, evidenziando in questo modo la significativa differenza tra i due dati. Lo scenario valutativo non muterebbe anche se si assumessero valori di riferimento più aggiornati, ovvero più contenuti, altresì citati in letteratura di settore. Il valore di concentrazione stimato appare significativamente basso rispetto a quelli pubblicati in letteratura specialistica (la forbice è molto ampia e comprenderebbe valori compresi tra 1 fg TE/m³ e centinaia di fg TE/m³ a seconda delle aree indagate). Malgrado ciò, si invita il Proponente a chiarire l'unità di misura della concentrazione stimata in quanto nella relazione viene indicata una concentrazione espressa in fg/m³.

Per questi inquinanti, al momento, non sono stati stabiliti né a livello europeo, né a livello nazionale o regionale valori limite o soglie di riferimento in qualità dell'aria. L'unico riferimento reperito in letteratura, esclusivamente per PCDD/F, è relativo alle linee guida della Germania

(LAI-Laenderausschuss fuer Immissiosschutz - Comitato degli Stati per la protezione ambientale) pari a: 150 fg I-TEQ/m³ (aria ambiente).

Si ritiene opportuno evidenziare che le suddette linee guida individuano anche dei valori obiettivo di lungo periodo per il controllo dell'inquinamento atmosferico, con particolare attenzione alla valutazione degli inquinanti atmosferici cancerogeni in aria ambiente, e stabiliscono per la somma PCDD/DF + PCB dl, espressa con i fattori di tossicità WHO (OMS) 2005, il valore di 150 fg WHO-TEQ/m³. Non sono reperibili valori guida o di riferimento per i PCB totali.

Il proponente ha presentato inoltre considerazioni sulle deposizioni al suolo di microinquinanti organici clorurati o simili, utilizzando un valore di riferimento per le ricadute accumulate su 30 anni di esercizio pari a $1,00 \times 10^{-5}$ mg PCDD/F/ kg terreno e $6,0 \times 10^{-2}$ mg PCB dl/kg terreno (Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riferiti ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), stimando valori ampiamente rispettosi ($9,05 \times 10^{-8}$ mg PCDD/F/ kg terreno e $1,02 \times 10^{-7}$ mg PCB dl/kg terreno).

Pur ribadendo l'inesistenza di valori standard di qualità dell'aria normati (sia a carattere nazionale che internazionale), appare utile allo scopo valutativo richiesto offrire una valutazione in termini di deposizioni al suolo da correlare alla "dose tollerabile per l'organismo umano" (TDI - Tolerable daily intake: quantità cumulativa di PCDD/F e PCB "diossina-simili" che può essere giornalmente assunta, per la durata di vita media, senza che si abbiano effetti tossici apprezzabili), stabiliti dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel 2001 il Comitato Scientifico dell'Alimentazione Umana dell'Unione Europea (SCF — Scientific Committee on Food) ha definito come obiettivo la riduzione del livello di intake umano al di sotto di 14 pg WHO-TEQ/kg di peso corporeo alla settimana per la sommatoria di PCDD/DF e per i PCB dl.

A partire da questo obiettivo, alcuni Stati hanno effettuato valutazioni che hanno messo in relazione la dose giornaliera tollerabile (TDI) pari a 2 pg WHO-TEQ/kg di peso corporeo rispetto a valori di deposizione media mensile e/o annuale espressi in pg (picogrammi) WHO-TEQ/m² d.

L'Istituto Superiore di Sanità ha citato anche altre valutazioni realizzate ad esempio dal German Expert Group - LAI in Germania che ha definito per le deposizioni un valore di linea guida per la sommatoria di PCDD/DF e PCB dioxin like pari a 4 pg WHO-TEQ m⁻² d⁻¹ come media di lungo periodo.

La Commissione Europea - DG Ambiente incentiva l'applicazione di TDI compresi tra 1 e 4 pg WHO-TEQ m⁻² d⁻¹ per le deposizioni al suolo di PCDD/F + PCB dl.

La Francia ha definito nei piani di sorveglianza della qualità dell'aria in aree con presenza di impianti di incenerimento (Environmental Surveillance of Incinerators 2006-2009) due soglie tipiche:

- < 5 pg I-TEQ m⁻² d⁻¹ valori che possono essere considerati di fondo urbano/industriale;
- > 16 pg I-TEQ m⁻² d⁻¹ valori che possono essere considerati come contributo antropico di una fonte di emissione che va indagata con ulteriori campionamenti studiando il profilo dei congeneri per valutare la sorgente.

Osservata la molteplicità di riferimenti sopra elencati, si è ritenuto utile assumere i valori di deposizione più cautelativi in termini di TDI impiegati diffusamente dall'A.R.P.A. Piemonte nell'ambito delle proprie valutazioni, di seguito proposti:

- Deposizione media annua di PCDD/DF: 14 pg I-TEQ m⁻² d⁻¹ correlata a un'assunzione giornaliera (TDI) pari a 4 pg I-TEQ kg⁻¹ di peso corporeo;
- Deposizione media mensile di PCDD/DF: 27 pg I-TEQ m⁻² d⁻¹ correlata a un'assunzione giornaliera (TDI) pari a 4 pg I-TEQ kg⁻¹ di peso corporeo;
- Deposizione media annua di PCDD/DF + PCB dl: 8,2 pg WHO-TEQ m⁻² d⁻¹ correlata a un'assunzione giornaliera (TDI) pari a 2 pg WHO-TEQ kg⁻¹ di peso corporeo;

- Deposizione media mensile di PCDD/DF + PCB dl: 21 pg WHO-TEQ m⁻² d¹ correlata a un'assunzione giornaliera (TDI) pari a 2 pg WHO-TEQ kg⁻¹ di peso corporeo.

Alla luce di ciò, si invita il proponente a presentare una valutazione integrativa armonizzata con gli assunti sopra esposti. In questo contesto, dovrà utilizzare unità di misura coerenti (per PCDD/F: pg I-TEQ m⁻² d¹, per PCDD/F + PCB dl: pg WHO-TEQ m⁻² d¹). Dovrà inoltre indicare le concentrazioni di congeneri ipotizzate dalla quale verrà estrapolato il valore di TEQ e chiarire cosa intende per "condizione equiprobabile" citata a pag. 94 dello "Studio di Impatto Ambientale - Allegato A: Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e delle deposizioni al suolo (Giugno 2021)".

Altre emissioni:

E2: Impianto di deodorizzazione:

L'emissione deriva dall'aspirazione delle arie da fabbricato che ospita la vasca di stoccaggio rifiuti, sili di stoccaggio dei fanghi e impianto di essiccamento fanghi. Le arie così estratte verranno depurate per mezzo di un filtro a carboni attivi. Tale emissione sarà attiva solo con la concomitante fermata dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, mentre verrà inviata allo stesso (quale aria comburente), in tutti i casi in cui sarà operativo. Si ribadisce la necessità di acquisire informazioni di dettaglio progettuali e gestionali dello stadio di abbattimento

Si chiede altresì di:

- motivare tecnicamente la portata di aeriforme individuata (100.000 Nm³/h);
- illustrare le modalità di captazione delle arie del reparto e le modalità di misura/monitoraggio utili a garantire la corretta depressione in tutti i punti dello stesso;
- considerato che l'adsorbimento è una tecnologia ritentiva specifica per particolari sostanze, ovvero presenta capacità di adsorbimento variabili a seconda delle caratteristiche chimico/fisiche delle specie chimiche coinvolte, osservato il plausibile ampio spettro di possibili inquinanti che si potrebbero generare da questa fase lavorativa, si invita il proponente a dimostrare che la tecnologia depurativa individuata sia una MTD, nonché valutare la possibilità di installare una componente ritentiva aggiuntiva (ad esempio lavaggio ad umido con soluzione deodorizzante) al fine di affinare l'azione ritentiva delle sostanze poco affini ai carboni attivi. La speciazione delle potenziali sostanze inquinanti rappresenta il mezzo di conoscenza indispensabile per offrire una proposta impiantistica definitiva; si richiede un approfondimento in tale senso.

Per quanto concerne il potenziale impatto odorigeno degli impianti in progetto, appare opportuno precisare che risulterà necessario definire una correlazione tra le emissioni odorigene e le conseguenti ricadute ai recettori sotto forma di rilevanza delle soglie di percezione. L'O.T.+C.T. rimanda per tale valutazioni a quanto espresso nel Titolo VI del presente verbale.

Altre emissioni:

In merito alle altre emissioni si rileva quanto segue:

- Gli sfianti dei sili e serbatoi di stoccaggio dei chemicals, ceneri, polveri e rifiuti liquidi (e1÷e25) non possono essere considerati poco significativi ai sensi dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Il camino e24 (officina) dovrà essere debitamente autorizzato con un opportuno limite emissivo per il parametro polveri, comprese nebbie oleose.
- Si invita il gestore ad indicare la potenza termica nominale del gruppo elettrogeno (e25).

- Per i camini e19 ed e20 (sfiati sili stoccaggio fanghi ad elevato contenuto di acqua) si ritiene che queste due emissioni possano assumere rilevanza odorigena. Dallo schema a blocchi presentato (Allegato Y3) si potrebbe desumere che tali sfiati vengano immessi nel locale e quindi aspirati al forno dal sistema di aspirazione. Si invita il gestore a ribadire l'adozione di questa soluzione.
- Si nutrono perplessità circa l'assenza di emissioni residue indotte dalla movimentazione delle ceneri pesanti. L'esperienza maturata dall'A.R.P.A. Piemonte suggerisce di porre particolare attenzione anche a questa fase lavorativa in quanto il materiale ivi manipolato potrebbe possedere residue capacità emissive. Si attende un riscontro in merito da parte del proponente.
- Occorre illustrare le modalità di scarico delle ceneri leggere al fine di escludere la possibile formazione di emissioni diffuse di polveri (locale 13);
- Si richiede di presentare schede tecniche di tutti i filtri a presidio degli sfiati di serbatoi/sili;
- Occorre entrare nel merito tecnico della soluzione impiantistica prospettata a pag. 35 della Relazione Tecnica A.I.A. - Allegato Y2 (sistema a diluio utilizzato per abbattimento vapori ammoniacali e sistema di rivelamento dei vapori).

Matrice "Rumore"

L'O.T.+C.T. esprime le seguenti osservazioni:

La documentazione presentata dal proponente è comprensiva dell'elaborato "Allegato B: Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (Giugno 2021)", redatto dai tecnici competenti in acustica Luca Tetti (n. iscrizione ENTECA 8159), Gagliardi Paolo (n. iscrizione ENTECA 3371) e Lorenzo Magni (n. iscrizione ENTECA 8164). Lo studio è redatto nel complesso in modo soddisfacente; si effettuano tuttavia le seguenti osservazioni in merito alle quali si ritiene necessario un riscontro da parte del proponente:

- pag. 14-15 - Quali ricettori occorre considerare non sono solo i tre individuati e presi a riferimento ma anche tutti gli altri, compresi quelli industriali/commerciali, presenti nell'intorno dell'impianto (vedasi in proposito la definizione di ricettore di cui alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 9-11616 del 2/2/2004).
- A pagina 15 sono errati i riferimenti relativi alla classificazione acustica di Santhià, il cui piano risulta aggiornato all'anno 2020 (D.C.C. n. 4 del 03.06.2020).
- pag. 19 - Le due misure diurne condotte in corrispondenza dei tre ricettori considerati mostrano una differenza significativa tra loro (6-10 dB in base al punto). Si ritiene necessario che sia chiarita la scelta dei tempi e degli orari di misura.
- pag. 21 (valutazione livelli sonori SP 142) - Le rilevazioni non sono state condotte per una settimana, come previsto dal D.M. 16.03.1998, ma sono state di breve durata. Ciò è accettabile quando non sia possibile, per motivi logistici, procedere con misure secondo normativa, tuttavia occorre che la scelta degli orari e dei tempi di misura sia giustificata, al fine di dimostrare la rappresentatività delle misure stesse.
- pag. 21 (valutazione livelli sonori SP 142) - Si segnala che alla data delle misure (02.04.2021) erano ancora in vigore le restrizioni (c.d. "Zona Rossa") legate all'emergenza sanitaria. Pertanto il traffico veicolare circolante sulla SP 142 ed i conseguenti livelli sonori potrebbero essere stati sottostimati. Occorre chiarire se questo aspetto sia stato in qualche modo valutato.
- pag. 22 - Per la modellizzazione del rumore da traffico è stato utilizzato lo standard RLS90. Si evidenzia che sarebbe stato preferibile l'utilizzo dello standard NMPB-Routes-96, in quanto raccomandato dalle norme in vigore (D.Lgs. 194/2005 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE).

- pag. 24 - Per la taratura modello non è chiaro il motivo per cui sono state impostate differenti velocità dei veicoli in base al senso di marcia.
- Pag. 27-28 - Il rumore residuo (senza contributo impianto plastiche) è calcolato e non misurato. Si richiede al proponente di verificare la disponibilità di misure di rumore residuo ante-operam.
- pag. 33 (fase di cantiere) - Nella tabella 5.7.1b sono riportati i livelli di potenza sonora delle attrezzature impiegate nel cantiere. Tali valori sono indicati come "tipici", tuttavia è necessario specificare l'origine del dato (banche dati, schede tecniche, misure ecc.).
- pag. 34 (fase di cantiere) - Quale area di cantiere viene considerata solo la porzione interessata dalla realizzazione del complesso industriale. Manca la parte di cantiere per la realizzazione del cavidotto interrato verso la centrale "ENEL "Santhià Stazione".
- pag. 39 - Si afferma che "le prestazioni acustiche (potenza sonora) delle macchine/apparecchiature previste durante la fase di esercizio dell'impianto, verranno imposte come livelli massimi raggiungibili ai fornitori delle stesse in fase di acquisto e, quindi, i livelli sonori risultanti sono quelli massimi ottenibili", tuttavia non è chiaro il criterio (letteratura? schede tecniche?) in base al quale siano state ricavate queste potenze massime ammissibili.
- pag. 39 - S03 sorgente puntiforme interna. È indicata come un'unica sorgente, ma dalla figura 5.8.1.1a sembrerebbero essere più di una.
- pag. 40 - S15 nella figura 5.8.1.1a sembra un unico impianto, ma nella tabella sono indicate 2 sorgenti. Anche S22 ed S23 sono indicate nella tabella come puntiformi, ma dalla stessa figura sembrerebbe un'unica sorgente "lineare". Si richiede di fornire una descrizione puntuale dei citati impianti e chiarire le scelte operate.
- pag. 42-43 - Manca una descrizione di materiali e stratigrafie delle strutture (pareti/divisori, solette ecc.). Non è chiaro come siano stati ricavati i relativi dati acustici (letteratura o altro). Mancano le equazioni di calcolo con cui sono state ricavate le potenze sonore degli edifici.
- pag. 45-50 - L'intero impianto è stato modellizzato con 90 sorgenti, tuttavia non risulta completamente chiaro come siano state individuate dette sorgenti (es. Edificio S01 ha il tetto + 6 (pareti?) altre sorgenti, che non si capisce a cosa corrispondono). Non è chiara la differenza tra LW* ed LW (quest'ultimo sembrerebbe riferito alle sorgenti areali e calcolato come LW* moltiplicato per la superficie della parete, però dovrebbe essere esplicitato).
- pag. 50 - Manca l'indicazione della quota di calcolo dei valori; non si ritiene sufficiente l'indicazione "piano terra". Da Google Maps il ricettore R1 è a due piani, quindi occorrerebbe fare il calcolo per ogni piano.
- pag. 53-54 - Come punto precedente (manca quota).
- pag. 58 - Manca la verifica del rispetto dei limiti specifici per Strada della Mandria.

In merito agli allegati si osserva inoltre che:

- Nei report di misura, sui grafici sono evidenziati eventi anomali, di cui però non viene fornita alcuna informazione. Necessita specificare di cosa si tratta.
- Figure 5.6b, 5.8.2b - Non è chiara la definizione dei tratti stradali modellizzati. Ad esempio, verso Sud-Est sembrerebbe opportuno estendere la modellizzazione fino alla rotonda d'ingresso dell'autostrada, verso Nord-Ovest comprendere un tratto più esteso. Si richiede al proponente di motivare le scelte operate.

Si evidenzia altresì quanto segue:

- Per i ricettori R2 ed R3 (edifici residenziali in contesto produttivo), il calcolo previsionale restituisce un livello sonoro in facciata pari a circa 57 dB(A) a fronte di un residuo, al netto

del contributo del traffico, anche inferiore a 40 dB(A) nelle ore notturne. L'incremento che ne deriverebbe sarebbe quindi significativo. Pur risultando inapplicabile il criterio differenziale e rispettati i limiti di zona, si invita il proponente a tenere in considerazione tale scenario, valutando possibili soluzioni per contenere ulteriormente l'impatto verso i suddetti ricettori.

- Per il ricettore R1, il calcolo previsionale restituisce un livello sonoro in facciata pari a 42.6 dB(A) nelle ore notturne. Il contributo complessivo (impianto in progetto + impianti esistenti/autorizzati) sarebbe pari a 44.4 dB(A), superiore quindi alla soglia di applicabilità del criterio differenziale notturno a finestre aperte, pari a 40 dB(A). Si richiede al proponente di valutare in sede progettuale la possibilità di mitigare ulteriormente le emissioni sonore dell'impianto in progetto, definendo come obiettivo da rispettare la soglia di 40 dB(A) in facciata al ricettore.
- Nel mese di Agosto 2021 la ditta ha effettuato una campagna di monitoraggio a seguito dell'attivazione dell'impianto CSS + plastiche, non attivo al momento della valutazione previsionale di impatto acustico e che quindi era stato modellizzato sulla base di informazioni teoriche. La relazione con gli esiti delle misure è stata trasmessa solo all'A.R.P.A. (prot. ricez. n. 84894 del 22.09.2021). Posto che la relazione risulta scritta in modo abbastanza confuso e scarsamente comprensibile (nel seguito si riportano osservazioni specifiche su questo documento), si ritiene che, essendo cambiato lo scenario ante-operam, la valutazione previsionale di impatto acustico dovrebbe essere aggiornata alla luce dell'attivazione dell'impianto CSS. Si evidenzia che il monitoraggio post-operam dell'impianto CSS è stato eseguito da tecnici diversi rispetto agli estensori dello studio di impatto acustico e le misure risultano difficilmente confrontabili in quanto entrano in gioco numerose variabili (differenze di periodi di misura, tempi, condizioni ambientali, strumentazione, tecnici ecc.).
- Nelle integrazioni di Settembre 2021 sono proposte modifiche alla viabilità, con una nuova rotatoria tra via Abate Bertone e la SP143. Parrebbe opportuno tenerne conto nello scenario di progetto.

Osservazioni specifiche sul monitoraggio post-operam impianto CSS (ns. prot. 84894 del 22/09):

Si riportano nel seguito le osservazioni specifiche sul documento contenente gli esiti del monitoraggio condotto a seguito dell'attivazione dell'impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata e di produzione di CSS:

- A fronte di un rumore ambientale rilevato ad Agosto 2021, quale rumore residuo vengono utilizzati i livelli rilevati nel 2019. Tale scelta non è chiara, soprattutto per quanto riguarda il periodo notturno: essendo l'impianto attivo solo fino alle ore 24, il residuo poteva essere misurato successivamente allo spegnimento dell'impianto.
- Non è chiaro se il valore notturno al punto 3 (tabella pag. 18) è già comprensivo della correzione per impulsi.
- Non è chiaro se il valore notturno al punto 4 (tabella pag. 20) è già comprensivo della correzione per impulsi.
- Non è specificato a che cosa sono imputabili le componenti impulsive.
- Per le misure a confine parrebbe più corretto riferirsi ai limiti di emissione e non di immissione, visto che si sta valutando il contributo specifico dell'insediamento.
- In merito alla zonizzazione acustica del comune di Cavaglià, non è chiaro il significato dell'affermazione "Risulta valida la versione modificata denominata fase 4". Per quanto è a conoscenza dell'O.T.+C.T., Cavaglià ha effettuato la fase di scoping della Variante Generale al P.R.G.C. nel 2018 ed è attualmente in corso la fase di valutazione della stessa. È stata inoltre effettuata una variante parziale al P.R.G.C. nel 2019. In ogni caso nell'analisi della compatibilità acustica dell'intervento occorre riferirsi al piano di classificazione acustica effettivamente in vigore al momento della valutazione.

- Osservando i tracciati sonori delle misure, le componenti impulsive sembrerebbero esserci nel punto R2 (non R3). La denominazione dei punti risulta incoerente (Rx dovrebbero essere i punti ai ricettori).
- La denominazione dei punti in planimetria non corrisponde a quella indicata in relazione.

Matrice "VIABILITA'":

L'O.T.+C.T. esprime le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla viabilità provinciale di Biella, in ottemperanza al Regolamento per il Canone Unico Patrimoniale di concessione adottato dall'ente con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 29.01.2021, il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale fornita con quanto sotto elencato:

- elaborati grafici di dettaglio della condotta aerea/interrata in percorrenza lungo al S.P. 143 "Vercellese", i quali dovranno essere conformi all'art. 7 comma 5 del suddetto Regolamento, con indicazione dell'ubicazione della stessa rispetto al piano viabile ed alle pertinenze stradali oltre che eventuali interferenze con opere d'arte esistenti;
- relativamente allo studio dell'impatto sulla viabilità in seguito alla realizzazione dell'impianto stesso, il proponente dovrà integrare con dettagli grafici di progetto definitivo della rotatoria prevista tra la SP 143 e la via Abate Bertone nonché dell'ampliamento dell'intersezione tra la strada provinciale stessa e la strada della Mandria, le cui caratteristiche tecniche dimensionali sono solo sommariamente indicate.
- in relazione alla realizzazione dell'attraversamento del Canale della Mandria, si prende atto che in questa fase non è possibile esprimere un parere nel merito in quanto vengono proposte due soluzioni alternative di staffaggio alla struttura preesistente, non valutando nello specifico la presenza di altri sottoservizi. Nella fattispecie si richiede di stabilire la tipologia costruttiva di realizzazione dell'intervento da mettere in atto ed integrare la documentazione progettuale con un livello di dettaglio definitivo/esecutivo;
- Tutte le opere dovranno essere progettate in conformità alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché dei Regolamenti Provinciali attualmente vigenti.

L'O.T.+C.T., per quanto di competenza della Provincia di Vercelli, osserva in primo luogo come manchi uno studio approfondito e puntuale relativo al bacino di provenienza dei rifiuti; è presente inoltre, nella Relazione in allegato alla documentazione presentata, il tracciato dello scavo interrato fino al Comune di Santhià (VC) con una descrizione molto generica. Pertanto:

- L'O.T.+C.T. richiede, in riferimento allo "Studio sul Sistema dei Trasporti", di entrare più nello specifico a livello di calcolo del traffico indotto, andando a meglio indicare il bacino di provenienza al fine di poter procedere da parte del Servizio Viabilità provinciale, in relazione alle risultanze che potranno emergere, ad indicare le relative e specifiche prescrizioni nel merito a cui ottemperare per quanto di competenza della Provincia di Vercelli.
- Contestualmente l'O.T.+C.T. richiede di produrre inoltre una documentazione integrativa riportante una relazione più specifica riguardante le modalità di ingombro degli scavi sulla sede stradale, unitamente alla redazione di una serie di sezioni trasversali significative accompagnate dalla loro planimetria di riferimento.

Matrice "PAESAGGIO":

Relativamente all'analisi della visibilità dell'area di impianto inserita nello Studio di impatto ambientale, l'O.T.+C.T. segnala l'assenza di riprese che rappresentino la visibilità dell'impianto di

progetto da alcune aree di interesse turistico, mentre altre non sembrano posizionate in modo opportuno. In particolare:

- Il punto PV10 andrebbe posizionato all'interno del Golf Club in un punto il più possibile significativo.
- Non ci sono punti che rappresentano la visuale dagli agriturismi più prossimi all'impianto.
- Per quanto riguarda l'itinerario della via Francigena manca una visuale dal punto più vicino all'impianto in progetto, che dovrebbe situarsi all'incrocio con Strada Moletto III in comune di Santhià"

Con riferimento al Titolo V – “Descrizione probabili impatti ambientali rilevanti ecc...”, § d) “Rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge le parti qui di seguito riportate:

“L’O.T.+C.T., relativamente al documento Allegato C “Valutazione d’impatto sulla salute pubblica” CAVP09O10000GAA0600901 All.C – SIS, fa proprio il contributo della Struttura Epidemiologia Ambientale dell’A.R.P.A. Piemonte sul progetto in esame.

Definizione dell’area di studio e caratterizzazione demografica della popolazione potenzialmente interessata dalle ricadute dell’Impianto in progetto:

Si rileva che la caratterizzazione demografica della popolazione, fondamentale per definire poi lo studio dei potenziali effetti sulla salute, non ha fornito una descrizione dettagliata della composizione per classi di età in quanto l’unica distinzione è tra maggiori e minori di 30 anni. In questo modo non è possibile valutare la quota di persone maggiormente suscettibili, ovvero i bambini, che potrebbero essere oggetto di potenziali maggiori effetti sulla salute dovuti alle ricadute emmissive (es sull’apparato respiratorio).

Analogamente è omessa la valutazione di quante persone over 75, che sono un’altra popolazione di “fragili”, siano presenti nell’area.

Le Linee Guida per la valutazione di impatto sanitario (D.Lgs. 104/2017) curate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2019 prevedono esplicitamente che “nella caratterizzazione dell’areasiano identificate specifiche aree di interesse (target sensibili quali scuole e ospedali etc.)”

Nel documento esaminato non è presente la mappatura di questi siti particolarmente sensibili (case di riposo, nosocomi, asili) al fine di valutare in modo più puntuale se possano essere interessati dalla ricaduta delle sostanze inquinanti considerate.

Si richiede quindi al proponente di integrare questa sezione con le informazioni sopraesposte.

Valutazione dello stato di salute ante-operam della popolazione potenzialmente esposta alle ricadute dell’Impianto in progetto sulla base dei dati di mortalità ISTAT del periodo 2014-2018:

La valutazione dello stato di salute ante-operam della popolazione potenzialmente esposta al momento attuale mostra alcune criticità. Nel dettaglio, vengono messi in luce alcuni incrementi di rischio presenti nell’area per patologie specifiche che riconoscono come fattori eziologici anche esposizioni ambientali.

La popolazione di riferimento che è stata utilizzata per il calcolo degli indici epidemiologici è quella della Regione, ma questo potrebbe aver comportato in alcuni casi una sovrastima o sottostima dei rischi evidenziati, in quanto è una popolazione in qualche misura non perfettamente confrontabile con l’area di interesse, anche solo perché al suo interno pesa in modo rilevante la presenza dell’area Metropolitana di Torino. Per meglio valutare lo stato di salute della

popolazione dell'area in studio, si suggerisce di utilizzare come popolazione di riferimento quella delle province di Vercelli e Biella, che sono più simili.

Questo consentirà di verificare se gli incrementi emersi nel confronto con la Regione permangono o diminuiscono riferendosi a situazioni più simili a quella dell'area considerata. Nel caso in cui nei nuovi calcoli i rischi permanessero o dovessero addirittura incrementare, questo dovrebbe indurre ad avviare ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale attuale presenza nell'area di possibili fattori di rischio e determinanti in grado di aver già impattato sulla salute della popolazione.

Metodologie utilizzate:

Le metodologie utilizzate (Risk Assessment inalatorio e Health Impact Assessment epidemiologico) si ritengono adeguate, si suggerisce però di introdurre nell'analisi anche strumenti di valutazione di impatto sociale post-operam.

Raccolta ed esame della letteratura circa gli effetti sulla salute del vivere in prossimità di un inceneritore/termovalorizzatore di rifiuti:

Per quanto riguarda la raccolta e l'esame della letteratura in cui si esaminano gli effetti sulla salute determinati dalla residenza nei pressi di impianti di incenerimento dei rifiuti, si rileva che sostanzialmente viene riportato quasi integralmente soprattutto il contenuto della review "Negri E, Bravi F, Catalani S, Guercio V, Metruccio F, Moretto A, La Vecchia C, Apostoli P. Health effects of living near an incinerator: A systematic review of epidemiological studies, with focus on last generation plants. Environ Res 2020 May; 184: 109305. doi: 10.1016/j.envres.2020.109305", pubblicazione scientifica in cui si dichiara un finanziamento di "A2A Ambiente" S.p.A. erogato alle Università di Milano e Brescia.

Viene dato poco risalto alle conclusioni dello Studio Monitor che, seppur relativo per lo più ad impianti di prima generazione, riporta una correlazione tra emissioni da inceneritore e le nascite pretermine (ad es. Candela, Silvia; Ranzi, Andrea; Bonvicini, Laura; Baldacchini, Flavia; Marzaroli, Paolo; Evangelista, Andrea; Luberto, Ferdinando; Carretta, Elisa; Angelini, Paola; Sterrantino, Anna Freni; Broccoli, Serena; Cordioli, Michele; Ancona, Carla; Forastiere, Francesco Air Pollution from Incinerators and Reproductive Outcomes, Epidemiology: November 2013 - Volume 24 - Issue 6 - p 863-870 doi: 10.1097/EDE.0b013e3182a712f1) o la revisione sistematica sugli effetti sulla gravidanza (Waste incineration and adverse birth and neonatal outcomes: a systematic review. / Ashworth, Danielle Claire; Toledano, Mireille; Elliott, Paul. In: Environment International, 2014).

Non sono inoltre riportati gli studi più recenti e in particolare non sono considerate né citate le attività e le pubblicazioni scientifiche realizzate dal Progetto SPott sul termovalorizzatore di Torino, impianto di costruzione e tecnologia molto recente e nemmeno gli studi sull'inceneritore di Valmadrera.

Si ritiene quindi che questa parte debba essere rivista e ampliata integrandola con studi più recenti.

Altre osservazioni:

Si ritiene utile eseguire uno studio sulla valutazione delle esternalità generate utilizzando il Metodo Externee (Metodo del Sentiero degli Impatti) messo a punto dalla Commissione Europea al fine di identificare gli effetti sulla salute umana (eventuale incremento dell'insorgenza di malattie) e sulla produzione agricola (eventuale riduzione dei ricavi) generate da tali concentrazioni inquinanti residue. (Osservazione Inchiesta Pubblica).

L'impatto indiretto sulla salute legato alle emissioni dell'impianto sulle coltivazioni e sugli allevamenti non è stato valutato dal proponente. Si chiede quindi che il proponente produca una

valutazione dell'assorbimento delle sostanze emesse dall'impianto da parte delle coltivazioni presenti nell'area, con particolare riguardo al riso e al granturco. (Osservazione Inchiesta Pubblica).

Il proponente dovrà effettuare una valutazione dell'assorbimento degli inquinanti da parte degli animali allevati, con particolare riguardo agli animali da cortile e agli erbivori, utilizzando i valori di deposizione calcolati dai modelli di ricaduta utilizzati dal proponente, sui quali si richiede una verifica indipendente da parte degli organismi di controllo esterni. (Osservazione Inchiesta Pubblica).

Mancano, per i parametri HCl, HF, Tl, Hg, Sb, Co, Cu, Mn, V, PCBDL, le mappe delle ricadute e delle deposizioni nei due scenari considerati (sono presenti, per tali parametri, le mappe delle deposizioni prodotte dal nuovo impianto), che dovranno essere rese disponibili dal proponente (Inchiesta Pubblica).

La scelta dell'area di studio ai fini della stima di impatto epidemiologico e dello stato di salute ante operam, individuata con raggio di 10 km dall'impianto, che il proponente ritiene essere ampiamente cautelativa, deve essere giustificata anche sulla base delle suddette mappe (Osservazione Inchiesta Pubblica).

Si richiede che il proponente inserisca nella Sintesi Non tecnica un riassunto della Valutazione di Impatto sulla Salute condotta (Osservazione Inchiesta Pubblica).

Con riferimento al Titolo V – “Descrizione probabili impatti ambientali rilevanti ecc...”, § f) “Impatto del progetto sul clima ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge la parte qui di seguito riportata:

Emissioni climalteranti:

“Nel progetto manca una quantificazione delle emissioni climalteranti sia di quelle direttamente prodotte dall'impianto, sia di quelle indotte dal traffico in ingresso/uscita dall'impianto. Tale quantificazione risulta indispensabile. Il proponente deve quindi esplicitare le emissioni di gas serra (GHG) e in particolare di CO₂ in termini relativi (mg/t rifiuto in ingresso e mg/kWh energia prodotta) e operare un confronto con altri impianti già esistenti e attivi. (Osservazione Inchiesta pubblica)

Si richiede, inoltre, per rispettare gli obiettivi strategici previsti dalla Legge Europea per il Clima, di prevedere fin d'ora - quantificando in modo dettagliato - misure di compensazione che bilancino gli impatti negativi legati all'incenerimento, non solo in termini di qualità dell'aria, ma anche in termini di emissioni climalteranti. In particolare il proponente deve fornire una valutazione della CO₂ evitata grazie al recupero energetico proposto.

Inoltre, poiché tra le azioni proposte per la cattura della CO₂ è prevista la costruzione di serre idroponiche per la coltivazione di colture che assorbano l'anidride carbonica, il proponente deve esplicitare anche l'impatto di questa soluzione, fornendo una valutazione delle emissioni di CO₂ evitate e una progettazione di massima del sistema (Osservazione Inchiesta Pubblica)”.

Con riferimento al Titolo VI – “Descrizione Metodi di Previsione”, § a) “Descrizione, da parte del proponente, dei metodi di previsione utilizzati ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge la parte qui di seguito riportata:

“Osservazioni conclusive:

Esaminato lo studio presentato dal proponente, si effettuano le seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda lo studio ricaduta degli inquinati l'O.T.+C.T. ritiene necessario che il proponente debba considerare negli scenari proposti il contributo emissivo degli impianti gestiti da A2A Ambiente non ancora avviati ossia l'impianto di recupero della FORSU e produzione di biometano.
- lo studio non riporta la rosa dei venti totale, derivata dall'elaborazione con modello CALMET sul punto dell'impianto per l'anno considerato ed implementata nel modello. Data la variabilità tra le rose di ciascuna stazione meteo considerata, si richiede tale elaborazione.
- nell'allegato A del SIA (CAVP09O10000GAA0600801 All. A – RI) non è indicato che presso la discarica della "A2A Ambiente" S.p.A., a distanza di circa 800 metri a sud dell'impianto, è attiva dal 2003 una centralina meteorologica che rileva temperatura, precipitazioni, umidità relativa, pressione atmosferica, radiazione globale, velocità e direzione del vento con frequenza oraria. I suddetti dati sono trasmessi ogni tre mesi alla Provincia di Biella e al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Nord Est. E' opportuno che il proponente operi un confronto tra i dati rilevati dalla suddetta centralina e quelli delle stazioni meteorologiche della rete regionale considerati nel modello di ricaduta degli inquinanti (distanti da 10 a 26 km dall'impianto), al fine di individuare analogie e differenze. In caso di differenze significative nel regime anemologico, il proponente dovrà eseguire le simulazioni anche con i dati rilevati dalla centralina in questione.
- si osserva che il metodo di interpolazione spaziale, come quello adottato, non è idoneo alla stima delle concentrazioni di fondo della qualità dell'aria.
- la mappa di isoconcentrazione del 98° percentile calcolato sul massimo orario di picco odore non risponde ai requisiti della DGR 9 gennaio 2017, n. 13-455, in quanto non riporta l'isolinea pari al 1 UOE/m³, corrispondente al criterio di accettabilità più stringente tra quelli citati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 09.01.017 n. 13-4554, che sono:
 - 1 UOE/m³ a cui il 50% della popolazione percepisce l'odore;
 - 3 UOE/m³ a cui l'85% della popolazione percepisce l'odore;
 - 5 UOE/m³ a cui il 90%÷95% della popolazione percepisce l'odore.
- la valutazione complessiva delle ricadute sul dominio di calcolo considerato non tiene in giusta considerazione l'apporto del traffico indotto in fase di esercizio dell'impianto. Ai fini della valutazione complessiva degli impatti dell'impianto nel contesto territoriale, non appare coerente un semplice confronto del contributo emissivo relativo al solo impianto con i valori del macrosettore trasporto su strada dell'inventario IREA 2018. Si ritiene che la valutazione debba essere effettuata con stima modellistica idonea a considerare la sinergia con gli altri impianti sul sito, che in fase di esercizio insistono sulla viabilità all'interno del dominio. I valori orari risultanti da tale simulazione andranno sommati a quelli calcolati per lo "Scenario Futuro" per il ricalcolo degli indicatori statistici considerati.
- si rileva l'assenza di considerazioni sull'impatto del traffico indotto in fase di cantiere, in particolare relativamente al trasporto del materiale destinato a smaltimento/recupero. Tale aspetto potrebbe essere rilevante per il territorio, in considerazione dei km percorsi per raggiungere i siti di destinazione, in relazione alla frequenza ed alla durata delle fasi di cantiere interessate dalla movimentazione, di cui non vi è alcun riferimento.
- per quanto riguarda l'impatto odorigeno, la simulazione indica l'assenza di valori superiori al criterio di accettabilità più stringente della DGR in materia, tuttavia tale studio non considera la sinergia con i contributi derivanti da tutti gli impianti gestiti da A2A Ambiente esistenti o in costruzione nelle vicinanze del sito di progetto (impianto di valorizzazione delle plastiche e produzione di CSS, impianto di trattamento meccanico-biologico "Polo Tecnologico", l'impianto di recupero FORSU e produzione di biometano e le discariche di rifiuti speciali non pericolosi "A2A Ambiente" S.p.A. e "A.S.R.A.B." S.p.A.), l'O.T.+C.T. ritiene indispensabile che il proponente provveda a colmare tale lacuna.

- si invita il proponente ad esprimere i risultati delle deposizioni ottenuti per i microinquinanti (PCDD/DF e PCBDL) in termini di quantità totale di Tossicità Equivalente (TEQ) che si ottiene sommando i prodotti tra i Fattori di Tossicità Equivalente (TEF) dei singoli congeneri e le rispettive concentrazioni nella matrice considerata, secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-TE 2005).
- nella "Table 3.1" del "Chapter 3" del documento EPA-530-R-05-006 sono riportati dei valori ipotetici della distribuzione granulometrica delle particelle. Il documento EPA raccomanda di utilizzare distribuzioni rappresentative determinate in impianti il più possibile simili a quello proposto quando non è possibile effettuare misure dirette della distribuzione granulometrica. Nel documento dell'A.R.P.A.T. citato nello studio proposto "Stima della dispersione delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera da parte dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani in località Falascaia, Pietrasanta (LU)", sono riportate percentuali diverse di suddivisione del particolato in classi granulometriche (% PM) e per la distribuzione percentuale di PCDD/DF e IPA nelle fasi vapore, particolato e adsorbito sul particolato. Si richiede di precisare i riferimenti bibliografici utilizzati (quale impianto è stato ritenuto più simile a quello proposto) e di esplicitare i calcoli applicati in base alle indicazioni EPA che hanno portato alla definizione dei valori riportati nelle tabelle Tabella 4.3.2c e Tabella 4.3.2d."

Con riferimento al Titolo VII – "Descrizione Misure di Mitigazione, ecc..", § a) "Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre ecc...", il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge le parti qui di seguito riportate:

"L'O.T.+C.T. esprime le seguenti osservazioni:

Il proponente relativamente all'aspetto mitigazioni/compensazioni pare non aver tenuto conto delle norme settoriali relative agli impianti di trattamento rifiuti, non prevedendo infatti alcuna progettazione in merito. L'O.T.+C.T. fa presente che la progettazione delle mitigazioni/compensazioni è dovuta, non opzionale.

A riguardo va sottolineato quanto segue:

- Il § 8.5 "Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale" del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con D.C.R. 253-2215 del 16.01.2018 (PRRS) prevede: "...I progetti proposti dovranno riportare uno studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti. In linea generale comunque è necessario che la proposta di inserimento di un nuovo impianto sia accompagnata da idonee misure di mitigazione e compensazione al fine di:
 - migliorare la qualità del paesaggio;
 - privilegiare l'utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi, anche in coerenza con le Linee Guida Regionali APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate);
 - concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;
 - compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;
 - integrarsi con il territorio circostante;
 - dare garanzie di sicurezza sull'ambiente e sulla salute anche nel lungo termine;
 - mitigare gli impatti diffusi (rumore, polveri, odori, disturbo visivo);
 - controllare e programmare, sin dalle fasi del cantiere, l'integrità e la sicurezza dei diversi comparti ambientali;

- *collaborare con gli enti, le istituzioni e con la popolazione al fine di attivare un percorso condiviso e contribuire alla costruzione del consenso dell'opinione pubblica;*
- *valutare, in sede di progettazione degli impianti di gestione dei rifiuti, l'opportunità di introdurre criteri che tengano conto dei mutamenti nelle condizioni climatiche di riferimento che potranno verificarsi nel periodo corrispondente alla vita media dell'opera, e che siano aggiornati periodicamente per tenere in considerazione l'evoluzione dei fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici nonché all'esigenza di garantire la gestione delle situazioni di emergenza.*

Nelle zone circostanti all'impianto devono essere di volta in volta valutate, in funzione della tipologia e capacità impiantistica, idonee misure di mitigazione con lo scopo di preservare il territorio e ridurre le emissioni nei diversi comparti ambientali; quindi le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento. Il dimensionamento delle aree sarà valutato in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'impianto.

Tali compensazioni devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti, sia nel periodo di esercizio che anche dopo le dismissioni. È necessario che le compensazioni stabilite siano perseguite nel medio – lungo termine per non vanificare il lavoro e il consenso raggiunto.

Gli interventi di compensazione possono riguardare:

- *preservare la rete ecologica piemontese;*
- *bonifiche e recuperi ambientali;*
- *eventuale ricomposizione del territorio rurale e forestale;*
- *ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;*
- *forestazione produttiva;*
- *verde ricreativo, parchi e giardini;*
- *piste ciclabili.*

Inoltre, già in sede di progettazione, occorre prevedere la verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell'intervento di progetto. Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della compatibilità ambientale dell'intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa possono essere così individuati:

- *sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio);*
- *analisi a posteriori dei progetti con lo scopo di verificare la conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure di mitigazione/compensazione, individuate nei procedimenti di VIA o nei procedimenti autorizzativi, di determinare i cambiamenti ambientali intervenuti dopo la realizzazione degli impianti al fine di individuare misure di mitigazione e compensazione integrative."*

Tale aspetto è stato recentemente ripreso e ulteriormente rafforzato dalla Regione Piemonte nella D.G.R. 12.11.2021, n. 18-4076. O.d.G. Consiglio Regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città Metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 06.07.2018, i cui contenuti sono integralmente richiamati.

Infine lo stesso procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinato dalla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e dalle relative Linee Guida SNPA n. 28/2020 " Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" prevede che già in fase di progetto devono essere individuate tutte le possibili soluzioni progettuali atte a ottimizzare l'inserimento dell'opera per la minimizzazione degli impatti rilevati, devono essere individuate, descritte e approfondite, con un dettaglio adeguato al livello della progettazione in esame, le opere di mitigazione e, laddove queste non risultino sufficienti, le opere di compensazione ambientale.

Riassumendo:

Stante la tipologia di impianto in progetto e l'impatto sul territorio, l'O.T.+C.T. ritiene che le misure di mitigazione e di compensazione siano dovute. Il proponente dovrà, di conseguenza, presentare il progetto di mitigazioni e compensazioni in ottemperanza alle norme sopra citate.

3.14 Piano di monitoraggio e controllo e Sistema di Gestione Ambientale:

Relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo si chiede che il Proponente adegui il Piano proposto (All.E – BATC) al format fornito dall'A.R.P.A. Piemonte tenendo conto di quanto adeguato al proprio ciclo produttivo.

Con riferimento alle B.A.T. n. 7 e n. 20 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019 per l'incenerimento dei rifiuti, relativamente al monitoraggio mensile delle acque reflue e alla proposta del gestore di rivedere la frequenza di monitoraggio dopo il primo trimestre di funzionamento dell'attività, si ritiene che per avere un quadro maggiormente certo e stabile dei valori rilevati, considerando che trattasi di un nuovo impianto e che lo scarico è di tipo discontinuo, sia necessario un periodo di almeno sei mesi al termine del quale si faranno le dovute considerazioni sia per quanto riguarda la frequenza di campionamento sia per quanto riguarda la definizione delle sostanze rilevanti (inventario dei flussi delle acque reflue di cui alla BAT3) alle quali applicare il valore limite BAT-AEL.

Si ricorda che il gestore dovrà comunicare preventivamente all'avvio dell'attività di scarico la modalità di campionamento che intenderà adottare.

Con riferimento alla B.A.T. n. 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12.11.2019 per l'incenerimento dei rifiuti, si chiede che il gestore definisca un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) le cui procedure/istruzioni operative dovranno rispondere ai punti della suddetta B.A.T. dal punto i) al punto xxviii). Tale S.G.A. dovrà essere fornito, anche se non ancora in forma certificata, ai fini dell'istruttoria tecnica. Si ricorda che la finalità del S.G.A. è la valutazione dei rischi di impatti sull'ambiente delle varie fasi produttive nonché fasi accessorie e quindi la predisposizione di documenti che affrontino la gestione delle tematiche ambientali nonché la risoluzione dei possibili rischi. Si riportano nel seguito a titolo di esempio alcune procedure operative che devono essere inserite nel S.G.A.: gestione dei rifiuti in ingresso e prodotti, gestione dell'impianto di depurazione acque reflue, gestione del TDR, gestione della registrazione dei dati ambientali, gestione della manutenzione e taratura degli strumenti, preparazione e risposta alle emergenze ambientali, formazione del personale, gestione degli odori e del rumore, ecc..

Inoltre, in riferimento anche alla B.A.T. n. 3 si evidenzia che il S.G.A. dovrà prevedere un inventario dei flussi delle acque reflue”.

Con riferimento al Titolo VIII – “Descrizione Elementi e Beni Culturali, ecc..”, § a) “Descrizione misure previste per evitare, prevenire, ridurre ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge la parte qui di seguito riportata:

“L'O.T.+C.T. ritiene che il proponente debba affinare l'analisi del territorio analizzando esplicitamente le seguenti osservazioni emerse dall'inchiesta Pubblica:

A meno di 10 metri di distanza dall'area di progetto scorre il Navilotto d'Ivrea, che per il tratto dal Comune di Alice Castello alla Cascina Picchetta è definito Navilotto Mandria: trattasi di canale irriguo individuato dal P.R.G.C. di Santhià come tutelato dall'art. 29 della Legge Regionale 56/77 e dal Regio Decreto n.368/1904. Il piano paesaggistico regionale cita il canale come 'SS36' (SS36 Presenza stratificata di sistemi irrigui - art. 25, c. 2, lett. c) relativi al Patrimonio rurale storico. Cfr. elenchi delle componenti e delle unità di pag. 145. Lo stesso Navilotto della Mandria viene anche citato come 'SC5' (Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - relativi alle relazioni visive tra insediamento e contesto art. 31; cfr. elenchi delle componenti e delle unità di pag. 245).

Sono inoltre presenti nel sito aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, paleontologici di cui alla L. 1089/1939:

- cascine presenti nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, alcune delle quali, tra cui l'intero nucleo abitato de La Mandria, sono tutelate come beni storico/ artistici (architetture rurali);
- sito archeologico posto a circa 350-400 metri dall'area di impianto, censito nel Piano territoriale di Vercelli e nel P.R.G.C. di Santhià”.

Con riferimento al Titolo IX – “Descrizione Impatti Ambientali Significativi Negativi ecc.”, § a) “Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto e ecc...”, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** legge la parte qui di seguito riportata:

“Assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015:

Si riportano nel seguito le osservazioni scaturite dalla disamina dei seguenti elaborati:

- “Verifica assoggettabilità D. Lgs. 105/2015 CAVP09O10000PBD000010100 (prima emissione, settembre 2021)”;
- “Relazione Tecnica Progettuale CAVP09O10000PET000010100 (prima emissione, giugno 2021)”;

Nella “Relazione Tecnica Progettuale CAVP09O10000PET000010100” (prima emissione, giugno 2021) è indicato che l'impianto “sarà costituito da [...] una sezione (ciclo termico) per la produzione di energia elettrica e per la produzione e cessione di calore ad utenze interne ed esterne. L'impianto, che è già configurato per la cessione di calore all'adiacente impianto FORSU e per utilizzare il vapore prodotto per l'essiccamento di fanghi da depurazione, è stato predisposto anche per la eventuale cessione di calore ad una ulteriore utenza esterna che potrà essere rappresentata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da una serra idroponica per la produzione di prodotti alimentari quali ortaggi”. Nel successivo paragrafo relativo alla localizzazione dell'impianto è indicato che il sito di progetto “confina a Sud con aree di proprietà della stessa “A2A Ambiente” S.p.A., in cui è al momento in fase di realizzazione l'impianto FORSU;” e che “nel sito del Gerbido sono presenti altri 5 impianti di trattamento rifiuti”, tra cui i seguenti di titolarità sempre della “A2A Ambiente” S.p.A.: “la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, di titolarità della “A2A Ambiente” S.p.A., l'impianto Plastiche, di titolarità della “A2A Ambiente” S.p.A., consistente in un impianto di valorizzazione delle plastiche da raccolta differenziata e sezione di produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario), l'impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) in fase di realizzazione, di titolarità della “A2A Ambiente” S.p.A.”

Si ritiene opportuno far presente che l'articolo 3 del D.Lgs.105/2015 riporta la seguente definizione di stabilimento: “a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;” e per “gestore” al successivo punto i) dello stesso articolo è indicato “i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;”.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate l'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi e l'impianto della FORSU, entrambi della “A2A Ambiente” S.p.A., devono essere considerati un unico stabilimento ai fini “Seveso”, così come gli eventuali altri impianti gestiti dalla stessa società presenti nell'area e confinanti tra di loro. In quest'ottica occorre quindi procedere alla verifica di assoggettabilità tenendo conto del “contributo” dei suddetti impianti.

In merito alla verifica di assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa "Seveso" si ritiene opportuno precisare che uno stabilimento è soggetto al D. Lgs. 105/2015 se in esso sono presenti sostanze e/o miscele pericolose elencate nell'Allegato 1 al decreto in quantitativi superiori ai valori limite in esso stabiliti. Occorre precisare che per "presenza di sostanze pericolose" la normativa "Seveso" intende la presenza, reale o prevista di sostanze/miscele sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente generarsi in caso di incidente. L'Allegato 1 al D. Lgs.105/2015 è strutturato in due parti. La prima riporta una serie di categorie di pericolo tratte dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP), mentre la seconda parte individua un elenco di sostanze pericolose specifiche. A ciascuna categoria di pericolo (Parte 1) o sostanza nominale (Parte 2) sono associate due quantità limite: il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione alle autorità competenti di una Notifica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015 (stabilimenti di soglia inferiore), mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art. 15 (stabilimenti di soglia superiore).

Allo stato attuale il Proponente ha presentato l'elaborato "Verifica assoggettabilità D. Lgs. 105/2015 CAVP09O10000PBD000010100" (prima emissione, settembre 2021), relativo al futuro impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi agli obblighi previsti dal D. Lgs.105/2015, in cui sono riportati limitati quantitativi di sostanze/miscele comburenti e pericolose per l'ambiente (rispettivamente appartenenti alle categorie P8, E1 ed E2 dell'Allegato 1 del citato decreto), rappresentati da biocida, sodio ipoclorito in soluzione e scarti di olio minerale per motori.

Tale valutazione è stata effettuata alla luce dell'elenco delle materie prime, reagenti e rifiuti che saranno utilizzati e/o prodotti nell'impianto riportati in allegato 2 all'elaborato, in cui per ogni voce la società ha indicato, tra l'altro, la classificazione ai fini del Regolamento 1272/2008 (CLP) con le relative indicazioni di pericolo H, l'eventuale categoria Seveso con riferimento all'Allegato 1 Parte 1 e 2 del D.Lgs. 105/2015 e la massima quantità prevista in stabilimento (t).

Nel documento si precisa che, essendo l'impianto in progetto, "la classificazione delle sostanze e delle miscele è stata desunta dalle schede di sicurezza dei fornitori [...] di sostanze analoghe utilizzate su impianti del gruppo A2A, fornite dall'azienda" e "la classificazione dei rifiuti che saranno prodotti dal nuovo impianto non è al momento disponibile in quanto l'impianto non è ancora esistente. Solo per gli oli derivanti dalla manutenzione dei macchinari la classificazione è stata effettuata in base a certificati di analisi provenienti da siti produttivi della "A2A Ambiente" S.p.A. in esercizio". Al proposito si osserva che sulla base delle assunzioni sopra indicate, in allegato 2 sono riportate le indicazioni di pericolo di diverse materie prime e ausiliarie e di alcuni rifiuti finali, desunte da schede di sicurezza e analisi derivanti da impianti simili già funzionanti della "A2A Ambiente" S.p.A., ma tale criterio non è stato applicato ad altre tipologie di rifiuti che saranno comunque prodotti in quantitativi rilevanti, quali le "Ceneri pesanti contenenti sostanze pericolose - EER 19.01.11", "Ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose EER 19.01.15*" e "Soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose EER 16.10.01*", per le quali è indicato che "Questa voce non è al momento compilabile in quanto l'impianto è in progetto e dunque non sono ancora disponibili certificati analitici relativi alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto prodotto".*

Inoltre, nell'elaborato è indicato che "Non sono state rilevate sostanze pericolose [...] che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito", senza alcuna precisazione in merito alle valutazioni svolte. In proposito, nella "Relazione Tecnica Progettuale", relativamente alle emissioni in atmosfera, sono riportate le concentrazioni garantite di inquinanti al camino, "conformi a quanto disposto dall'Allegato 1 al Titolo III bis alla Parte Quarta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e con quanto previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti" e al Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Piemonte", tra cui si citano i PCDD/F + PCB-DL, per le quali sono previste

concentrazioni pari a $0,06 \cdot 10^{-6}$ mg/Nm³. Per tali sostanze/miscele si ritiene opportuno che nell'ambito delle valutazioni sul rischio industriale vengano approfondite le eventuali situazioni/condizioni anomale o di emergenza dell'impianto che potrebbero comportarne un rilascio incontrollato, considerato che i Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sono ricompresi tra le sostanze/miscele soggette alla normativa "Seveso" (parte 2 dell'allegato 1 del D. Lgs.105/2015, con valore soglia pari a 0,001 t per la soglia superiore).

Si ritiene pertanto necessario che siano approfonditi gli aspetti che seguono:

- Sulla base delle informazioni contenute nella "Relazione Tecnica Progettuale CAVP09O10000PET000010100 (prima emissione, giugno 2021)", si ritiene opportuna una valutazione da parte del proponente della posizione di tutti gli impianti gestiti dalla stessa "A2A Ambiente" S.p.A. presenti nell'area ai fini dell'assoggettabilità rispetto al D. Lgs.105/2015.
- I dati attualmente forniti dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in merito alla verifica di assoggettabilità al D. Lgs.105/2015 relativi all'impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sono parziali e non tengono conto di tutte le tipologie di materie prime e rifiuti in ingresso e finali che potrebbero essere prodotti in impianto e della relativa pericolosità anche ai fini "Seveso". Inoltre, non ci sono sufficienti informazioni relative all'eventuale formazione di sostanze/miscele pericolose a seguito della perdita di controllo dei processi, per cui si ritiene opportuno che tali aspetti vengano approfonditi dalla "A2A Ambiente" S.p.A..

La lettura delle parti del Verbale dell'O.T.+C.T. contenenti richieste di chiarimento è conclusa. Dopo che la Conferenza dei Servizi ne ha preso atto, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, accertato che nessuno dei presenti richiede di intervenire, comunica che è pervenuta una nota da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ora procederà a leggere.

Il **dott. Stevanin** legge pertanto la:

- nota Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Biella prot. 1197 dell'01.02.2022 (prot. ricez Provincia n. 1872 del 01.02.2022);

Come già precisato in premessa al presente Verbale, copia della nota di cui trattasi è allegata al Verbale stesso per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo averne terminata la lettura, con riferimento a quanto nella nota stessa richiesto al proponente come modalità procedimentale per la consegna delle integrazioni, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin** puntualizza: "Mi permetto solo di far presente che stiamo agendo all'interno di un procedimento unico condotto dalla Provincia di Biella, per cui tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti al proponente dovranno, da quest'ultimo, essere recapitati, nel termine assegnato, esclusivamente alla Provincia di Biella, la quale poi le metterà a disposizione di ciascuno degli Enti che le richiesero e di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria".

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto della precisazione testé riportata, richiede di poter intervenire il proponente. La parola gli è data da parte del Presidente della Conferenza dei Servizi.

Avuta la parola, il **rappresentante delegato della "A2A Ambiente" S.p.A. ing. Lorenzo Zaniboni**, rivolgendosi al dott. Stevanin, domanda: "Data la corposità dei documenti che avete letto oggi, ci riserviamo di valutarli con attenzione e magari di contattare gli Enti interessati per qualche delucidazione o chiarimento: volevo solo precisare questo".

Risponde al proponente il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**: "Va bene. Noi oggi abbiamo cercato di dare conto nella maniera il più estesa possibile di tutte le "Questioni". Nonostante ciò, come ho detto in precedenza, tutti gli argomenti oggetto di richiesta di chiarimenti che Vi sono stati illustrati nel corso della seduta, saranno resi disponibili quanto prima, attraverso la pubblicazione delle note degli Enti e del Verbale della riunione dell'O.T.+C.T. sul sito *Internet* della Provincia in modo che tutti possano prenderne conoscenza diretta. Inoltre, entro il termine di legge, tutte le "Questioni" che dovranno essere oggetto di chiarimenti Vi saranno formalizzate in apposita nota che le riproporrà, identificandole con numeri in ordine progressivo. Dopo di che Voi disporrete di 30 gg. per rendere i chiarimenti oppure avrete la possibilità di chiedere la sospensione dei termini di 180 gg. Ricordo, infine, sin d'ora, i criteri con cui si svolgerà la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, che sarà convocata una volta pervenuti i chiarimenti del proponente per la valutazione dei contenuti dei medesimi e l'espressione delle determinazioni conclusive di tutti gli Enti titolari delle funzioni di rilascio dei provvedimenti autorizzativi od equipollenti. I criteri operativi saranno quelli indicati dal D. Lgs. 30.06.2016 n. 127, di modifica della L. 241/90 e cioè:

- Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
- All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14 *ter*, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Le amministrazioni statali devono essere rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo dal Prefetto. E' stata inviata esplicita richiesta in tal senso alla Prefettura competente di Biella. Su questo punto noi abbiamo già interessato la Prefettura competente con una richiesta specifica alla quale ha poi fatto seguito un'integrazione con l'attività svolta durante la prima Conferenza dei Servizi relativamente all'individuazione alle autorità competenti e delle autorizzazioni ricomprese poi nell'atto finale utile alla Prefettura per individuare il soggetto che poi dovrà rappresentare univocamente le autorità statali durante la Conferenza di Servizi finale.

Dopo che la Conferenza dei Servizi ha preso atto delle indicazioni testé enunciate, il **Presidente della Conferenza dei Servizi e Responsabile del Procedimento dott. Graziano Stevanin**, accertato che non vi sono ulteriori interventi da parte dei soggetti presenti, né altri argomenti da discutere, dichiara conclusa la seduta.

Sono le ore 17:05

Il Segretario Verbalizzante
(dott. Marco Fornaro)

Il Presidente della Conferenza Respons. del Proced.to
(dott. Graziano Stevanin)

Allegati:

- nota "Coutenza Canali Cavour" prot. n. 49 del 28.01.2022;

G:\G_Valutazione d'Impatto
Ambientale\ValutazioneImpattoAmbientale\A2A Amb_Incenerit_Cavaglia_2021\CONFZA_SERVIZI\SEDUTA_01_02_2022\Verbale_2a_seduta Cds_01_02_22_A2A
Amb.docx

- nota "A.N.A.S. – Gruppo FS Italiane" S.p.A., Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, prot. n. 21092 del 14.01.2022;
- nota "Co.S.R.A.B. – A.T.O." Biella, datata 01.02.2022;
- nota Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi Ambientali Protocollo n. 00011252_2022 dell'01.02.2022 Codice Ente r_piemon Codice Aooo A1600A;
- nota Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Biella prot. 1197 del 01.02.2022;
- nota Comune di Cavaglià (BI) (Ufficio Tecnico) prot. n. 698/2022 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1687 del 31.01.2022);
- nota Sindaco Comune di Cavaglià (BI) prot. n. 714 del 31.01.2022 (prot. ricez. Prov. n. 1730 del 31.01.2022);

Coutenza Canali Cavour

Sede amministrativa:

c/o Associazione Irrigazione Est Sesia
28100 NOVARA - via Negroni, 7
E-mail: info@estsesia.it - www.estsesia.it

Sede legale:

c/o Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia
13100 VERCELLI - via Duomo, 2
E-mail: info@ovestsesia.it - www.ovestsesia.it

COUTENZA

Prot.: 0000049 - 28/01/2022
Uscita all.0 GORIT
Classifica: 13 - F - c Fasc. 41

Spett.le

PROVINCIA DI BIELLA
Area Tutela e Valorizzazione ambientale
Servizio rifiuti, valutazione dell'impatto ambientale,
energia qualità dell'aria, acque reflue risorse idriche

rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: A2A Ambiente S.p.A. Progetto di realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI).

e, p.c.: - COUTENZA CANALI CAVOUR
Recapito di Santhià - SANTHIÀ VC

- ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Ufficio Centrale Proprietà Immobiliare e Concessioni - SEDE

Facendo seguito alla nota prot. n. 27956 del 23/12/2021 di codesta Provincia e visionati gli elaborati integrativi si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'attraversamento del canale Depretis alla progressiva 23.717 con trivellazione orizzontale controllata (TOC), a condizione che venga osservata una distanza minima di almeno 5 metri dal fondo del canale.

Si ricorda, inoltre, che l'attraversamento in oggetto dovrà essere regolato da apposita convenzione tra la Ditta e questa Coutenza.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

LA COUTENZA CANALI CAVOUR

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001571 - Ingresso - 28/01/2022 - 10:24



AAG/SP

Rif. Nota Prov. Biella 27956 del 23.12.2021
Rif. Ns. Prot. n. 821976.I del 23.12.2021

PEC

Spett.le

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizz. Ambientale

protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

PROVINCIA DI VERCELLI

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

COMUNE DI CAVAGLIA'

cavaglia@pec.ptbiellese.it

COMUNE DI SANTHIA'

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

A2A Ambiente S.p.A.

a2a.ambiente@pec.a2a.eu

OGGETTO: Progetto denominato "*Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI) con opere elettrorodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia - Conferenza dei Servizi.

Con riferimento alla nota di analogo oggetto della Provincia di Biella (numero di protocollo indicato in epigrafe), si rappresenta che, sulla base di un esame della documentazione trasmessa, il progetto e le opere/lavorazioni ad esso collegate non risultano coinvolgere viabilità Anas.

La SP 143, infatti, non rientra tra le tratte stradali assunte nella Rete Viaria di Interesse Nazionale (D.P.C.M. 21 novembre 2019) e non è, pertanto, gestita dalla scrivente Società.

Distinti saluti,

Signed by Irma Zolfi

AREA AMMINISTRATIVA/GESTIONALE
on 14/01/2022 09:24:49 CET

FORNARO

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede amministrativa: Via N. Sauro 2 - 13900 Biella
C.F. 81016510026

Sede legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella
P.ta I.V.A. 01942160027

Web: www.cosrab.it fax. 015.406594 / tel. 015.406015
SERVIZIO TECNICO, info@cosrab.it

Biella 01/02/2022

Spett.le **Provincia di Biella**
Tutela e valorizzazione ambientale
Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Oggetto: Considerazioni sul giudizio compatibilità ambientale, sul rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni di I.P.P.C. da assoggettare a controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento del Progetto denominato: "*Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI) con opere elettrodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia -

Il COSRAB, Consorzio di Area Vasta, ha come compito istituzionale la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione, la raccolta differenziata, il trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate e fino a che non si giunga alla piena operatività della Conferenza d'Ambito Regionale, anche quella relativa al rifiuto organico e quello ingombrante, così come pure, la pianificazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

La Regione Piemonte, settore Ambientale, ha specificato che nelle more del completamento dell'iter di costituzione della Conferenza d'ambito regionale continuano ad operare le Associazioni di ambito territoriale ottimale su base provinciale istituite ai sensi della legge regionale 24/2002, attualmente esistenti ed operanti a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2012, pertanto fino ad allora, l'espressione dei pareri che riguardano gli impianti di smaltimento, rimangono in capo ai CAV.

E' evidente che interventi come quelli specificati in oggetto, hanno, presumibilmente, un iter autorizzativo molto lungo e conseguentemente il soggetto che si esprime nella prima conferenza dei Servizi, potenzialmente, può esprimere un parere che può essere differente rispetto a quello che potrà essere espresso nelle conferenze successive.

La L.R. 1/18 all' art. 11 recita che lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.

La pianificazione regionale in materia di rifiuti vigente (D.C.R. 19 aprile 2016 n. 140-14161), è

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001819 - Ingresso - 01/02/2022 - 09:32

attualmente in fase di aggiornamento e di adeguamento alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee relative al pacchetto Economia circolare al fine di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione normativa di settore ed alle migliori tecnologie disponibili.

Il parere che dovrà esprimere Cosrab riguarda infatti proprio la coerenza dell'intervento con la pianificazione Regionale e la conformità al Piano d'Ambito, riscontrando le proposte che rispettano maggiormente i criteri desunti dai documenti di pianificazione regionale e del CAV.

Inizialmente, come giustificato anche dai provvedimenti assunti dal CdA nelle sedute degli anni precedenti, la soluzione migliore prospettata da Cosrab sarebbe stata quella del trattamento dell'indifferenziato c/o il polo tecnologico di Cavaglià, con successivo trattamento di essiccazione con perdita della massa del 30% circa e creazione delle ecoballe, da abbancare successivamente in discarica. Sarebbe stata una soluzione temporanea che avrebbe però risolto il problema biellese per circa dieci anni con un costo di smaltimento relativamente ridotto, come emerge dal verbale di risoluzione del "Contenzioso Asrab";

Il "discorso discarica" però è stato definitivamente eliminato con la sentenza del Consiglio di Stato sull'accoglimento del ricorso dei Comuni di Santhià, Cavaglià, Salussola, ed altri.

Dall'esame del progetto di realizzazione dell' *Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi*, si rimarcano i dati tecnici e la capacità di trattamento; si rileva che la quantità di rifiuto indifferenziato che viene attualmente conferito al polo tecnologico di Cavaglià, da parte dell'intero ambito ottimale, coincidente con tutti i comuni della provincia di Biella, è di 26.000 tonnellate e che, con l'attuazione del Piano D'Ambito adottato da Cosrab, queste quantità, tenderanno già dal 2022 e via via negli anni successivi a diminuire, per giungere nel 2026 a 20.000 tonnellate circa.

Pertanto, considerato che il progetto proposto da "A2A Ambiente" S.p.A. prevede un quantitativo di rifiuto da trattare di circa dieci volte il fabbisogno del CAV biellese,

Vista la richiesta di parere inoltrata da codesto Ente alla Regione Piemonte settore Ambientale in data 14/01 c.a, circa la coerenza con i Programmi di pianificazione regionale,

Constatato, evidentemente, che tale progetto riveste un interesse, per la capacità, per la localizzazione, per i collegamenti con le infrastrutture, non solo di carattere locale ma anche regionale, l'espressione del parere dovrà essere approfondito con la Regione Piemonte.

Fa presente inoltre che l'impianto, come da relazioni presentate, dovrebbe produrre un incremento di traffico su ruota e generare un conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico (ppm10, 2.5, ecc...) che dovrebbe essere meglio evidenziato e analizzato.

IL PRESIDENTE
Gabriele BODO

IL RESPONSABILE TECNICO
Natalino ZANIN

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001819 - Ingresso - 01/02/2022 - 09:32

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it
serviziambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.140.40/DATISIR_23/2021A/A1600A
(da citare nella risposta)

Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale di
DoQui ACTA

A Provincia di Biella
Area tutela e valorizzazione
ambientale
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità
dell'Aria, Acque Reflue e Risorse
Idriche

Oggetto: Progetto denominato: "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI) con opere elettrodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia - Riscontro

In riferimento alla vostra nota prot. n. 0000189 del 07/01/2022, con la quale viene chiesto un parere in merito alla coerenza del progetto in oggetto con la Pianificazione di competenza regionale ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006, si formulano le seguenti considerazioni.

Occorre premettere che, in relazione alle competenze attribuite alle Province e Città Metropolitana di Torino e contenute nelle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 44/2000 così come sostituito dall'art. 24 della l.r. 1/2018, gli scriventi uffici regionali non hanno titolo per partecipare direttamente alle Conferenze di Servizi indette in proposito; è possibile per contro, quando ciò dovesse risultare necessario, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, fornire gli elementi utili per la verifica della coerenza dei progetti presentati con gli strumenti programmatori operativi a livello regionale.

Sulla base della documentazione progettuale, l'impianto prevede l'avvio a combustione di rifiuti speciali non pericolosi, suddivisi in due distinti flussi, che a livello generale potremmo così individuare: un flusso costituito da rifiuti speciali classificati come rifiuti speciali già da parte del produttore iniziale del rifiuto, e rimasti tali anche dopo eventuali trattamenti intermedi, e un flusso costituito da rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani (rifiuti derivanti dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento effettuate sui rifiuti urbani differenziati). Inoltre il progetto prevede anche la combustione dei fanghi di depurazione.

Ne consegue che la valutazione sulla coerenza rispetto alla pianificazione dovrà tener conto non solo della pianificazione in materia di rifiuti speciali, ma anche di quella parte di pianificazione relativa ai rifiuti urbani derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati.

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001828 - Ingresso - 01/02/2022 - 09:49

Giova richiamare infatti che la pianificazione vigente in Regione Piemonte si compone di due documenti integrati che vanno a costituire a pieno titolo la pianificazione regionale in materia di rifiuti, come previsto dall'articolo 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006:

- "Piano regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS)" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 23 – 2215.
- "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140 -1416;

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, il Piano regionale, come esplicitato nel documento, non può avere una connotazione vincolante in considerazione delle limitate competenze attribuite alle Regioni dal sistema normativo nazionale; ne consegue che gli obiettivi e le azioni individuate nel PRRS rappresentano un significativo elemento di impulso sia verso il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, sia per il conseguimento degli obiettivi che il Piano si prefigge. Per tale motivo l'attuazione del PRRS non può prescindere dal coinvolgimento dei diversi operatori del settore (imprese, associazioni di categoria, Poli di innovazione, università, amministrazioni locali) nel collaborare insieme per sviluppare sul territorio regionale una gestione dei rifiuti speciali che rispetti la gerarchia.

In particolare uno degli obiettivi del PRRS è quello di "favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti".

Rispetto alla gestione dei rifiuti speciali, i risultati del primo rapporto di monitoraggio ambientale sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (approvato con D.D. n. 54 del 08/02/2021) rilevano che nell'anno 2018 sono state smaltite in discarica 854.000 tonnellate di rifiuti (compresi i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani), per la maggior parte non inerti e non pericolosi, quindi teoricamente inviabili ad impianti di recupero a seguito di un esame del potere calorifico riferito ai singoli flussi di rifiuti speciali individuati in sede progettuale. L'esame integrato dei quantitativi totali prodotti a livello regionale dei rifiuti speciali non pericolosi - siano essi derivanti sia dal trattamento dei rifiuti urbani che direttamente da attività produttive (eventualmente sottoposti a pretrattamenti funzionali) – indica una effettiva carenza impiantistica di cui occorre tener conto nelle scelte strategiche di attuazione della pianificazione al fine di evitare che rifiuti speciali non pericolosi, se non avviati a recupero di materia o di energia, siano oggi avviati alle discariche. Tale carenza impiantistica va tuttavia preliminarmente esaminata non solo in relazione alle quantità disponibili ed all'effettivo potere calorifico dei codici EER individuati in sede di progetto, ma soprattutto in relazione alla valutazione della localizzazione del progetto rispetto al baricentro dei luoghi di produzione dei rifiuti speciali individuati: ciò sia in ossequio al principio di prossimità (da intendersi in questo caso come prossimità tra i luoghi di produzione dei rifiuti ed il luogo in cui collocare il progetto impiantistico in oggetto), sia per gli effetti su traffico, inquinamento atmosferico ed altri elementi di pressione ambientale dovuti allo spostamento dei rifiuti, da limitare per quanto possibile anche in ossequio al principio DNSH di cui al Regolamento Tassonomia (Reg. UE 2020/852).

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione del 2016 invece prende in considerazione il fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e dei relativi scarti e sovralli ed i fanghi di depurazione e ha una prospettiva programmatica relativa agli anni

2015-2020; tale Piano ha inoltre provveduto ad introdurre indirizzi di medio e lungo termine a cui tendere nel 2025 e 2030 (capitolo 12.9 del Piano).

Occorre rilevare che la Regione ha in corso un aggiornamento della pianificazione sui rifiuti urbani a seguito della D.G.R. n. 14-2969 del 12 marzo 2021 "Approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di programmazione della gestione dei rifiuti urbani e bonifiche - Aggiornamento della pianificazione anche alla luce del recepimento delle direttive del pacchetto Economia circolare" che considera un orizzonte temporale di breve termine al 2025, di medio termine al 2030 e di lungo termine al 2035, in linea con i termini di raggiungimento degli obiettivi delle direttive UE 2018/850, 2018/851, 2018/852.

L'atto di indirizzo inoltre, a partire da alcune considerazioni riguardanti il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero energetico dei rifiuti urbani indifferenziati, l'aumento degli scarti derivanti dalla selezione e dal trattamento delle raccolte differenziate (a fronte di un ambizioso obiettivo di raccolta differenziata) e la riduzione a valori inferiori al 10% dei RU in discarica entro il 2035, evidenzia le criticità relative all'attuale sistema impiantistico regionale e dà indicazioni specifiche per la redazione della pianificazione regionale affinché la stessa consideri anche gli scarti della raccolta differenziata.

Nello specifico del procedimento in corso l'atto di indirizzo prevede che:

"Nella nuova programmazione il recupero energetico dovrà essere opportunamente preso in considerazione così come la produzione e il recupero di combustibile solido secondario, nel rispetto dell'ordine gerarchico previsto dalle normative comunitarie e nazionali. In particolare si dovrà indirizzare la valorizzazione energetica verso le tecnologie che consentano un'ottimizzazione della stessa, quali il teleriscaldamento e/o lo stoccaggio di energia. Si renderà pertanto necessario rivalutare e confrontare in sede di VAS i possibili scenari proprio in relazione al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili (frazione indifferenziata e scarti derivanti dalle raccolte differenziate) che si rende necessario con la progressiva riduzione del ricorso alla discarica"

Infine riguardo ai fanghi di depurazione, ed in particolare i fanghi con codice EER 190805 "Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" la loro pianificazione è riaccomprensiva nel Piano dei rifiuti urbani. Tuttavia recentemente (D.Lgs. 117/2019 art. 15 comma 1 lett. b) punto 5) è stato chiarito a livello nazionale che la pianificazione per ogni tipologia di fango deve essere ricondotta all'interno della pianificazione sui rifiuti speciali.

La Regione Piemonte ha già adottato un Atto di Indirizzo in proposito (con D.G.R. n. 13-1669 del 17/07/2020) al fine di dare avvio ad un aggiornamento della programmazione che andrà ad essere ricomprensiva nel Piano dei Rifiuti Speciali. Sulla base di queste prime indicazioni la Regione Piemonte prevede la priorità di avvio a operazioni di recupero di materia - in relazione alle priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/2006 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) - preferenzialmente tramite compostaggio, per i fanghi che a seguito di caratterizzazione analitica dimostrino di essere idonei al recupero in agricoltura, secondo i parametri ed i limiti contenuti sostanzialmente all'interno del decreto legislativo n. 99/1992. Ne consegue che i tali fanghi potranno essere avviati a recupero di energia solo se a seguito di caratterizzazione il recupero di materia non sia praticabile.

Occorre inoltre specificare che la programmazione regionale non andrà comunque a indicare la localizzazione degli impianti necessari a coprire il fabbisogno di trattamento ma questa troverà attuazione nel futuro Piano d'ambito regionale che dovrà garantire la dotazione impiantistica necessaria per il trattamento dei propri rifiuti all'interno del suo territorio.

A questo proposito si richiama l'art. 7 della l.r. 1/2018 che individua in capo alla Conferenza di Ambito regionale la predisposizione di tale Piano, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati e del rifiuto ingombrante e alla realizzazione e gestione degli impianti a tecnologia complessa, tra i quali gli impianti di utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti.

Nelle more dell'attuazione completa della L.R. 1/2018, come esplicitato nell'art.3 della L.R.7/2012 la competenza resta formalmente in capo agli ATO provinciali, sulla base di quanto previsto nella programmazione regionale e nazionale.

Pertanto se da una parte la produzione di scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate deve essere tenuto in conto nella pianificazione regionale, dall'altra l'individuazione dei fabbisogni, delle scelte impiantistiche e della localizzazione degli impianti sono propri di un percorso di pianificazione prettamente pubblico (distribuito su Regione e ATO regionale, come sopra specificato) che dovrà essere completato nei prossimi mesi. Ne consegue che l'impianto di cui trattasi, nei confronti della frazione di rifiuti urbani o derivanti dal loro trattamento non può configurarsi come una anticipazione di scelte strategiche da effettuarsi da parte del sistema pubblico secondo un percorso lineare, oggettivo e trasparente.

Alla luce di una pianificazione regionale ancora in fase di aggiornamento e di una *governance* ancora non in piena operatività, tenuto altresì conto che la programmazione regionale non può comunque introdurre vincoli e limitazioni escludenti rispetto quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, si ritiene che la Conferenza dei servizi, indetta per la valutazione della proposta progettuale, debba considerare, nel bilanciamento degli impatti della VIA, l'impianto in questione quale un impianto industriale che si intende localizzare sul territorio e si colloca sul mercato.

Qualora il progetto dell'impianto sia ritenuto ambientalmente compatibile e venga rilasciata l'autorizzazione lo stesso acquisirà ex-lege (ai sensi dell'art. 208 comma 6) la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Infine si ritiene che nella valutazione del progetto possano essere prese in considerazione alcune recenti indicazioni della Regione Piemonte a corredo della propria programmazione approvate con D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 18-4076 "D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018. OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018". Il documento tra l'altro in merito alle compensazioni evidenzia che "*devono essere previsti degli interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l'opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell'area di intervento o di area vasta (in area pubblica o privata definendone il regime di proprietà dell'area) che vadano a compensare gli impatti residui e la sottrazione di suolo. Le*

compensazioni, individuate all'interno della fase autorizzativa e concordate con le amministrazioni locali, devono essere congrue rispetto alle tipologie e alle capacità degli impianti, sia nel periodo di esercizio che anche dopo le dismissioni. Inoltre occorrerà definire quelle da realizzare contestualmente all'intervento e quelle da perseguire nel medio-lungo termine per non vanificare il lavoro e il consenso raggiunto".

Distinti saluti.

Dott.ssa Paola Molina

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente
Adele Celauro
tel 011 4325594

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001828 - Ingresso - 01/02/2022 - 09:49



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DI BIELLA

UFFICIO PREVENZIONE
com.prev.biella@cert.vigilfuoco.it

Alla Provincia di Biella
Area: Tutela e valorizzazione ambientale
Servizio: Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria,
acque reflue e risorse idriche

Prat. 111768

OGGETTO: Istanza rilascio giudizio compatibilità ambientale (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis) e contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 29 bis) - Progetto denominato: "Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)", da realizzarsi nel Comune di Cavaglià loc. Gerbido (BI) con opere elettrodotto nel Comune di Santhià (BI), presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia - Conferenza dei Servizi Simultanea di cui art. 14- ter L. 241/90 e ss.mm.ii.

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011: Valutazione del progetto - Richiesta integrazioni.

Istanza del: 07/07/2021

Ditta: DITTA A2A AMBIENTE S.P.A.

Indirizzo: STRADA DELLA MANDRIA SNC, 13881 Cavaglià

Attività: Centrale termo-elettrica che utilizza metano con portate superiori a 25 Nm³/h, liquidi infiammabili /eo combustibili con PI < 125°C, con cabina di decompressione metano oltre 50 Nm³/h, distributore fisso carburanti liquidi per autotrazione, macchine elettriche fisse con isolanti combustibili oltre 1 m³, gruppo elettrogeno di potenza > 700 kW, depositi di materiale combustibili oltre 5000 kg e superficie compresa fra 1000 e 3000 m², impianto produzione calore oltre 700 kW ed edifici promiscui con superficie > 6000 m².

DPR 1° Agosto 2011, n.151 codice n.:

73.2.C+74.3.C+48.2.C+1.1.C+2.1.B+10.1.B+13.2.B+48.1.B+49.3.C+70.1.B

Pratica n. 111768

Il Responsabile del procedimento tecnico incaricato di effettuare l'esame della documentazione progettuale: «Fabrizio Maniscalco»

Con riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che la documentazione trasmessa è incompleta in quanto non vengono trattate in modo esaustivo le seguenti misure di prevenzione e/o protezione.

1. Rivedere il profilo Ambiente in funzione degli scenari di incendio e dello sviluppo di fumi in termini quantitativi e qualitativi;
2. Per l'edificio Turbina, rivedere il sistema di vie d'esodo al fine di ridurre la lunghezza dei percorsi d'esodo; rivalutare la posizione delle scale interne al fine di favorire lo sbarco al piano terra in vicinanza alle uscite finali;
3. La valutazione rischio esplosione deve essere fatta in fase progettuale applicando la specifica RTV V.2
4. Rivedere il profilo Rvita dell'Edificio Caldaia in funzione della valutazione rischio esplosione;
5. Il piazzale scarico rifiuti è stato classificato dal professionista antincendio come rischio di incendio basso, che occorre giustificare, alla luce del numero massimo degli automezzi in scarico contemporaneamente presenti, che comportano un rischio che si ritiene non trascurabile
6. Il bunker rifiuti è stato classificato dal professionista antincendio come rischio di incendio medio, che occorre giustificare, alla luce del rilevantissimo carico di incendio specifico calcolato dal medesimo professionista;
7. Analogamente a quanto sopra indicato ai punti precedenti per il Fabbricato sala controllo, sala quadri, locale batterie, trafo, archivi e uffici, locali, con riferimento ai seguenti ambiti: Archivi (basso, possibile medio), Locali elettrici (cavedio MCC, sala MCC, sala trasformatori MT/BT, locale batterie, sala quadri DCS, classificati basso, possibile medio); Deposito oli e lubrificanti classificato basso, ma ai sensi del DM 10/03/1998 o del DM 03/09/2021 ritenuto medio; Deposito bombole basso classificato basso, ma ai sensi del DM 10/03/1998 o del DM 03/09/2021 ritenuto medio;
8. Della copertura in traliccio metallico del piazzale scarico rifiuti e delle strutture portanti dell'Edificio Caldaia

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001872 - Ingresso - 01/02/2022 - 14:20

non sono definite le soluzioni tecniche con cui si intende assicurare il livello III di prestazione di resistenza al fuoco;

9. Non è stata presentata la valutazione quantitativa delle conseguenze dell'incendio, prevista al punto G.2.6.1 del codice di prevenzione incendi, in particolare al fine di misurare gli impatti sull'ambiente ed eventualmente all'esterno della recinzione del sito, nonché l'idoneità dei sistemi, impianti e mezzi antincendio previsti; in particolare, per il bunker rifiuti si chiede di valutare anche l'efficacia dei sistemi di spegnimento e del sistema di evacuazione forzata dei fumi di un incendio, anche ai fini della tutela dell'ambiente in caso di incendio; nella sezione stoccaggio fanghi si richiede di evidenziare le vasche da 70 m3 e di effettuare una specifica valutazione del rischio incendio anche in relazione ad eventuali processi di fermentazione, qualora previsti;
10. Nell'Edificio Caldaia sia valutata la necessità di effettuare una valutazione del carico di incendio per aree con maggiore "densità di combustibili";
11. sia valutata la fattibilità di ridurre la lunghezza del tracciato tubazioni gas metano al chiuso, privilegiando i percorsi esterni al fabbricato
12. Sia valutata la possibilità di propagazione di un incendio dal forno al bunker rifiuti, e gli eventuali ulteriori conseguenti provvedimenti da adottare al fine di impedire detta propagazione;
13. Sia presentata una specifica valutazione dei rischi relativi al forno/caldaia attraverso uno dei processi valutativi presenti in letteratura tecnica (albero dei guasti, albero degli eventi, ecc).

Si precisa che:

- La documentazione integrativa si deve limitare al puntuale riscontro alle osservazioni riportate nella presente nota in quanto sostituzioni integrali di elaborati agli atti e/o nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite sono da intendersi soggette nuovamente alla procedura di cui all'art.3 del DPR 151/2011 secondo quanto previsto dalla Lettera Circolare P1010 del 18/07/2005;
- In caso di mancato riscontro alla presente entro il termine indicato, l'istruttoria in argomento si concluderà esclusivamente sulla base della documentazione attualmente agli atti;
- L'inoltro potrà avvenire, alternativamente;
- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Sottoscritto con firma digitale
Il Responsabile del Procedimento Tecnico
che ha effettuato l'esame della
documentazione progettuale
Fabrizio Maniscalco

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante Provinciale
(ALESSANDRO SEGATORI)

PROVINCIA DI BIELLA - p_bj - REG_UFFICIALE - 0001872 - Ingresso - 01/02/2022 - 14:20



COMUNE DI CAVAGLIA

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'
 Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA



Cavaglia. Li 31/01/2022
 Prot. n° 698/2022

Spett.le
PROVINCIA DI BIELLA
 AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
 SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
 ENERGIA QUALITA DELL'ARIA,
 ACQUE REFLUE RISORSE IDRICHE
 Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella
 PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001687 - Ingresso - 31/01/2022 - 09:49

OGGETTO: Progetto denominato: *“Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglia (BI)”* presentato dalla *“A2A Ambiente” S.p.A. Brescia* in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la nota del Comune di Cavaglia prot. n. 5679 del 16.8.2021 nella quale sono state rilevate una serie di carenze relative alla documentazione progettuale depositata dalla proponente nel luglio 2021 ostantive all'avvio dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza del Comune di Cavaglia;

CONSULTATE le integrazioni documentali depositate dalla proponente nel settembre 2021;

VISTE E CONSIDERATE le norme vigenti alle quali il progetto deve essere conforme e rispondente e, in particolare:

- Norme tecniche di attuazione del PRG VIGENTE approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte con D.G.R. n°4-26601 in data 08/02/1999 e successive varianti parziali
- Norme tecniche di attuazione del PRG ADOTTATO con D.C.C. n.17 del 19/04/2021- Progetto Preliminare Variante Generale
- Regolamento edilizio Comunale approvato con D.D.C. n° 12 del 10 luglio 2018.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)
- L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*),
- L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”*)
- L.R. 14 luglio 2009, n. 20
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
- C.C. in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
- D.M. 14 gennaio 2008
- LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (*Legge urbanistica*)

- D. L.gs 30 maggio 2008, n. 115
- D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
- D.M. 1 aprile 1968, n. 1404
- DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
- D.M. 5 novembre 2001, n. 6792
- D. L.gs 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*)
- D. L.gs 26 giugno 2015, n. 105
- D.M.LL.PP. 9 maggio 2001
- D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377
- D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 09/06/2002, n. 137*)
- D.P.G.M. dicembre 2005
- L.R. 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*)
- L.R. 1 dicembre 2008, n. 32
- L.R. 16 giugno 2008, n. 14 (*Norme per la valorizzazione del paesaggio*)
- D.G.R. 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (*Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*)
- L.R. 14 dicembre 1998, n. 40
- D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931
- D.C.R., 20 settembre 2011, n. 129-35527
- D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975
- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*)
- D.L. 9 aprile 2008, n. 81
- O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
- DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009,
- D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968
- D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058
- D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084
- D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656
- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
- LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13
- D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4
- DECRETO MISE 22 gennaio 2008, n. 37
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
- D.M.I. 7 agosto 2012
- D.M.I. 10 marzo 1998
- D.M.I. 22 febbraio 2006
- DECRETO MISE 26 giugno 2009
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
- D.L. 3 marzo 2011, n.
- D.J. 4 luglio 2014, n. 102
- DECRETO MISE 26 giugno
- D.G.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968
- D.G.G.R. 21 settembre 2015, n. 14-2119
- D.G.G.R. 2 novembre 2015, n. 24-2360)
- LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
- D.P.C.M. 14 novembre 1997
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997

- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227
- L.R. 20 ottobre 2000, n. 52
- D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616
- D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69
- DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
- L.R. 7 aprile 2000, n. 43
- D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R

valutata l'istanza presentata dal proponente e analizzati gli elaborati progettuali presentati che si elencano al fondo del documento in ordine al parere che codesta amministrazione deve esprimere, rileva quanto segue.

Premessa

La Provincia di Biella ha convocato per il 1° febbraio 2022 la seconda seduta della conferenza dei servizi al fine di individuare *“gli argomenti necessitanti di integrazione e/o chiarimento da formalizzare al proponente nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in unica soluzione”*.

In previsione di detta seduta il Comune di Cavaglià, ai sensi dell'art. 27 bis co. 5 D. Lgs. 152/2006, è dunque tenuto ad indicare alla Provincia di Biella le integrazioni concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico che si rendono necessarie alla luce della documentazione depositata dalla proponente, ivi comprese le integrazioni progettuali del settembre 2021.

Nel fare ciò, il Comune di Cavaglià dovrà valutare in primo luogo la conformità della proposta di trasformazione urbanistica per cui è procedimento rispetto al PRG vigente e, soltanto in caso di conformità ad esso, a valutare anche la conformità alla variante al PRG adottata procedendo, in caso contrario, con le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R.56/1977 e ss.mm.ii. (*“Dalla data di adozione dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2”*) e di cui all'art. 12 co. 3 del DPR 380/2001 (*“in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda”*).

Nonostante la non conformità della proposta progettuale al PRG vigente avrebbe consentito di prescindere dall'estensione della valutazione anche alla variante di PRG adottata, il Comune di Cavaglià lo ha comunque fatto, *ad abundantiam*, riscontrando la manifesta incoerenza del progetto anche rispetto a quest'ultima.

La proposta di variante allo strumento urbanistico avanzata dalla proponente contrasta inoltre con quanto disposto dall'art. 17 bis co. 15 LR 56/1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 4/AMB a proposito dei requisiti di ammissibilità che la proposta di variante puntuale allo strumento urbanistico, la cui approvazione e/o diniego deve avvenire nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera, deve avere avuto riguardo agli aspetti urbanistici e ambientali.

Con espresso rinvio a tutte le contestazioni già mosse con le osservazioni inviate in sede di inchiesta pubblica, da ritenersi qui integralmente richiamate.

1. Verifica della compatibilità del progetto e della variante proposta con le destinazioni d'uso previste dal PRG vigente e dalla variante al PRG adottata nell'aprile 2021

1.1. Il PRG vigente

Il Comune di Cavaglià con la nota prot. n. 5679 del 16 agosto 2021 (alla quale si rinvia) ha già rappresentato alla Provincia di Biella la manifesta incoerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione comunali, chiedendo la produzione di una lunga serie di chiarimenti e integrazioni.

La proponente nel settembre 2021 ha depositato elaborati integrativi assolutamente inidonei a sanare le carenze documentali contestate dal Comune di Cavaglià; nel merito, detti elaborati inoltre non fanno altro

che dimostrare ulteriormente l'incoerenza sostanziale dell'opera progettata con le scelte programmatiche del Comune di Cavaglia.

L'art. 17 bis co. 15 bis della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 prevede che gli aspetti urbanistici e ambientali della variante derivante da espressa previsione di legge siano valutati nel procedimento di approvazione del relativo progetto.

I numerosi dubbi interpretativi generati dalla predetta disposizione sono stati chiariti dalla Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB del Presidente della Giunta Regionale, anche sulla base della giurisprudenza del TAR per il Piemonte formatasi sull'argomento.

In particolare, nella circolare si precisa che:

- il favor di cui godono le opere per le quali la variante urbanistica è stata espressamente prevista da una norma di legge, non comporta che: *“le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)”*;
- le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non possono *“azzerare le scelte programmatiche degli enti locali”*, che devono *“essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata”*.

Quanto al soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali, nell'ambito della conferenza dei servizi approvativa dei progetti delle opere la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, la circolare al par. 2 afferma in modo inequivocabile che *“la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della L.r. 56/1977”*.

Precisato che il Comune è l'unico soggetto legittimato a pronunciarsi in conferenza sugli aspetti urbanistici e ambientali della variante, la Circolare aggiunge - al par. 3 - che in sede di conferenza sarà necessario acquisire *“l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante”* e che il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà concludersi favorevolmente soltanto all'esito dell'accertata *“coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione”*, dopo aver riposto *“particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico”* (ib.).

L'area di progetto è classificata dal PRG vigente in parte come area SP (attrezzature pubbliche e di uso pubblico e, nello specifico, parcheggio) e in parte area per impianti produttivi che si confermano (IPC).

La proponente richiede una variante consistente nella modifica della destinazione d'uso di parte dell'area oggetto dell'intervento con trasformazione da SP a NIP, oltre alla modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze e ai rapporti di copertura; il tutto, tramite una scheda urbanistica di intervento specifica per l'intera area del polo tecnologico di A2A.

Vedremo nei punti a seguire come siano inammissibili sia la richiesta di modifica dei parametri edilizi relativi alle altezze e ai rapporti di copertura che la richiesta di estendere la variante all'intera area del polo tecnologico (comprensiva di tutti gli altri impianti della proponente, tra cui FORSU e “plastiche”), non essendo detti impianti oggetto del procedimento di cui all'art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 di cui si tratta.

Preliminarmente, occorre tuttavia contestare la manifesta inammissibilità, in radice, della richiesta di modifica della destinazione d'uso dell'area.

La proponente parte, infatti, dall'erroneo assunto secondo cui l'unico ostacolo, dal punto di vista della destinazione d'uso dell'area, sarebbe quello della sua classificazione come SP, essendo l'opera compatibile con le destinazioni IPC e NIP e che dunque, mutando la destinazione dell'area da SP a NIP, l'opera sarebbe realizzabile.

In realtà, il progetto non è affatto compatibile con le previsioni di cui all'art. 3.3.1. delle NTA del PRG vigente disciplinanti le aree IPC, né con quelle di cui all'art. 3.3.3. riguardanti le NIP.

Ciò, per un triplice ordine di motivi:

1. per caratteristiche costruttive e dimensionali, completamente fuori scala, l'opera è manifestamente incompatibile con le caratteristiche proprie delle destinazioni d'uso indicate negli artt. 3.3.1. e 3.3.3., dalle quali emerge la destinazione dell'area ad attività produttive ed artigianali compatibili con quelle esistenti, neanche paragonabili per tipologia e dimensioni con quella di cui si discute;
2. le destinazioni "proprie" indicate nel punto 2 dell'art. 3.3.1. (richiamate anche nel punto 3.3.3.) sono soltanto quelle riguardanti impianti per attività "non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissioni di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti..." né è possibile procedere, come richiesto dallo stesso punto 2 per le "destinazioni in contrasto" con quelle proprie, ricorrere alla procedura finalizzata ad eliminare le cause di nocività e molestia, dal momento che l'opera di cui si tratta è per definizione di legge una industria insalubre di prima classe, essendo iscritta nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^a classe devono essere "isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni";
3. come già dimostrato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica (alle quali si rinvia), a partire da appena 5 metri dai confini dell'area di progetto sono presenti numerose abitazioni private oltre ad attività e servizi di vario genere (palestra, bar, albergo, sala biliardo, officina meccanica, ristorante nel quale si tengono banchetti nuziali) nelle quali risiedono, dimorano, lavorano e si recano quotidianamente centinaia e centinaia di persone.

La destinazione d'uso indicata dalla proponente per la variante puntuale al PRG deve dunque ritenersi inammissibile in quanto "impropria" e assolutamente incompatibile con le previsioni delle NTA del PRG riguardanti le destinazioni d'uso per le aree IPC e NIP (art. 3.3.1. e 3.3.3.).

Sotto altro profilo rileva quanto previsto dall'art. 3.3.4. del PRG vigente:

"Art. 3.3.4 – Attività insalubri

Queste prescrizioni vanno riferite ad attività industriali insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 in applicazione dell'art.216 del T.U.L.L.SS. approvato con R.D. Del 27.07.1934 e successivamente modificato ed integrato. Lo svolgimento di tali attività, o comunque di quelle che analogamente possano causare danno alla salute pubblica, è subordinato all'adozione di determinate cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori, rumori, radiazioni ionizzanti e non. E' comunque raccomandabile che tali attività non si insedino in zone essenzialmente residenziali.

In particolar modo, l'impianto di trattamento dei rifiuti denominato Polo Tecnologico viene classificato come Industria Insalubre di 1 classe, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n 1265, a garanzia del corretto funzionamento dell'impianto ed a tutela di terzi per eventuali molestie che potrebbero derivare dall'insediamento.

Per le attività insalubri può rinnovarsi l'autorizzazione all'esercizio in applicazione dell'art.216 T.U.L.L.SS. n 1265/1934 ed in riferimento alle speciali procedure nello stesso previste, qualora sia garantita l'adozione di metodi e di particolari accorgimenti al fine di non creare danno alla salute del vicinato.

Più in particolare all'interno delle zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste per servizi pubblici, soprattutto se destinate ad insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali, e nelle fasce di territorio immediatamente adiacenti ad esse, per le attività classificate o classificabili come insalubri rientranti nella 1 CLASSE secondo il D.M. Sanità 05.09.1994 (in applicazione all'art.216 T.U.L.L.SS. approvato con R.D. N 1265 del 27.07.1934) e per quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, o altro, possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone:

- *è consentita la permanenza delle esistenti a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che, per l'introduzione di particolari accorgimenti, queste siano compatibili con il tessuto urbano circostante in quanto non recano pericolo, danno o molestia al vicinato; Per le nuove industrie insalubri, fatte salve: (le attrezzature agricole zootecniche, le strutture di*

allevamento, le aree per allevamenti zootecnici cos come perimetrare nel PRGI Vigente, per le quali valgono le disposizioni normative di cui al punto 5) dell'art.3.5.1 E1 Aree -- Agricole Marginali), qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia in nuove edificazioni che in fabbricati esistenti), dovranno collocarsi:

- ad una distanza superiore di 150,00 mt dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1^ classe. Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del T.U.L.L.S.S., e previo parere conforme dell'Azienda per i servizi sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite, per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona'.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che il progetto in questione si pone in insanabile contrasto con la previsione di cui al punto 3.4.4 che precede, non avendo nella documentazione progettuale la proponente dimostrato di avere adottato alcuna cautela a tutela dell'incolumità del vicinato.

Al contrario, come dimostrato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià nell'inchiesta pubblica e nella nota a firma del Sindaco di Cavaglià inviata unitamente alla presente, alle quali si rinvia, sono addirittura presenti nel progetto una lunga serie di carenze sotto il profilo della valutazione degli impatti dell'opera sull'atmosfera e sulla salute.

1.2. Variante al PRG adottata

L'amministrazione Comunale con DCC del 19 aprile del 2021 ha adottato il progetto preliminare della variante strutturale del PRGC ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977.

Successivamente l'amministrazione ha convocato la 2^ conferenza di copianificazione per l'approvazione del progetto definitivo come previsto dall' art. 15bis della L.R. 56/1977.

Per quanto riguarda la variante al PRG adottata dal Comune di Cavaglià, la proponente chiede la modifica degli artt. 31 e 33 delle NTA, riguardanti rispettivamente le aree IPC e NIP, limitatamente agli aspetti connessi alle altezze massime ed alle distanze tra i fabbricati, ancora una volta dando per scontato ciò che non è, vale a dire che l'impianto progettato sia intrinsecamente compatibile con le destinazioni d'uso previste per le aree IPC e NIP.

Non solo, come si è visto nel punto che precede, la destinazione d'uso prevista per dette aree nel PRG vigente non è in alcun modo compatibile con l'opera progettata, ma addirittura la variante adottata negli artt. 31 e 33 delle NTA ha introdotto una serie di "disposizioni particolari" che rendono detta incompatibilità ancora più marcata ed evidente.

In particolare, le disposizioni particolari inserite nell'art. 33 prevedono, per le aree NIP, che nella progettazione "dovranno essere presi in considerazione gli indirizzi e le strategie di azione di cui all'art. 6, nonché, qualora fosse necessario, l'applicazione di eventuali misure di mitigazione e compensazione paesaggistica di cui all'art. 7".

Per quanto qui interessa, avuto riguardo agli insediamenti di tipo produttivo – commerciale – terziario, rileva la parte in cui l'art. 6 prevede che:

"Nell'ambito della progettazione delle aree previste dalla pianificazione a carattere produttivo, commerciale, terziario, in particolar modo per le aree di nuovo impianto sottoposte a strumento urbanistico esecutivo, dovranno essere previsti interventi edilizi che prevedano OBIETTIVI ed AZIONI strategiche come di seguito definito.

Gli OBIETTIVI principali sono:

1. Favorire la sperimentazione di nuovi modelli di insediamenti produttivi che inducano la riqualificazione dei complessi esistenti, la rilocalizzazione degli insediamenti insostenibili per ragioni di sicurezza, ambientali o paesaggistiche.
2. Migliorare l'integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, delle infrastrutture telematiche ed energetiche, delle aree produttive, commerciali e terziarie in occasione di nuova realizzazione, esigenze di ampliamento o ristrutturazione e riuso.
3. Migliorare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento (mitigazione degli impatti localizzativi e dimensionali, sistemazione dell'intorno degli insediamenti isolati e comunque di quelli limitrofi ad aree rurali, cura della percezione dagli ingressi urbani e definizione di un'immagine identitaria).

Le STRATEGIE DI AZIONE corrispondenti agli obiettivi di cui sopra, sono le seguenti:

1. Controllo dell'irraggiamento e della ventilazione. Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche in base all'orientamento rispetto al sole ed ai venti dominanti. Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati, il trattamento delle facciate e l'utilizzo della vegetazione in relazione al soleggiamento naturale. Dovrà essere valutata la disposizione dei volumi edificati e la

caratterizzazione degli spazi aperti in relazione delle direzioni prevalenti dei venti, con riferimento sia alle correnti calde che a quelle fredde.

2. *Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato. Dovrà essere previsto l'inserimento di cortine/ aree verdi quale:

- strumento di schermatura e riparo dei parcheggi;
- strumento di controllo microclimatico negli spazi aperti, anche in relazione all'utilizzo degli specifici spazi (aree di sosta, passaggio veloce, pedonali, ecc.);
- strumento di filtro visivo e di barriera al rumore;
- strumento che costituirà, in caso di continuità con aree verdi limitrofe, habitat naturale per insetti ed animali di piccola taglia.

3. *Permeabilità dei suoli.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l'apporto idrico e quindi il sovraccarico delle reti centralizzate sotterranee, garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area), prevedendo, ove possibile:

- soluzioni impiantistiche duali per consentire la separazione delle "acque di prima pioggia";
- l'utilizzo di asfalti drenanti, pavimentazioni permeabili e canali vegetali di infiltrazione per le aree a parcheggio;
- realizzazione di giardini e trincee di infiltrazione, vasche e bacini di raccolta e ritenzione negli spazi aperti pertinentenziali con funzione di filtro tra l'area a parcheggio e le zone di ingresso agli edifici;
- tetti verdi per le coperture.

Particolare attenzione andrà posta alla pavimentazione delle zone di carico/scarico merci, dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali non permeabili, in relazione ad eventuali rischi di sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti. Le scelte andranno valutate di volta in volta in relazione al progetto paesaggistico di inserimento dell'intervento nel contesto.

4. *Gestione dell'acqua come risorsa.* Le future realizzazioni dovranno essere progettate e realizzate anche in funzione della gestione efficace della risorsa acqua, perseguita attraverso adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come previsto all'art.146 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero dovranno essere previste reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Dovrà essere previsto il recupero delle acque meteoriche, lavorando sulla chiusura dei cicli delle acque creando una rete tra diversi stabilimenti, che riorganizzi anche la gestione degli spazi aperti.

5. *Controllo del comfort termico degli spazi aperti.* Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di una gestione efficace del fenomeno delle "isole di calore".

Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione del controllo delle reciproche influenze tra volumi edificati e spazi aperti, con specifico riferimento al controllo dell'irraggiamento solare (diretto ed indiretto) e degli edifici di ombra.

Dovrà essere prestata attenzione alla gerarchizzazione degli spazi aperti anche in funzione della creazione di aree con differenti livelli di comfort termico, in relazione all'utilizzo previsto, attraverso la scelta dei materiali della pavimentazione.

6. *Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente.* L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza i rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.

Dovrà essere prestata attenzione ai sistemi di relazione, articolando una rete di accessibilità e connessione sia con l'esterno che all'interno del complesso, progettando le relazioni tra spazi aperti e chiusi, la mediazione dei luoghi avrà un ruolo importante in particolar modo in presenza di terziario o commerciale.

Dovrà essere prestata attenzione alle prestazioni dell'involucro edilizio per assicurare il comfort-psicofisico degli utenti e conseguentemente razionalizzare il consumo energetico annuo.

7. *Produzione energetica diffusa da fonti rinnovabili.* Nella progettazione del costruito e degli spazi aperti importante analizzare le potenzialità dei luoghi per inserire coerentemente i diversi sistemi di produzione di energia, costruendo una rete di integrazione delle diverse fonti energetiche.

Dovrà essere prestata attenzione alla localizzazione degli impianti all'interno degli insediamenti in relazione alle potenzialità ed alle caratteristiche del luogo.

8. *Mantenimento e salvaguardia delle visuali.* Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi.

Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva.

In particolar modo, nella fase di progettazione dell'area, l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione.

Dovrà essere, infine, previsto l'utilizzo di colorazioni esterne dei nuovi fabbricati produttivi e terziario commerciali (pareti esterne e serramenti, materiali di copertura e recinzioni) con tonalità scure e assimilabili a quelle prevalenti, nelle varie stagioni, nel contesto naturale circostante così come percepibile dalla viabilità principale, da punti e percorsi panoramici.

Relativamente alle porte urbane, ovvero agli ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze.

9. Inserimento paesaggistico. Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico. Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.

Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009".

Sia per quanto riguarda tutti gli obiettivi e le strategie di azione di cui all'art. 6 testé richiamato, che avuto riguardo alle numerose misure di mitigazione previste all'art. 7, al quale si rinvia, è del tutto evidente che per le straordinarie dimensioni che caratterizzano l'opera progettata – come già precisato assolutamente fuori scala, per volumi e altezze –, **non è oggettivamente possibile né migliorare la sua integrazione paesaggistico-ambientale né mitigare gli aspetti incisivi sul rapporto con il contesto ambientale di riferimento, né è possibile sostenere che l'idea progettuale alla base del nuovo intervento sia stata articolata in funzione dell'integrazione con l'esistente, essendo l'impianto completamente avulso dal contesto di riferimento quanto ad abnormità e dismisura delle opere da realizzare.**

E infatti sia il progetto originario che le integrazioni del settembre 2021 non contengono alcuna misura idonea ad integrare le opere di mitigazione richieste dall'art. 7, se non generiche affermazioni prive di ogni e qualsiasi effettiva possibilità applicativa.

Del resto, non si vede come sia possibile sostenere che un impianto caratterizzato da edifici di altezza superiore a 50 metri e un camino che tocca quasi i 100 metri di altezza possa contribuire alla riqualificazione paesaggistica locale migliorando il valore scenico dei luoghi.

Del resto, in sede di osservazioni la proponente aveva già provato ad ottenere la modifica delle NTA della variante al PRG adottata richiedendo l'eliminazione del limite di altezza massima di 10 metri in esse previsto per tale area.

Il Comune di Cavaglià non ha accolto la richiesta con la seguente motivazione, perfettamente coerente con i rilievi testé rappresentati: **"Il limite dell'altezza massima per la pianificazione urbanistica è un elemento fondamentale che permette di programmare anche la "terza dimensione". Il fattore che disciplina l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti è quindi di elevata importanza al fine di regolare e mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato caratteristiche di omogeneità ed evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti, e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione. Non è possibile quindi l'accoglimento della stessa in quanto l'eliminazione del limite dell'altezza massima per i nuovi fabbricati produttivi genererebbe un'edificazione selvaggia senza limiti, creando disordini costruttivi"**.

Nello specifico gli obiettivi delineati per la pianificazione urbanistica sono articolati nelle loro molteplici finalità con spunti attuativi quali la tutela dell'ambiente (consumo di suolo e riuso dell'edificato esistente, risparmio energetico, bonifica dei siti inquinati ed altro ancora), la dotazione quantitativa e qualitativa dei servizi, la riqualificazione urbana (periferie, edifici degradati e inutilizzati, beni comuni, emergenza abitativa e sociale), il lavoro (rilancio dell'edilizia, commercio, ecc).

La necessità di un approccio olistico, non frammentario, che consenta di mettere a sistema obiettivi e strategie, viene sottolineata dalla prima delle cosiddette "azioni concrete", ovvero la revisione del Piano Regolatore Generale, lo strumento d'eccellenza deputato al governo organico della Città.

Tale documento, richiamando i profondi mutamenti intervenuti tra il momento della predisposizione ed approvazione del vigente P.R.G. (1999) e l'attuale quadro politico, sociale ed economico, ha determinato le principali linee guida per la revisione del P.R.G. medesimo, tra cui la necessità di *“prevedere strumenti di indirizzo che, senza abbandonare regole e controlli, abbiano caratteri di semplicità, trasparenza e resilienza, che siano in grado di rispondere in tempo reale alle necessità di trasformazione”*.

Ottimizzare e privilegiare il riutilizzo degli edifici esistenti, rivedere le previsioni urbanistiche delle aree libere coerentemente con le indicazioni dei piani sovracomunali, risulta funzionale anche alla indispensabile salvaguardia del suolo, che dovrà essere monitorato secondo le norme previste dalla pianificazione sovraordinata e da quella essenzialmente ordinativa come il P.R.G..

La revisione del P.R.G. ha inoltre previsto una adeguata dotazione di servizi, con particolare attenzione alla loro distribuzione territoriale ed alla qualità degli stessi, privilegiando la valorizzazione dell'identità del territorio.

La traduzione degli indirizzi suddetti in strategie ed azioni di pianificazione urbanistica non poteva che avvenire sulla base di una approfondita conoscenza del territorio e del suo contesto, delle condizioni economiche, sociali, demografiche, previa analisi della struttura del Piano vigente e del relativo stato di attuazione.

La pianificazione ha, infatti, l'obiettivo primario ed essenziale di contribuire alla creazione di un territorio che ponga al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini, anche creando occasioni di sviluppo economico e occupazione, in una prospettiva più vasta rispetto ai confini amministrativi comunali.

Il progetto del nuovo P.R.G. è stato strutturato su assi portanti che individuano strumenti operativi finalizzati a creare le migliori condizioni per rendere la città attrattiva per le attività economiche e per una popolazione giovane, **migliorare le condizioni di vita delle e degli abitanti dal punto di vista ambientale, garantire la sicurezza dei luoghi e valorizzare il patrimonio storico-artistico ed il paesaggio.**

In merito al consumo di suolo, la pianificazione territoriale ha seguito gli indirizzi imposti dai piani sovracomunali in particolare per le aree a vocazione produttiva, e a tale proposito si sottolinea che l'indirizzo primario è stato quello di **non incrementare gli impatti non reversibili**, strategia che si è concretizzata con specifiche linee guida che trovano applicazione nelle Norme di attuazione.

L'obiettivo del nuovo PRGC è stata dunque una pianificazione che definisce con chiarezza i criteri e le regole generali per la trasformazione del territorio costruito, orientandolo alla riqualificazione urbana e al recupero delle aree dismesse, determinando le caratteristiche dell'edificazione, le destinazioni e gli elementi essenziali della trasformazione, demandando agli strumenti esecutivi, ai piani e ai regolamenti di settore le specifiche disposizioni attuative.

Si determina così una chiara individuazione dei diversi livelli normativi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, al fine di governare fino al livello di dettaglio le trasformazioni ma anche in grado di adeguarsi alle mutevoli situazioni (normative, tecniche, contingenti) ed esigenze del territorio.

2. Ancora sull'istanza di variante al PRG vigente e al PRG adottato del settembre 2021

Nei documenti del settembre 2021 intitolati *“Istanza di variante al PRGC e al PRGC adottato – Norme tecniche di attuazione – proposta di variante”* (CAVP09010000CAA0800401) e *“Istanza di variante al PRGC – Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune”* (CAVP01010000CAA0800301), così come nelle relative tavole (42 e 43), la proponente richiede una variante puntuale **per l'intero polo logistico di A2A (comprensivo cioè degli impianti esistenti/in costruzione “Biocubi”, “FORSU”, “CSS” e “Plastiche”)** con una scheda tecnica di intervento specifica.

L'istanza è manifestamente inammissibile.

Il procedimento che ci impegna ha infatti ad oggetto l'istanza ex art. 27 bis e 29 bis D. Lgs. 152/2006 presentata da A2A Ambiente per l'ottenimento rispettivamente del giudizio di compatibilità ambientale e dell'A.I.A. sul progetto per la realizzazione di un termovalorizzatore, in area autonoma e distinta rispetto a quelle in cui sono collocati gli altri impianti di proprietà di A2A Ambiente, e dunque la variante richiesta ai

sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 deve rimanere rigorosamente limitata al progetto proposto, **non potendo in nessun caso estendersi agli altri impianti della proponente, che peraltro non sono stati mai sottoposti né a VIA.**

Se la proponente intende estendere l'oggetto della variante urbanistica anche agli altri impianti, ad ammettere che ciò sia possibile (e non lo è), dovrà inevitabilmente presentare una nuova istanza ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 per l'ottenimento di un giudizio di compatibilità ambientale (a questo punto, in parte postuma) anche sugli altri impianti di cui è proprietaria, sanando così l'evidentissima anomalia (che si traduce in una violazione delle disposizioni in materia di VIA nazionali e comunitarie, già denunciata nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica, alle quali si rinvia) data dal frazionamento e dello spezzettamento della procedura di VIA, ciò che ha impedito fino ad oggi una valutazione unitaria degli impatti cumulativi del "polo logistico" (come la stessa proponente lo definisce) presente nell'area.

3. Sulla pianificazione sovraordinata

3.1. Piano paesaggistico regionale

Altra valutazione alla quale deve necessariamente essere sottoposta la variante di cui all'art. 17 bis co. 15 bis L.R. 56/1977 richiesta dalla proponente è quella di compatibilità con la pianificazione sovraordinata e, in particolare, con il Piano paesaggistico regionale (PPR), così come previsto dall'art. 11 co. 5 del Regolamento regionale recante attuazione del PPR di cui al DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R nel quale è richiesto il deposito, da parte del proponente, di una relazione finalizzata a dimostrare la compatibilità con la pianificazione sovraordinata.

La proponente solo in apparenza ha ottemperato al predetto obbligo con la "*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*" (CAVP01010000CAA0800301) del settembre 2021 nella quale in realtà, a proposito della verifica della compatibilità della proposta di variante con la pianificazione sovraordinata, sono state affermate una serie di circostanze e possibili azioni di contenimento degli impatti dell'opera in parte contrastanti con il reale stato dei luoghi e in parte semplicemente irrealizzabili.

Si pensi che, a proposito del PPR, la proponente si limita ad affermare che siccome l'area nella quale si vorrebbe localizzare l'impianto è collocato nelle "insule specializzate", non vi sarebbe alcun ostacolo alla sua realizzazione.

In realtà, gli artt. 37 e 39 delle NTA del PPR rispettivamente dedicati agli insediamenti specialistici organizzati e alle insule specializzate, prevedono che gli impianti di smaltimento dei rifiuti dovranno essere collocati "*in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni*".

Già nella documentazione progettuale depositata nel luglio 2021 la proponente aveva superato ogni criticità connessa al PPR limitandosi ad affermare (sintesi non tecnica, pagg. 9 e 10) che la localizzazione dell'impianto è "*coerente con la predetta previsione*" (quello prescelto sarebbe dunque un sito già compromesso, ciò che non corrisponde al vero) e che comunque "*il progetto prevede soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente*", circostanza questa sostanzialmente impossibile da realizzare se si considera che l'opera (con un camino alto quasi 100 metri), come si è visto, sarà incastonata tra i servizi, gli esercizi commerciali (anche recettivi), le abitazioni e le cascine, nel bel mezzo della piana della Valledora.

La proponente nega addirittura l'esistenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, data dalla presenza di aree boscate, semplicemente affermando che l'area in questione sarebbe stata disboscata, quando il Consiglio di Stato, Sez. I, con l'adunanza di sezione del 18 novembre 2020 ha chiarito che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco e che, in tali casi, detta qualificazione può persistere anche qualora nell'area siano stati nel tempo realizzati fabbricati e indipendentemente dalla sopravvenuta parziale rimozione di vegetazione boschiva.

In realtà, diversamente da quanto affermato dalla proponente, parte dell'area destinata ad accogliere l'impianto rimane ancora oggi classificata come vincolata paesaggisticamente *ex lege* per la tutela riservata alle aree boscate, con tutto ciò che ne consegue.

Oltre ed indipendentemente dalla presenza del predetto vincolo paesaggistico puntuale, a rilevare è il fatto che l'area produttiva nella quale è stata richiesta la localizzazione dell'impianto ha un importante valore strategico per lo sviluppo del territorio circostante.

Per questo motivo la variante al piano regolatore ha espressamente previsto, per quest'area, che il recupero e l'insediamento di nuove attività sia rigidamente ancorato ai principi dello sviluppo urbano sostenibile.

La macrozona urbanistica oggetto dell'insediamento è stata cartografata sul progetto preliminare dal nuovo PRGC adottato dal C.C. nell'aprile 2021 (e così confermata sul progetto definitivo a tutto oggi in fase di approvazione in 1^ conferenza di copianificazione) come macrozona per insediamenti produttivi, artigianali e terziari/direzionali in stretta coerenza con il PPR della Regione Piemonte, strumento di pianificazione sovraordinato.

In particolare, il faro che ha orientato la variante al PRG sono state le Norme di attuazione del PPR, nella parte in cui contengono gli indirizzi che l'amministrazione comunale è tenuta a rispettare nella classificazione delle zone territoriali omogenee, di seguito riportati:

- a) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno);
- b) mitigazione degli impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera, l'integrazione funzionale degli edifici esistenti destinati all'abbandono perché ricadenti all'interno delle aree di pertinenza delle infrastrutture;
- c) incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante;
- d) localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

Indirizzi

Per le aree in oggetto, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a) limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b) privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c) razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarità e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;
- d) definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie.

In coerenza con quanto previsto, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

- a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
- b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

Il progetto del nuovo PRG, basandosi su quanto cartografato e normato, si è conformato alle NTA del PPR prevedendo per l'area in questione la possibilità di insediamento di attività produttive nel rispetto dei seguenti punti:

Obiettivi:

- **punto a)** integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).

Tale punto è stato recepito dal nuovo PRG in quanto sia la cartografia che le Norme di attuazione hanno implementato i parametri sopra indicati, come segue:

• **LOCALIZZATIVI E DIMENSIONALI**

La scelta di classificare l'area in oggetto come produttiva deriva dal fatto che nel caso di nuovi insediamenti gli edifici sia nelle dimensioni di superficie che di altezza (specificati dalle schede delle N.T.A che normano tali aree e precisamente dagli artt. 31-32-33) devono avere caratteristiche tali da omogeneizzare l'intorno circostante costituito in prevalenza da edifici con tali caratteristiche;

• **COSTRUTTIVE E DI SISTEMAZIONE DELL'INTORNO**

L'amministrazione comunale ha inserito tale area proprio per creare un tessuto edilizio circostante del tutto omogeneo e organico; viene data la possibilità edificatoria nel rispetto dell'organicità e dell'integrazione con il contesto circostante (così come è avvenuto del resto per i precedenti progetti proposti dalla stessa proponente nell'area).

- **punto b)** privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati.

Nella variante al PRGC sono stati previsti P.I.P (Piani per gli insediamenti produttivi) proprio allo scopo di favorire il recupero delle infrastrutture e degli edifici dismessi.

- **punto c)** incentivazione della qualità della progettazione al fine di ottimizzare l'integrazione degli interventi nel contesto circostante.

Non si ritiene che l'area di cui si tratta, a vocazione mista prettamente terziaria direzionale e produttiva, nella quale sono peraltro presenti numerose abitazioni e servizi, collocata in un territorio come quello del Comune di Cavaglià per la maggior parte a vocazione agricola oltre che turistica e caratterizzato da insediamenti residenziali o produttivi di dimensioni ridotta, si possa inserire un edificio come quello in progetto con caratteristiche dimensionali, tipologiche e costruttive oggettivamente fuori dal comune e del tutto avulso dal contesto.

- **punto d:** localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale, in contesti già compromessi oggetto di progetti complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni.

Quanto precede significa che un progetto di riqualificazione come quello richiesto non si riferisce solo all'area interessata dal progetto ma ad una progettazione riferita all'intero contesto di insediamento intendendo un "pacchetto" di azioni che mirano a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio preesistente, con interventi destinati a migliorare la qualità del territorio e la qualità di vita dei cittadini, diventando anch'esso opportunità di riqualificazione dell'area di influenza.

Non è possibile sostenere che ciò sia avvenuto nel caso di specie; un impianto di questa natura comporta infatti impatti e disagi ambientali – peraltro mai valutati nella documentazione progettuale - che si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto a quella testé indicata.

3.2. Piano territoriale provinciale, Programma provinciale di gestione dei rifiuti, Piano regionale dei rifiuti speciali e Piano di tutela delle acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441)

3.2.1. Piano territoriale provinciale

Quanto al Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90-34130 del 17/10/2006 (così come variato nel 2010), questo contiene le tavole di piano, suddivise in CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" e "IGT "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio", e le norme di attuazione.

Come confermato dalla stessa proponente, dalla consultazione della tavola IGT-U "*Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale*" emerge che l'area di impianto e le opere connesse ricadono in Area Produttiva di Interesse Sovracomunale (art.3.4) individuata come Polo Funzionale (art.3.6) e parzialmente in aree a prevalente matrice produttiva.

L'art. 3.6 "*Polì Funzionali*" delle NTA del PTP, al comma 6, dispone che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione dei seguenti elementi territoriali e ambientali sensibili, tra i quali per quanto qui interessa rilevano:

- "*aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani)*;
- "*aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali*;
- "*aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile*;
- "*zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE*".

Quanto agli impianti di recupero rifiuti, l'art. 3.6. co. 9 prevede che la loro realizzazione è "*consentita esclusivamente all'interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse*", fatte comunque salve le limitazioni previste dal documento per l'individuazione delle zone idonee e non idonee, in assenza del quale si applica quanto previsto, sul punto, dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti. Anche in questo caso, è sufficiente rinviare alle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica per dimostrare che – diversamente da quanto affermato dalla proponente nella documentazione depositata - le disposizioni del PTP testé richiamate sono manifestamente violate dal progetto che ci impegna, collocato a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali e a 200 metri dai punti di approvvigionamento.

Ad ulteriore dimostrazione della qualità dei prodotti agricoli coltivati nell'area, si consideri che il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito "*Denominazione Comunale di Cavaglià*" proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell'area, di particolare pregio; ad appena 1 km dall'area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia.

La proponente ha inoltre completamente ignorato le previsioni del PTP mirate alla predisposizione di un progetto di riqualificazione urbana e infrastrutturazione sostenibile (PRUIS) per la Valledora (art. 6.1. delle NTA, punto 8), allo scopo di ottenere una riqualificazione urbanistica e ambientale dell'intera area per il riequilibrio delle risorse naturali e ambientali.

A nulla rileva il fatto che tale progetto di riqualificazione, ad oggi, non sia ancora stato attuato; ciò che conta è infatti la *ratio* della previsione contenuta nel PTP e il riconoscimento, per l'area della Valledora, della necessità di procedere ad una riqualificazione mirata in ragione delle straordinarie caratteristiche di pregio e fragilità che la connotano.

Anche di tutto quanto precede la proponente non ha minimamente tenuto conto nel valutare la compatibilità dell'opera progettata con la pianificazione sovraordinata.

3.2.2. Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti

Di nessun aiuto, per la proponente, è l'affermazione contenuta alla pag. 33 della "*Relazione illustrativa situazione urbanistica del Comune*" (CAVP01010000CAA0800301) del settembre 2021 di accompagnamento all'istanza di variante, secondo cui fino a che la Provincia di Biella non predisporrà il documento per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, le disposizioni di cui all'art. 3.6. delle NTA del PTP non sarebbero applicabili, rilevando soltanto quelle di cui al Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti (approvato con D.C.P. n. 27 del 16.4.1998 e integrato con D.G.P. n. 427 del 14.10.2003).

Al par. 9.4. di detto piano, contenente “*criteri di ammissibilità dei siti per impianti di termodistruzione e per impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti*”, si prevede infatti che l'impianto non deve comportare “*un incremento dei carichi ambientali tale da danneggiare la qualità dell'aria e delle altre componenti ambientali*”, non deve determinare, “*sulla base di specifica analisi di rischio, un apprezzabile aumento del rischio per la salute umana*” e deve essere localizzato in aree che:

- “*minimizzano la popolazione esposta ai loro effetti ambientali, con particolare riferimento alla ricaduta di inquinanti aero-dispersi;*
- *consentono di massimizzare i recuperi energetici, garantendo una effettiva sostituzione locale di emissioni atmosferiche altrimenti generate per la produzione di energia, con l'obiettivo di garantire tendenzialmente un bilancio positivo in termini di emissioni globali*”.

Quanto ai fattori escludenti, il Programma provinciale prevede che gli impianti **non** devono ricadere in (si riportano i fattori rilevanti per il progetto di cui si tratta):

- “*aree esterne a quelle con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnologici;*
- *aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri;*
- *aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabili (200 m o altra dimensione definita in base ad analisi di rischio idrogeologico), ai sensi del DPR 236/88;*
- *aree collocate a distanza inferiore a 150 m da fiumi e a 300 m da mare e laghi;*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85, L. 1497/39)”*.

Quanto ai fattori penalizzanti rilevano i seguenti:

- “*la presenza di insediamenti residenziali non costituiti da case sparse nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi (come dimostrato nelle osservazioni del Comune di Cavaglià depositate nel corso dell'inchiesta pubblica, gli inquinanti ricadranno su numerosi insediamenti residenziali che circondano l'area di impianto);*
- *la presenza di aree agricole di pregio nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di colture destinate all'alimentazione umana ed animale, nonché di allevamenti nell'area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi” (la loc. Gerbido è letteralmente circondata da coltivazioni agricole, come sopra precisato, e da numerosi allevamenti).*

Specularmente alla presenza di fattori escludenti e penalizzanti, nessuno dei seguenti fattori preferenziali previsti dal programma provinciale è presente nel caso di specie:

- “*baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti;*
- *dotazione di infrastrutture;*
- *aree industriali dismesse;*
- *sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali, civili e termoelettriche”*.

3.2.3. Piano regionale dei rifiuti speciali

Venendo poi al Piano regionale dei rifiuti speciali (PRRS, approvato con D.C.R. 16.1.2018 n. 253-2215), questo al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare “*la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento*” - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di (si riportano i punti rilevanti, per quanto qui interessa):

- “*a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime:*
- b) valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane:*
- c) individuare l'esistenza di acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze:*
- d) accertare le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;*
- f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;*

g) valutare la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto".

Le caratteristiche della loc. Gerbido in precedenza passate in rassegna dimostrano l'intrinseca incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

3.2.4. Piano di tutela delle acque (D.G.R. 2.2.2018 n. 12_6441)

Il PTA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, si configura come strumento pianificatorio settoriale attuativo e variante del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Riconoscendo l'acqua come bene pubblico da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale, il PTA persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità (il tutto, al fine di "mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", così come previsto dall'art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006, che riprende il contenuto di quanto già disposto dall'art. 21 co. 1 D. Lgs 152/1999).

L'articolo 24 co. 1 delle "norme" del PTA prevede che le "Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione"; al comma 2, è precisato che "sono considerate zone di protezione: a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano" mentre al comma 3 si dà atto che "la prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8".

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che l'area di progetto è inserita, nella tavola 8 del PTA, tra le "aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano".

Avuto riguardo all'efficacia delle norme del PTA, l'art. 5 comma 4 prevede che "Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati".

Una valutazione di coerenza con le finalità del PTA è pertanto richiesta in ogni procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione (e, ove occorra, preventiva VIA) di opere da realizzarsi nelle zone individuate dal piano come meritevoli di tutela.

Tra queste, rilevano le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano di cui alla tavola 8.

Coerentemente con le predette previsioni, con deliberazione 2.2.2018 n. 12-6441 la Giunta Regionale ha approvato il documento recante "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque", nel cui allegato sono previste misure specifiche per l'area di Valledora, dettate dalla seguente esigenza: "Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area denominata Valledora, un contesto territoriale fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte II (allegato alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441, pag. 5).

Per quanto qui interessa, l'allegato alla D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 rileva:

- nella parte I (generale), per tutta una serie di limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi, con particolare riferimento:

a) alle esigenze di approvvigionamento potabile; di raccolta e depurazione dei reflui; specifiche misure di protezione delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e delle acque di dilavamento; etc. (v. par. 5 lettere a) - f), pag. 15);

b) agli aspetti realizzativi di particolari opere interrato, tra cui tutta una serie di misure da rispettare nel caso di serbatoi interrati o comunque opere realizzate nel sottosuolo potenzialmente inquinanti per le aree sotterranee (v. così par. 6, pag. 17);

- nella parte II (titolata "Misure specifiche per l'area di Valledora"), per la previsione di misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive, finalizzate al recupero morfologico complessivo dell'area Valledora, dovute alla necessità di interrompere l'esecrabile processo che ha portato alla realizzazione, nell'area, di "numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, senza un'adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore gestione complessiva e più organica dell'area stessa. Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto vulnerabili" (pag. 19).

Venendo al caso di specie, dallo stesso progetto emerge indiscutibilmente che la fase di esercizio dell'impianto comporterà possibili interazioni indirette con l'ambiente idrico sotterraneo senza tenere in alcun conto di tutte le misure previste dalla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 per l'area Valledora, nei termini sopra richiamati.

Come meglio specificato nelle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglià in sede di inchiesta pubblica, alle quali si rinvia, il progetto di A2A Ambiente prevede infatti importanti opere di emungimento che andranno ad insistere proprio nell'area di ricarica, in violazione manifesta dell'art. 19 co. 5 del PTA, nella parte in cui esclude la possibilità di utilizzare le risorse idriche per usi diversi da quello per il consumo umano. Nel progetto non è presente, inoltre, alcun approfondimento finalizzato a valutare gli effetti di dette opere sull'acquifero, se si considera che i dati sulla profondità della falda risalgono ad oltre 20 anni fa, ciò che li rende inutilizzabili.

A fronte di tali e tante misure straordinarie di tutela per la Valledora, gli elaborati progettuali depositati dalla proponente avrebbero dovuto dedicare non poche righe, come è stato fatto, ma un corposo surplus descrittivo e motivazionale alla questione, ciò che non è avvenuto.

4. Verifica delle disposizioni sulle distanze

- Sul lato sud dell'edificio in progetto sono previsti due corpi di fabbrica indicati con il n° 9 e il n° 10 sulla tavola n° CAVP09O10000LDA0800501 (titolata "planimetria dell'area di proprietà con indicazione delle distanze e fasce di rispetto"); si rileva che non viene indicata la distanza tra i suddetti fabbricati e il fabbricato denominato "impianto Forsu".

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- *(LA DISTANZA TRA FABBRICATI E' PARI ALL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO PIU' ALTO. IN QUESTO CASO MINIMO ML. 27,10)*

Sul lato est si trova un edificio abitativo esistente (mappale 466) che fronteggia l'edificio in progetto, a pochi metri di distanza. Sulla tavola n° CAVP09O10000LDA0800501 (titolata "planimetria dell'area di proprietà con indicazione delle distanze e fasce di rispetto") non è indicata la distanza tra il corpo più avanzato dell'edificio e la parte di fabbricato denominato "fabbricato caldaia e trattamento fumi" che dovrebbe distare comunque ml. 38,00.

- *(LA DISTANZA TRA FABBRICATI E' PARI ALL'ALTEZZA DELL'EDIFICIO PIU' ALTO. IN QUESTO CASO MINIMO ML. 38,00)*

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- Sul lato nord è prevista una pensilina indicata sulle planimetrie con il n° 17 (deposito temporaneo cassoni); si chiede di precisare la distanza dal confine e dalla strada in quanto non indicata; la stessa appare essere inferiore a quanto previsto dalla normativa del PRG vigente ed adottato.

Si richiedono integrazioni e specificazioni in merito.

- Il progetto presentato prevede un'altezza massima dell'edificio pari a ml 52,00 come si evince dagli elaborati grafici presentati dal proponente (Tav.58 denominato "Verifica parametri HL - HF - H - HU: Sezioni generali trasversali"); detta altezza non rispetta i parametri sia previsti dalle N.T.A. del P.R.G

Vigente (Hmax pari a ml. 12,00) che quello adottato (Hmax pari a ml. 12,00) secondo le modalità di calcolo previste dall'art. 28 del vigente regolamento edilizio.

Si richiedono ulteriori integrazioni e specificazioni in merito.

➤ *(L'ALTEZZA MASSIMA PREVISTA DALLE NORME E' PARI A ML. 12,00)*

Sia il Piano Regolatore vigente che quello adottato hanno previsto sul lato nord della proprietà la realizzazione di una viabilità comunale (strada di accesso ai lotti confinanti) per una larghezza pari a ml. 10,00.

Il PRGC adottato all'elaborato AT7 "Reti infrastrutturali" prevede la classificazione della strada in progetto ai sensi dell'art. 2 del codice come "strada capillare di tipo D".

Le Norme di Attuazione del PRG sia vigente che adottato riportano una tabella con le previsioni delle distanze previste per gli arretramenti dal confine stradale delle recinzioni e dei manufatti.

Si richiedono integrazioni in merito.

5. Verifica delle altezze massime dei fabbricati

L'indicazione delle altezze massime per zone o per edifici ha la funzione di programmare anche la "terza dimensione" del PRG al fine di pianificare l'assetto del territorio e regolamentare lo sviluppo anche in alto, dal momento che spesso la consultazione dei Piani Regolatori avviene con mappe, cartacee o digitali che siano, in 2D.

Solitamente negli strumenti urbanistici si può pianificare il territorio e il suo sviluppo secondo due linee: superare le altezze massime degli edifici esistenti; limitare le altezze, riferito al singolo o a una pluralità di edifici.

Il parametro dell'altezza massima infatti non solo può essere finalizzato per contenere gli indici urbanistici e plani-volumetrici, ma anche al fine di tutelare la visibilità e panoramicità di un certo edificio nel contesto. Regolamentare le altezze per disciplinare l'omogeneità dei tessuti insediativi.

La giurisprudenza sull'argomento ha affermato che la *ratio* della norma che disciplina l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti è quella di porre a riferimento delle nuove costruzioni, o dell'ampliamento/ristrutturazione di costruzioni esistenti, l'altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato, caratteristiche di omogeneità.

Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli "preesistenti circostanti", è evidente che tale parametro (gli edifici "circostanti") non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo.

Lo scopo è quello di evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini tra loro presentino altezze marcatamente differenti, e far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione (*gr. TAR Calabria n. 387/2019; Cons. Stato nn. 4553/2014 e 3184/2013*).

A ciò deve provvedere la pianificazione territoriale.

Venendo al caso di specie:

- il progetto del nuovo PRGC (come si evince dagli elaborati "at7 - reti infrastrutturali" e "p05 - azionamento") prevede sul lato nord la realizzazione di una strada la cui larghezza minima e' pari a ml. 10,00;
- l'area in oggetto è classificata ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68 come "D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati";
- lo stesso DM. 1444 stabilisce all' art. 8 per le diverse zone territoriali omogenee i parametri relativi ai limiti di altezza degli edifici; per l'area in oggetto rileva il comma 4, che così recita: "Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9."
- l'art. 9 del D.M. 1444 prevede che le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:omissis..... "2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;omissis.....Le

distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa".

Tutto ciò premesso, con riferimento al progetto di cui si tratta **la distanza minima che si dovrebbe tenere sul lato rispetto al quale è interposta la strada assume il valore pari a ml. $10.00 + 7.50 \times 2 = 25$ ml, pertanto tale valore costituirebbe ai sensi del predetto art. 8 del D.M. 1444 l'altezza massima attribuibile all'area in oggetto nella redazione dello strumento urbanistico.**

Come evidenziato in precedenza, il pianificatore ha voluto contenere detto valore proprio per omogeneizzare il tessuto circostante facendo propri i parametri del D.M. 1444, **che dunque in alcun modo – trattandosi di norma nazionale – possono essere oggetto di deroga in sede di variante puntuale.**

A sua volta l'art. 14 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, **fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.**

Con l'ulteriore precisazione che l'opera di cui si tratta, **come già evidenziato, presenta altezze totalmente fuori scala, superiori ai predetti limiti di almeno di 4 ordini di grandezza: in altre parole, l'opera non solo non avrebbe alcun rapporto di coerenza con gli edifici esistenti nell'area, ma si staglierebbe su di essi come un colosso in violazione non solo della normativa nazionale e pianificatoria sovraordinata, ma anche deturpando per sempre l'intero assetto dell'area.**

Pertanto – e questa ulteriore circostanza è idonea, da sola, a viziare insanabilmente l'istanza di variante – la proponente ha proposto una sorta **variante "in bianco"**, rimettendo addirittura a non meglio specificate "esigenze funzionali e tecnologiche degli impianti/edifici" la loro altezza massima (v. così la documentazione integrativa del settembre 2021 CAVP09O1000CAA080030100 - Relazione illustrativa e CAVP09O1000CAA080040100-NTA proposta variante).

Non è davvero ammissibile una richiesta di variante relativa ad un impianto già di per sé oltremodo sovradimensionato, nella quale neanche si indicano quelle che sarebbero le altezze massime degli edifici (in ciò, l'allegato B alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB dell'8.11.2016 più volte richiamata è chiaro nel richiedere che l'istanza di variante indichi il dettaglio delle varianti richieste "con evidenziati i contenuti sostituiti e integrati").

Si ricorda che, sul punto delle altezze, la proponente aveva già provato ad ottenere una deroga in sede di osservazioni alla variante adottata, che il Comune ha ritenuto di non accogliere con motivazioni perfettamente coerenti con i rilievi sopra detti (sul punto v. più diffusamente sopra).

Per tutti questi motivi, la richiesta di variante allo strumento urbanistico così come formulata dalla proponente non può in alcun modo essere accolta.

6. Verifiche planivolumetriche

Come già anticipato, l'edificio in progetto ricade in aree classificate per il Piano regolatore vigente (elaborato TAV. 02) come SP (aree per spazi pubblici – parcheggi) e per una piccola parte in area I.P.C. (impianti

produttivi che si confermano); il tutto perimetrato all'interno di area oggetto di S.U.E. (strumento urbanistico esecutivo) che trova applicazione attraverso l'art. 32 della L.R. 56/77 (es. piani di recupero, piani per gli insediamenti produttivi ecc.).

Per il Piano regolatore adottato (elaborato PO5) l'opera ricade per la maggior parte su un'area classificata come N.I.P (nuovi impianti produttivi) e, per il residuo, su area I.P.C. (impianti produttivi che si confermano) e su area SP (aree per spazi pubblici).

Per la parte di edificio ricadente sull'area classificata come SP (attualmente non identificabile in quanto non si trova riscontro sugli elaborati presentati della parte planimetrica incidente sull'area e corrispondenti ai corpi di fabbrica denominati 5-6.1-6.9) lo stesso non è assentibile.

Si rileva inoltre che nell'elaborato "Planimetria con individuazione superficie fondiaria e dotazioni territoriali - Tav. 47" è stata calcolata come superficie fondiaria anche parte dell'area attualmente vincolata dal PRGC adottato come "AREE SP" (zona dove è presente lo scolmatore).

Le aree SP devono essere detratte dai conteggi in quanto il regolamento edilizio approvato definisce la Sf come: "Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti."

7. Dotazione di aree standard – opere di urbanizzazione

L'art. 21 della L.R. 56/77 prevede che:

Comma 1) punto (2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%.

Comma 4 bis) Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi.

Gli elaborati costituenti il progetto riportano i calcoli con la quantità di aree minime da destinare a standard urbanistici.

Dai conteggi risulta che dovrebbero essere reperiti circa 8.894,41 mq da destinare a spazi pubblici.

Tali spazi, come richiesto dalla normativa vigente, devono essere reperiti all'interno delle aree in progetto.

Dalla lettura degli elaborati presentati dalla proponente non vi è alcuna indicazione in tal senso.

Nell'elaborato "Verifiche aree a standard – Tav 60" è conteggiata la parte di area già classificata dal piano come "aree a spazi pubblici".

Si precisa che tali aree non possono essere considerate standard urbanistico.

Si ricorda inoltre che tale elaborato deve essere modificato inserendo le aree classificate SP nella loro totalità. Nell'elaborato "CAVP09010000GAA080010100-Determinazione oneri" a pag. 6 della Relazione è precisato quanto segue: "Come stabilito dall'art. 5 del Regolamento comunale in materia di applicazione della cessione delle aree per opere di urbanizzazione e criteri per la monetizzazione approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 19/04/2021"

Quanto alla monetizzazione si precisa che, così come previsto sia dall'art. 21 della L.R. 56/77 che dal regolamento comunale, spetta all'amministrazione comunale la facoltà di applicare detto istituto in relazione all'entità del progetto.

Data la particolarità, la complessità dell'opera degli impatti previsti sia per il flusso di traffico, di persone e di trasformazione del territorio, si ritiene che per il progetto presentato debbano essere reperite ed asservite all'uso pubblico le aree a standard urbanistico ricordando che in tali aree devono essere conteggiate gli spazi quali parcheggi (con esclusione della viabilità a servizio degli stessi), aiuole, marciapiedi e simili.

Sono opere d'urbanizzazione primaria:

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Dette aree quindi devono essere comprese di tutte le opere necessarie per la fruizione da parte della collettività come illuminazione pubblica, piantumazioni e alberature, irrigazione nel caso di verde pubblico, pavimentazioni, cordolature e tutto quant'altro per consegnare le opere eseguite a regola d'arte.

Si precisa ulteriormente che per il procedimento in oggetto trova applicazione l'art. 28 bis del DPR 380/01 nella parte in cui prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto **dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

SI RICHIEDONO PERTANTO INTEGRAZIONI E DOCUMENTI, CHE CONSENTANO DI VALUTARE QUANTO SOPRA CITATO QUALI:

- **ELABORATI GRAFICI E CALCOLI CONTENENTI I CONTEGGI DELLE AREE A STANDARD URBANISTICI DA REPERIRE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROGETTO.**
- **PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE SULLE AREE PREVISTE A STANDARD URBANISTICI REDATTO AI SENSI DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207.**
- **SCHEMA DI CONVENZIONE.**

8. Studio viabilistico zona produttiva – elaborato T10 PRG

Nell'elaborato T10 allegato al progetto preliminare della variante generale al PRG adottata è stato previsto un riordino viabilistico della zona produttiva di Cavaglià.

Nello specifico, essendo il PRG lo strumento che determina e disciplina la pianificazione territoriale anche per quanto riguarda le scelte viabilistiche delle zone del territorio, sono state previste (e quindi da attuare) per l'area produttiva le seguenti previsioni:

- i. nell'ambito della revisione del sistema infrastrutturale di Cavaglià è emersa la necessità di migliorare la distribuzione dei flussi veicolari all'interno della zona produttiva, nonché la messa in sicurezza del tratto della SS 143 Biella – Santhià in corrispondenza con le intersezioni di via Abate Bertone e di Strada della Mandria;
- ii. il progetto di riordino prevede il miglioramento dell'intersezione con via Abate Bertone inserendo una rotatoria a precedenza interna a quattro braccia. Tale soluzione consentirà di ridurre i punti di conflitto tra flussi opposti e di migliorare così la sicurezza dell'intersezione eliminando le svolte a sinistra.

Allo stesso tempo la trasformazione in rotatoria garantirà una più efficace immissione da parte dei veicoli provenienti da via Abate Bertone che potranno così più agevolmente inserirsi nella Provinciale.

Da ultimo si sottolinea che l'intervento comporterà anche una significativa riduzione della velocità sulla provinciale, con il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutto il tratto interessato.

Parallelamente verrà inoltre riorganizzata l'intersezione posta a sud-est, in corrispondenza della strada della Mandria, in fregio ai confini comunali con Santhià. Si tratta di un'intersezione ad immissione diretta, che presenta caratteristiche di scarsa sicurezza dovute alle svolte a sinistra, che comportano la presenza di veicoli che sostano al centro della carreggiata in attesa di svoltare e che interrompono i flussi del traffico di scorrimento.

Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che, trattandosi di un'area produttiva, la maggior parte dei veicoli che impegnano l'intersezione è costituita da mezzi pesanti, con bassa velocità di risposta e dimensioni maggiori.

A tal fine si prevede l'inserimento di uno spartitraffico al centro della carreggiata che impedisca le provenienze da sud e le immissioni verso nord; i veicoli che avranno necessità di effettuare inversione di marcia potranno utilizzare la nuova rotatoria in progetto in corrispondenza di via Abate Bertone e la rotatoria presente poco più a sud nel territorio di Santhià.

E' peraltro in corso di definizione la convenzione con la stessa A2A Ambiente per la realizzazione della rotonda di via Abate Bertone richiesta e definita come opera di compensazione ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto FORSU, autorizzato ed in fase di realizzazione, così come evidenziata anche nelle documentazioni prodotte dal Comune di Cavaglià e recepite in fase di conferenza dei servizi.

Tale opera, inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Cavaglià – annualità 2022 e finanziata in parte con gli importi versati dalla stessa A2A e in parte con fondi pubblici, verrà attuata attraverso la procedura di appalto.

Di concerto con la Provincia di Biella, ente sovraordinato al rilascio dei nulla osta di competenza, verrà coordinato il progetto per la realizzazione del sopracitato spartitraffico centrale.

Tale opera necessita di studio di fattibilità da parte dell'amministrazione comunale per stabilire e quantificare gli importi necessari per il suo finanziamento, dal momento che trattandosi di un'opera pubblica devono essere reperiti i fondi.

L'attuale situazione del traffico è ai limiti della sostenibilità, date le problematiche legate all'afflusso del traffico pesante verso gli impianti esistenti di A2A che si somma a quello veicolare giornaliero diretto alle altre attività commerciali e artigianali presenti in loco; con l'apertura del nuovo impianto FORSU i flussi di traffico aumenteranno sensibilmente, e dunque si renderà necessario procedere con tutte le predette opere di messa in sicurezza.

Il problema è che dette opere sono state tarate sulla situazione esistente e sugli impianti autorizzati e non sono dunque in grado di sostenere il surplus di traffico indotto che sarebbe generato dal termovalorizzatore oggi proposto, anche perché la rete stradale è intrinsecamente inadatta – per caratteristiche costruttive e limiti geometrici – a sostenere un ulteriore sensibile aggravio di traffico.

Per giunta, a causa dei provvedimenti emanati dal gestore della rete autostradale, che ha declassato la portata dei ponti sul tratto di raccordo tra la Torino-Milano e quello verso la Torino-Aosta, oggi tutto il traffico legato ai trasporti eccezionali verso quella direzione è stato fatto confluire verso la strada di collegamento della Valledora compromettendo ulteriormente la già problematica situazione di detta Strada Comunale.

Si sottolinea ulteriormente come l'attuale sedime di Strada della Mandria necessita continuamente di manutenzioni da parte dell'amministrazione comunale (comportanti un aggravio dei costi che ricadono sulla collettività) a causa dell'attuale traffico pesante da e verso gli impianti esistenti (il sedime stradale è stato realizzato in epoca in cui erano presenti poche attività, e il tratto finale della strada non era altro che un semplice collegamento con la via Abate Bertone).

Lo stesso PRG adottato all'elaborato AT7-RETI INFRASTRUTTURALI E PERIMETRAZIONE CENTRO ABITATO classifica l'attuale Strada della Mandria come "strade in progetto", prevedendo anche di realizzare nell'ultimo tratto un collegamento con la strada Abate Bertone (strada che risulta attualmente chiusa e interdotta al traffico).

Tutte le criticità sopra evidenziate e il sistema di interventi che sono stati previsti per farvi fronte risulteranno completamente vanificati dall'enorme impatto di traffico indotto generato dall'impianto, impatti che sono stati del tutto trascurati e non valutati nella loro effettiva portata nell'elaborato "CAVP09010000GAA1000100 – Studio del sistema dei trasporti", con il quale è stato condotto uno studio attraverso modelli matematici sui possibili scenari ante e post operam.

Tale scenario, oltre a non prevedere la realizzazione dello spartitraffico centrale (opera che si ritiene prescrittiva, vincolante e importante per una definitiva e migliorativa soluzione ai fini della sicurezza stradale sulla strada provinciale SP 143) ma semplicemente la realizzazione di una segnaletica orizzontale, appare peraltro manifestamente inattendibile atteso che nella valutazione del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto la proponente ha semplicemente affermato che l'incremento sarà di 4 mezzi/ora.

In disparte il fatto che tale dato è manifestamente sottostimato (è sufficiente infatti considerare la quantità di rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita per dimostrare che trattasi di dato inattendibile), anche se si trattasse di informazione veritiera, non si riesce davvero a comprendere come l'incidenza sulla viabilità locale possa essere ritenuta trascurabile sulla sola base di un elementare raffronto tra la capacità veicoli/giorno della viabilità considerata, con riferimento ai flussi relativi al nuovo impianto.

Trattasi di valutazione manifestamente arbitraria, considerato che l'impatto dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto non è esclusivamente di tipo numerico-percentuale (e comunque, ripetesi, si tratta sempre di molte decine di mezzi pesanti al giorno in entrata e in uscita dall'impianto), ma chiama in causa tutta una serie di ulteriori fattori che la proponente non ha minimamente valutato (prime tra tutti le caratteristiche dei mezzi pesanti da e verso l'impianto in rapporto alle caratteristiche geometriche della viabilità).

Non solo.

La proponente non ha minimamente tenuto conto del cumulo del traffico indotto dall'impianto in questione con quelli già esistenti, traffico che graverà interamente sulla strada (della Mandria) ad uso pubblico di interesse locale collocata a fianco del Navilotto d'Ivrea (strada che sfocia peraltro proprio di fronte alla palestra e al resort UNA Golf Hotel Cavaglia, recettori sensibili totalmente ignorati dalla proponente).

Detta omissione è ancora più grave se si considera che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero delle plastiche di A2A Ambiente (impianto, giova precisare, sul quale non è stata effettuata la VIA), rilasciata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Biella con determinazione n. 1566 del 30.12.2016, contiene una prescrizione che riguarda proprio la viabilità che sarà interessata anche dall'impianto CSS.

La prescrizione consiste nell'obbligo, per A2A, di eseguire "un intervento di miglioria dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143", che dovrà tenere conto "del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati della maestranze previste [...]".

Anche alla luce della predetta prescrizione risulta ancor più evidente la delicatezza della viabilità che sarà interessata dall'impianto, e la conseguente necessità di una valutazione complessiva della sostenibilità degli impatti generati dal traffico indotto da tutti gli impianti che insistono sulla medesima rete viaria, che non è stata fatta nello SIA.

Per uno studio dettagliato delle carenze presenti nello studio sul traffico indotto effettuato dalla proponente si rinvia alle osservazioni depositate dal Comune di Cavaglia in sede di inchiesta pubblica.

Precisato che l'impatto del traffico indotto generato dal nuovo progetto oggi in esame non è assolutamente sostenibile per la viabilità esistente, ormai satura e in nessun modo adattabile all'enorme mole di transiti di mezzi pesanti in entrata e in uscita che il termovalorizzatore oggi proposto genererebbe, nella denegata ipotesi in cui l'opera fosse comunque realizzata si indicano di seguito le opere che si ritengono necessarie (e che dovranno essere realizzate come opere di urbanizzazione da parte della proponente), per quanto si ribadisce che le stesse non saranno comunque sufficienti a garantire la sicurezza della viabilità, assolutamente non in grado di sostenere il sovrappiù di traffico indotto che sarebbe generato dall'opera in progetto:

➤ **incrocio con la sp 593:**

- spartitraffico sulla strada provinciale
- isola centrale di divisione della carreggiata di strada della mandria

- risistemazione e riprofilazione del marciapiede sul lato est di strada della mandria
- risistemazione e messa in sicurezza del lato ovest in prossimità del ponte esistente sul canale
- opere di illuminazione pubblica
- segnaletica orizzontale e verticale

➤ Strada della Mandria*

- opere di riqualificazione del manto stradale con interventi di riasfaltatura nei tratti necessari per tutta la lunghezza.
- messa in sicurezza della strada con la realizzazione delle banchine laterali quali rifacimento dei marciapiedi esistenti sul lato ovest nei tratti fino all'incrocio con l'inizio della proprietà a2a.
- realizzazione di banchina sul lato ovest e posa di guardaraile a protezione lungo il navilotto.

12. Incidenti rilevanti

Il proponente esclude che lo stabilimento sia soggetto alla regolamentazione in materia di incidenti rilevanti, senza considerare minimamente la presenza di impianti soggetti alla normativa in materia di incidenti rilevanti nelle immediate vicinanze.

Nell'area sono infatti presenti a pochissima distanza: l'impianto per la produzione di biogas, di biocubi e combustibile solido secondario; lo stabilimento per la selezione plastica oltre ad un'industria chimica e alle discariche.

In particolare, nella nota del 16 agosto 2021 con la quale sono state richieste una serie di integrazioni sulla documentazione depositata dalla proponente, il Comune di Cavaglià ha già segnalato la presenza dell'impianto di Polynt spa, soggetto alla notifica di cui all'art. 13 del D. Lgs. 105/2015 ed ai conseguenti obblighi di cui all'art. 15.

Trattasi di impianti a rischio incendio/esplosione; l'area deve pertanto essere considerata soggetta a rischio di incidente rilevante nel suo complesso già allo stato attuale.

Oltre ai rischi già presenti, la miscelazione nel termovalorizzatore di rifiuti molto diversi tra loro e di natura per lo più sconosciuta in quanto soggetti a trattamenti preventivi che non consentono di stabilirne l'esatta origine, non può escludere la formazione di reazioni imprevedibili e potenzialmente pericolose.

Si consideri, a titolo di esempio, il conferimento di: rifiuti derivanti dal trattamento meccanico, rifiuti bioessiccati/biostabilizzati provenienti dagli impianti TMB con caratteristiche riconducibili ad un CSS oppure rifiuti speciali derivanti dai processi di produzione CSS.

13. Conclusioni

Con la circolare n. 4-AMB del 2016 più volte richiamata in narrativa la Regione Piemonte ha chiarito che le amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, al fine di verificare l'ammissibilità di eventuali varianti richieste dalla proponente.

L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014).

La pubblica utilità di determinate opere non significa infatti che nei procedimenti autorizzativi le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte già richiamata in narrativa, **il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente).**

Le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di "azzerare" le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi.

La disposizione di cui all'art. 17 bis comma 15 bis della LR 56/1977 richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica. Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante.

Per quanto qui interessa, in previsione della seduta del 1° febbraio p.v., rinviando all'espressione del predetto parere (che sarà reso nelle successive fasi della conferenza dei servizi) ogni ulteriore considerazione, non si può che ribadire che la documentazione depositata dalla proponente è carente per tutti i motivi sopra esposti e la variante richiesta è per l'effetto da ritenersi inammissibile/improcedibile.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Capitani Gianluca





COMUNE DI CAVAGLIÀ

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'
 Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724
 UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA



Cavaglia, 31 gennaio 2022
 Prot. n° 714/2022

Spett.le

PROVINCIA DI BIELLA

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
 SERVIZIO RIFIUTI, VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

ENERGIA QUALITÀ DELL'ARIA,
 ACQUE REFLUE RISORSE IDRICHE

Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella Italy

PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

E-mail: rifiuti@provincia.biella.it

OGGETTO: Progetto denominato: *“Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglia (BI)”* presentato dalla *“A2A Ambiente”* S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C.

IL SINDACO,

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934,

RICHIAMATA la nota del Comune di Cavaglia prot. n. 5679 del 16.8.2021 nella quale sono state rilevate una serie di carenze relative alla documentazione progettuale depositata dalla proponente nel luglio 2021 ostative all'avvio dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di competenza del Comune di Cavaglia;

CONSULTATE le integrazioni documentali depositate dalla proponente nel settembre 2021;

rileva quanto segue.

Premessa

La Provincia di Biella ha convocato per il 1° febbraio 2022 la seconda seduta della conferenza dei servizi al fine di individuare *“gli argomenti necessitanti di integrazione e/o chiarimento da formalizzare al proponente nel corso della seduta della conferenza dei servizi, in unica soluzione”*.

Dal momento che l'impianto progettato rientra nelle industrie insalubri di prima classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994 con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie - TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^ classe devono essere *“isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni”* e che il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può essere esercitato in qualsiasi tempo (e dunque

anche nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione dell'impianto), la presente nota contiene una lista di contestazioni riguardo a carenze documentali e procedurali sotto il profilo strettamente sanitario rilevate nella documentazione depositata dalla proponente, ivi comprese le integrazioni progettuali del settembre 2021.

Riservata ogni ulteriore e definitiva deduzione al parere che sarà rilasciato ai sensi dell'art. 217 TULS nelle successive fasi della conferenza dei servizi.

1. Localizzazione contraria al combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934

Nell'area prescelta per la localizzazione dell'impianto sono presenti numerose abitazioni, la prima delle quali collocata a pochi metri di distanza dall'area di progetto, oltre ad una serie di servizi e attività artigianali tra cui locali ricreativi, sala biliardo, palestre, bar, officina meccanica, alberghi, rivendite di prodotti per la casa, etc.

Immediatamente di fronte alla Palestra-Beauty Center "*White Fitness Club*" (collocata a circa 250 metri dell'area di impianto), vi è peraltro l'"*UNA Golf Hotel Cavaglia*", resort con 37 camere, 4 sale meeting, terrazza nelle quale sono sovente organizzati banchetti per centinaia di persone, piscina e percorso golf a 18 buche.

Sono parte integrante della loc. Gerbido anche numerose cascine di grande valore dal punto di vista storico-culturale, in perfette condizioni e integralmente abitate.

Tra le tante, si ricorda la Cascina La Ridotta, nella quale vivono stabilmente alcuni nuclei familiari, collocata a circa 500 metri dall'area di impianto.

Il complesso di abitazioni, attività produttive, commerciali, turistiche e ricreative ora ricordato è tale da rendere, di per sé, la localizzazione dell'opera illegittima.

L'impianto rientra infatti tra le industrie insalubri di 1^a classe, per essere iscritto nell'elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^a classe devono essere "*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*".

A questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sull'art. 216 TULS (*cf.*, tra le tante, *Cons. Stato n. 983/2019*, per la quale si veda più diffusamente nel prosieguo), ha avuto modo di precisare che detta disposizione è ancora oggi pienamente vigente ed ha, quale primaria e fondamentale conseguenza, quella di impedire la localizzazione di un nuovo impianto in grado di mettere a rischio la salute pubblica qualora questo debba sorgere in prossimità di abitazioni e attività imprenditoriali preesistenti.

Altra giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che spetta alla proponente fornire la prova "di resistenza" che attesti l'esercizio dell'opera proposta, per l'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele, essere in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (*Cons. Stato, 2 settembre 2011 n. 4952*).

Come è stato dimostrato nelle osservazioni depositate in sede di inchiesta pubblica dall'Associazione culturale Valledora, e fatte proprie dal Comune di Cavaglia (tra cui la memoria dell'Avv. Michele Greco e relazione tecnica a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi), alle quali si rinvia, nel caso di specie la proponente non solo non ha introdotto alcuna speciale cautela, ma ha addirittura previsto limiti di emissione superiori anche 4 volte rispetto alle linee guida dell'OMS.

Tutti gli immobili sopra passati in rassegna - ignorati dalla proponente - integrano peraltro perfettamente la definizione di “recettore sensibile” data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni “Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio: Zone residenziali; Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)”.

Lo stesso organismo collegiale inquirente (OCI) dell’inchiesta pubblica nella relazione finale (alla quale si rinvia), a proposito delle predette contestazioni, ha richiesto all’Amministrazione provinciale “di richiedere al proponente di affinare l’analisi del territorio analizzando esplicitamente le osservazioni sopra riportate” (pag. 55).

2. Omessa valutazione di impatto sanitario (VIS)

Il D. Lgs. 104/2017, titolato “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 n. 114”, ha modificato radicalmente l’intero titolo III della parte seconda del Testo Unico ambientale (D. Lgs 152/2006), dedicato alla valutazione di impatto ambientale.

Importante innovazione ha riguardato l’introduzione: i) nella definizione di “impatti ambientali” di cui alla lettera c) dell’art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto su “popolazione e salute umana”; ii) all’art. 23 co. 2. D. Lgs. 152/2006 dell’obbligo di effettuare la valutazione di impatto sanitario (d’ora in avanti VIS) per una serie di progetti.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di procedere con la valutazione di impatto sanitario – che ha ad oggetto “un accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale” – non solo per i progetti espressamente indicati nell’art. 23 co. 2 co. 2 D. Lgs. 152/2006, ma ogni qualvolta l’approfondimento istruttorio di carattere sanitario “sia la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze” dell’area nella quale è prevista la realizzazione dell’opera e la proponente non abbia prodotto “alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità” (Cons. Stato, Sez. Quarta, 11.2.2019 n. 983).

Da notare che il Consiglio di Stato, nel caso deciso nella sentenza testé richiamata, ha ritenuto necessaria la VIS (per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti di dimensioni molto più ridotte rispetto a quello che qui ci impegna) in ragione della presenza nel raggio di 500 metri di abitazioni sparse, insediamenti artigianali, un panificio, una gelateria, un ristorante, una sala giochi e qualche altra attività (vale a dire, esattamente il contesto presente in Cavaglià loc. Gerbido), ritenendo che in tal caso fosse perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 216 del TULS trattandosi di attività nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona e riconducibile alle industrie insalubri di prima classe che, a mente del ridetto art. 216 – nel testo “ancora oggi vigente”, tiene a precisare il Supremo Consesso – può essere insediato solo se “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”.

Merita di essere richiamato anche il passaggio della sentenza nel quale il Consiglio di Stato spiega quale avrebbe dovuto essere il contenuto delle valutazioni sull'impatto sanitario che la proponente avrebbe dovuto effettuare, e cioè "uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti", per poi concludere con la perentoria affermazione secondo cui "una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un verso, analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali esistenti".

Come dato vedere, si tratta esattamente delle medesime contestazioni che è possibile muovere oggi allo studio di impatto ambientale proposto dalla proponente nel caso di specie.

Come è stato dimostrato nelle osservazioni depositate in sede di inchiesta pubblica dall'Associazione culturale Valledora e fatte proprie dal Comune di Cavaglià, e in particolare nella memoria a firma dell'Avv. Michele Greco e nella relazione tecnica del Dr. Marco Stevanin e del Prof. Fabrizio Bianchi, quest'ultimo Direttore dell'Unità di ricerca in epidemiologia ambientale e registri di patologia dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa, nello studio di impatto ambientale di A2A Ambiente è completamente assente una valutazione dello stato di salute ante-operam, nonostante la manifesta fragilità del contesto nel quale si vorrebbe collocare un termovalorizzatore, con la conseguenza che in assenza di una "caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione di un'area congrua (in proposito il dominio utilizzato per CALPUFF, avente estensione di 30kmx30km, sarebbe appropriato), in linea con le linee guida ISS (ISTISAN 19/9), sono impossibili valutazioni preventive degli impatti post-operam, riferite sia al singolo impianto che di tipo cumulativo".

Nonostante il ridetto particolarissimo contesto nel quale propone di collocare l'opera, A2A Ambiente a proposito dell'impatto sanitario si è limitata ad una serie di affermazioni di circostanza, quali quella che segue: "in conclusione, gli studi epidemiologici disponibili per un largo numero di effetti sulla salute nelle popolazioni che vivono nelle vicinanze di un impianto di combustione rifiuti, ivi compresi i lavoratori che operano in tali tipologie di impianti, non hanno evidenziato eccessi di rischio coerenti sulla popolazione esposta. I dati sugli impianti di prima generazione hanno mostrato che, se vi erano degli effetti, questi erano al più modesti, e tendenti a scomparire per gli impianti di seconda generazione. L'evidenza diretta su impianti di terza generazione è scarsa, e limitata ad effetti a breve termine. Gli effetti sulle malattie croniche non vengono da evidenze dirette su studi di impianti di combustione rifiuti di terza generazione. Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi."

In realtà, anche ad ammettere che le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di combustione dei rifiuti non abbiano influenzato negativamente la salute, come dato vedere la stessa proponente non è in grado di escludere che effetti negativi possano esserci.

Del resto, in presenza di gravi rischi per la salute dati dalle emissioni causate dall'impianto, considerata la straordinaria vicinanza delle abitazioni e di luoghi di grande concentrazione di persone (come la palestra e il Golf Club Cavaglià, nel quale ultimo – ripetesesi – si tengono ripetutamente banchetti per matrimoni con centinaia di persone), l'amministrazione è comunque tenuta ad adottare idonee iniziative di tutela in via cautelare in ossequio al cosiddetto

principio di precauzione, di derivazione comunitaria, recepito espressamente nel nostro ordinamento al vertice nella gerarchia delle fonti, quale parametro di costituzionalità (v. così Consiglio di Stato, 12 gennaio 2011 n. 98).

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - nel rispetto del principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio "obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente" (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171).

Da notare che anche in questo caso l'organismo collegiale inquirente (OCI) dell'inchiesta pubblica nella relazione finale (alla quale si rinvia) ha rilevato nella documentazione depositata dalla proponente (di cui ha richiesto senza mezzi termini la "rielaborazione") la presenza di una serie di "criticità" (così espressamente definite) a proposito:

- della valutazione dello stato della salute della popolazione. In particolare, l'organismo collegiale ha rilevato che "la valutazione dello stato di salute al momento attuale **mostra alcune criticità** che sono riportate nel capitolo 6 in dettaglio e che **sono da rivedere con altro riferimento**" (pag. 77);
- della situazione meteorologica e del modello di dispersione degli inquinanti, predisposto sulla base di centraline meteorologiche troppo distanti e con l'utilizzo di indicatori inappropriati (pag. 77). In particolare, sul punto, l'organismo collegiale inquirente ha invitato l'amministrazione provinciale "a chiedere al proponente di **rielaborare tale ricostruzione** utilizzando dati meteorologici richiesti ad ARPA e relativi alla zona di ubicazione dell'impianto. In questo modo il risultato dello studio modellistico sarà più affidabile in quanto si riuscirà a considerare la direzione dei venti caratteristica della zona interessata" (pag. 76);
- dell'"impatto indiretto sulla salute legato alle emissioni dell'impianto sulle coltivazioni e sugli allevamenti", legato alla "**mancata valutazione** dell'assorbimento delle sostanze emesse dall'impianto da parte delle coltivazioni presenti nell'area, con particolare riguardo al riso e al granturco" ed alla "**mancata valutazione** dell'assorbimento degli inquinanti da parte degli animali allevati, con particolare riguardo agli animali da cortile ed agli erbivori, utilizzando i valori di deposizione calcolati dai modelli di ricaduta utilizzati dal proponente, sui quali si richiede una verifica indipendente da parte degli organismi di controllo (ARPA Piemonte)" (pagg. 39 e 66);
- dell'impatto dell'opera sulle acque sotterranee, impatto che essendo l'area di progetto collocata in zona di ricarica della falda ad uso idropotabile, ha conseguenze dirette sulla salute. Sul punto, l'organismo collegiale inquirente è giunto alla seguente perentoria conclusione, che certamente non si può ignorare: "Nel corso dei lavori dell'OCI è stata manifestata **l'inopportunità di autorizzare l'impianto** in ragione sia del potenziale inquinamento delle falde, sia per la disponibilità delle acque a seguito dell'emungimento aggiuntivo richiesto dall'impianto" (pag. 76). E ancora: "Si invita l'Amministrazione Provinciale a richiedere al proponente di affinare l'analisi del territorio approfondendo gli aspetti relativi alle aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano, con particolare riferimento alla zona della Valledora" (pag. 54).

A conclusioni ancora più radicali è giunta l'associazione Medici per l'ambiente (ISDE) nelle note depositate durante e dopo la conclusione dei lavori dell'inchiesta pubblica, nelle quali è stata richiesta con forza una valutazione di impatto sanitario (da affidare ad ISPRA) in cui effettuare un biomonitoraggio sui gruppi più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, malati cronici) così come raccomandato nel Position Paper dell'Associazione italiana di Epidemiologia "al fine di valutare l'attuale carico di inquinanti già presenti negli organismi in modo da poter meglio decidere se esporre tale categoria di soggetti fragili (i bambini) ad ulteriori inquinanti".

3. Emissioni in atmosfera

L'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 prevede che per gli impianti nuovi “*l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. **Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.** I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.*

Alle migliori tecnologie disponibili indicate nell'art. 271 co. 5 D. Lgs. 152/2006 si aggiungono le previsioni in materia di BAT riguardanti l'AIA (artt. 29 bis e ss. D. Lgs 152/2006), da leggersi in combinazione con la normativa in materia di qualità dell'aria (siccome previsto dallo stesso art. 271 co. 5).

La normativa nazionale di riferimento in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE) stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si devono attivare per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1 co. lettera d).

A tal fine si prevede l'approvazione di specifici strumenti pianificatori in cui devono essere descritte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione (art. 9).

Tali piani sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza di diversi elementi tra cui, oltre allo stato della qualità dell'aria, le sorgenti di emissione, gli scenari energetici ed i livelli delle attività produttive, le caratteristiche del territorio (orografia, condizioni meteo-climatiche, uso del suolo, ecc.) ed il quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

La loc. Gerbido è caratterizzata per essere collocata in contesto particolarissimo dal punto di vista emissivo e meteorologico, data anche la contestuale presenza di numerose abitazioni e insediamenti commerciali e ricettivi.

Il Comune di Cavaglià si trovava, secondo la pianificazione della Regione Piemonte antecedente al D. Lgs 155/2010, in zona 3 (con riferimento alla quale le province sono tenute ad elaborare piani finalizzati alla conservazione di livelli di inquinamento al di sotto dei limiti e a predisporre anche i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria).

A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale di cui alla delibera G.R. 41-855 del 29 dicembre 2014, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (di cui al D. Lgs. 155/2010), l'area di impianto sita nel Comune di Cavaglià si colloca all'interno della “*zona di collina*” (al confine con la “*zona di pianura*” del Comune di Santhià, distante poche decine di metri), caratterizzata per il superamento delle soglie per numerosi inquinanti, tra cui i PM10.

Così chiariti i contenuti della classificazione con riferimento alla qualità dell'aria ed al particolarissimo contesto meteo-climatico che caratterizza l'area di impianto, possiamo quindi verificare se la documentazione depositata dalla proponente sia stata rispettosa della normativa

in materia di qualità dell'aria ambiente e, conseguentemente, degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Se si sia cioè tenuto conto:

- delle migliori tecnologie disponibili;
- del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti;
- delle emissioni provenienti da altre fonti;
- dello stato della qualità dell'aria nella zona interessata.

Così non è.

Come ben specificato nella già richiamata relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, alla quale si rinvia per ogni dettaglio dal punto di vista tecnico, nella documentazione depositata dalla proponente sono presenti addirittura 3 errori di metodo che hanno viziato insanabilmente ogni valutazione sulla componente emissioni in atmosfera.

Il primo errore riguarda la caratterizzazione meteorologica, effettuata utilizzando dati di input manifestamente erronei poiché raccolti da stazioni collocate in contesti nettamente diversi rispetto a quello oggetto di intervento, ciò che altera in modo insanabile lo studio delle ricadute e le mappe di dispersione derivanti dall'elaborazione in CALMET dei dati delle centraline fuori contesto utilizzate.

Il secondo errore riguarda la caratterizzazione locale dello stato della qualità dell'aria ante-operam, rispetto alla quale lo studio di impatto ambientale fa riferimento a 7 stazioni della rete regionale fissa di rilevamento gestita da ARPA Piemonte non solo collocate ad una distanza tale da non essere minimamente rappresentative, rispetto alla scala di indagine, ma molte delle quali addirittura appartenenti alle tipologie "urbana" e "da traffico" assolutamente non in grado di fornire dati utilizzabili per il sito di cui si tratta (si è già precisato sopra come identica contestazione sia stata mossa anche nella relazione finale dell'organismo collegiale inquirente dell'istruttoria pubblica).

E' evidente che l'assenza di un quadro certo della situazione di inquinamento dell'aria e l'utilizzo di dati provenienti da stazioni totalmente avulse dal contesto di riferimento, sia per localizzazione che per tipologia (le quali mostrano comunque uno stato della qualità dell'aria compromesso, con sforamenti dei limiti normativi in varie stazioni per gli inquinanti PM10 e O3), falsa integralmente la simulazione modellistica effettuata dalla proponente, totalmente priva di rappresentatività e quindi inattendibile e inutilizzabile.

Il terzo errore riguarda la valutazione degli impatti, che risulta falsata non solo per effetto dei primi due errori (è evidente, infatti, che in assenza di un quadro delle condizioni meteorologiche e di una indagine sito-specifica dello stato di qualità dell'aria, ogni valutazione degli impatti dell'opera perde di ogni attendibilità), ma anche in ragione dell'utilizzo di una fallace modalità di verifica del rispetto dei limiti normativi sulla qualità dell'aria.

Come precisato ancora una volta nella relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, nella valutazione del rispetto dei limiti di legge fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le polveri PM10 e PM 2,5 (e così anche per gli altri inquinanti), la proponente ha infatti sommato da una parte i dati medi annui con i dati giornalieri, ciò che non è ammissibile dal momento che, come noto, dati riferiti a ordini temporali diversi non possono essere sommati, non essendo confrontabili grandezze aventi tempi di mediazione diversi.

Tale gravissimo errore di metodo inficia ogni calcolo effettuato dalla proponente, con ogni conseguenza in termini di rischi per la salute pubblica.

E ancora.

Nello studio effettuato dalla proponente la verifica degli impatti cumulativi, prevista dall'art. 271 D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato, è del tutto inattendibile non essendo stati considerati una lunga serie di impianti ed opere collocati nelle immediate vicinanze.

Il tutto, con conseguente manifesta violazione degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Il TAR per la Lombardia - Sede di Brescia, proprio a proposito del necessario rigoroso rispetto di tutti gli indici indicati nell'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 così come sopra ricostruiti, al fine di garantire che nessuno degli impatti in atmosfera sia trascurato, ha chiarito che non è in alcun modo giustificato alcun *“arretramento sul fronte delle precauzioni a tutela della salute collettiva”* (TAR Lombardia, 21 agosto 2014 n. 914).

Oltre alle norme sopra richiamate, è manifesta sotto questo profilo la violazione anche dell'art. 1 co. 1 lettera d) D. Lgs 155/2010, laddove esprime - nell'ambito del quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente di cui alla direttiva 2008/50/CE - di *“mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”*.

Infine, essendo state tarate sul predetto falsato quadro previsionale, non risultano rispettate neanche le migliori tecnologie indicate nel progetto, con conseguente violazione degli artt. 29 bis e ss. del D. Lgs 152/2006.

Il Dr. Stevanin e il Prof. Bianchi hanno dimostrato inoltre che i valori limite normativi di concentrazione nell'aria dei principali composti inquinanti presi come riferimento dalla proponente sono nettamente superiori rispetto alle più recenti Linee guida dell'OMS, pubblicate nel settembre 2021.

In particolare, il valore di riferimento per gli NO₂ utilizzato dalla proponente è di 2,5 volte superiore rispetto a quello di riferimento OMS, il valore di riferimento per i PM₁₀ è pari a circa il doppio rispetto a quello OMS e infine il valore di riferimento per i PM_{2,5} è pari a circa quattro volte il valore di riferimento OMS.

Tale circostanza ha precisi risvolti dal punto dell'impatto sulla salute, non essendo in alcun modo ammissibile la pretesa, da parte della proponente, di sottostare a limiti di emissione non solo non conformi alle più recenti linee guida OMS ma addirittura superiori ad esse fino a quattro volte.

Con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, il giudice amministrativo lombardo nella già citata sentenza - peraltro proprio con riferimento agli ossidi di azoto, ritenuti *“responsabili da infiammazioni e altre patologie delle vie respiratorie e possono danneggiare l'apparato cardiovascolare”* - ha precisato che l'imposizione di limiti più rigorosi rispetto a quelli nazionali dipende *“dalla corrispondenza degli stessi alle migliori tecnologie disponibili in un determinato momento per una determinata categoria di impianti”* e che l'obbligo di adeguamento ad esse dipende dall'art. 271 co.5 D. Lgs 152/2006 *“il quale richiede appunto che l'istruttoria delle autorizzazioni sia focalizzata su questi problemi”*.

Tornando al caso di specie, dato il contesto e la presenza di diverse attività che comportano emissioni in atmosfera, per la corretta caratterizzazione della qualità dell'aria si rende necessaria, prima ancora di procedere con la valutazione di impatto ambientale, l'esecuzione di una

campagna di monitoraggio annuale nei pressi dei centri più interessati dall'opera (Cavaglia e comuni limitrofi), da svolgersi ai sensi del D. Lgs. 155/2010.

Conclusioni

Rinviando ogni ulteriore considerazione al parere che sarà espresso nelle successive fasi della conferenza dei servizi, si chiede che la Provincia di Biella contesti alla proponente tutte le omissioni/carenze/criticità progettuali e documentali descritte in narrativa e richieda lo svolgimento della valutazione di impatto sanitario (VIS) sul progetto, i cui contenuti dovranno rispettare le Linee Guida VIS adottate dal Ministero della salute con D.M. 27 marzo 2019, per il tramite di ISPRA o di altro organismo autonomo e indipendente dotato delle necessarie competenze.

Cordiali saluti.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVAGLIA
Geom. Mosè Brizi

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0001730 - Ingresso - 31/01/2022 - 12:20